

**Zeitschrift:** Jahrbuch / Historische Gesellschaft Graubünden  
**Herausgeber:** Historische Gesellschaft Graubünden  
**Band:** 143 (2013)

**Artikel:** I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna : a cinquecento anni dai controversi eventi del 1512-13. Dalle visioni storiografiche tradizionali alle interpretazioni più recenti  
**Autor:** Scaramellini, Guglielmo  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-595911>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

---

## **I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna**

**A cinquecento anni dai controversi eventi  
del 1512–13.**

**Dalle visioni storiografiche tradizionali alle  
interpretazioni più recenti**

Di Guglielmo Scaramellini



**Frontespizio:**

Stemme delle Tre Leghe sulla facciata della Casa Quadrio Curzio (oggi Silvestri),  
Ponte in Valtellina, intorno al 1550.  
(Foto: Claudio Franchetti, Sondrio)

---

# Indice

**Parte prima. Le posizioni della storiografia nei secoli . . . . . 81**

1. Il convegno di Tirano e Poschiavo del giugno 2012. . . . . 81
2. Il dibattito storiografico tradizionale e le ricerche più recenti. . . . . 82

  - a. Valtellina, Teglio e Contadi, ovvero delle realtà socio-politiche autonome e distinte. . . . . 83

3. Interpretazioni recenti dell'affaire dei «Cinque Capitoli di Ilanz» del 1513. . . . . 86
4. Nuove posizioni nella storiografia grigione . . . . . 90

**Parte seconda. I fatti del '500: evidenze documentarie e tradizioni storiografiche . . . . . 92**

- b. L'insofferenza verso il dominio francese e i contrasti interni alla Valtellina. . . . . 92
- c. L'invasione del 1512, effetto di un'operazione di alta politica internazionale. . . . . 93
- d. Resistenze nei confronti dei Grigioni e relative reazioni . . . . . 93
- e. Interventi di modernizzazione nella società valtellinese nella prima metà del Cinquecento. . . . . 95
- f. La ricerca di un'intesa fra le parti. . . . . 97
- g. Le nomine dei primi ufficiali, locali e grigioni, secondo le circostanze politiche. . . . . 98
- h. La progressiva estensione della sovranità delle Leghe . . . . . 99
5. La negazione dell'esistenza dei patti di federazione nella storiografia grigione. . . . . 101

**Parte terza. Problemi antichi e nuove posizioni storiografiche . . . 103**

- 6. La «revisione» storiografica iniziata negli anni Novanta del '900 . .103
- 7. Le rilevanti novità emerse dal convegno del 2012 . . . . .105
- 8. Le curiose vicende dei verbali del Consiglio di Valle del primo Cinquecento. . . . .106
- 9. Sparizione e riapparizione dei «Cinque Capitoli di Ilanz» . . . . .108
- 10. Una sottrazione sistematica di documenti dagli archivi? . . . . .109
- 11. Tornando alla questione dell'autenticità dei «Cinque Capitoli» . .111
  - a. Modalità e fasi del processo d'integrazione della Valtellina nello Stato delle Tre Leghe . . . . .111
  - b. I contenuti dei «Cinque Capitoli» e il loro significato politico-istituzionale . . . . .112
  - c. Il problema dell'autenticità dei «Cinque Capitoli di Ilanz» . . . . .114
- 12. Una proposta di federazione respinta dalla nobiltà valtellinese? .115
- 13. La valutazione attuale dei multiformi rapporti tra dominanti e sudditi . . . . .116
- 14. La discussione del XVIII secolo sui diritti grigioni su Valtellina e Contadi . . . . .117

**Parte quarta. Fatti reali e interpretazioni attuali. . . . . 119**

- 15. Gli aspetti positivi del governo dei Grigioni: un dibattito aperto .119
- 16. Corruzione e lotta alla corruzione nell'amministrazione e nella giustizia. . . . .119
- 17. Problemi di convivenza confessionale e pragmatismo politico . .121
- 18. L'intreccio fra sistema economico e dominio politico . . . . .122
- 19. L'orientamento verso Nord dell'economia valtellinese . . . . .122
- 20. Accordi e disaccordi fra Grigioni e poteri locali. . . . .123
- 21. Se la storia si facesse coi se . . . . .124

**Deutsche Zusammenfassung**

- von Florian Hitz . . . . .126

## Parte prima. Le posizioni della storiografia nei secoli

### 1. Il convegno di Tirano e Poschiavo del giugno 2012

L'incontro del giugno 2012 fra storici della «Rezia» (com'è definita, nella prassi culturale e politica dell'età moderna e contemporanea, da molti intellettuali grigioni, valtellinesi, bormini e chiavennaschi l'area geografica degli attuali Canton Grigioni e provincia di Sondrio, per giustificarne l'unione in una sola entità statuale fra il 1512 e il 1797, sulla base di una presunta unità storica ed etnica primeva)<sup>1</sup>, è stata un'ulteriore occasione di discussione e messa in comune di punti di vista e documenti a proposito dei controversi fatti di quel lontano e cruciale 1512. Il tentativo di costruire un terreno comune di lavoro fra studiosi delle due regioni, a lungo separate e quasi impossibilitate a collaborare da secoli di contrapposizioni rigide e di scontri, è in atto, infatti, da alcuni decenni, durante i quali la discussione è stata aperta e franca, soprattutto per la volontà comune di comprendere i fatti dei secoli passati e non più di affermare e diffondere interpretazioni di parte o incerte, ma consone alle esigenze e alle aspettative delle rispettive opinioni pubbliche, a lungo sensibili a suggestioni nazionaliste o confessionali.

La nuova fase storiografica ha quindi consentito l'acquisizione di elementi nuovi e interessanti, fondati sul rinvenimento e l'analisi di documenti finora ignoti o su nuove prospettive di interpretazione di quelli noti, le une e le altre fondate su nuove correnti storiografiche internazionali, o derivanti da evidenze emerse da fatti locali, magari minimi e apparentemente minori, ma spesso molto significativi per la ricostruzione di quadri interpretativi viepiù condivisi.

Ciò non significa che tali incontri o scambi di informazioni abbiano portato o debbano portare necessariamente a interpretazioni coincidenti o identiche, ma soltanto – e, dati i precedenti, non è poco – a punti di partenza da cui muoversi, ognuno secondo le proprie visioni. Il rischio, altrimenti, è quello di continuare a produrre una storiografia retorica e semplificatoria, di proporre una *vulgata* riduzionista e consolatoria: da qualche tempo, quindi, si è avviata una fase fondata sulla libertà di interpretazione (anche ideologica) dei fatti, ma sempre partendo da dati certi e condivisi.

Alcune questioni riguardanti lo svolgimento delle vicende del 1512, sui loro presupposti, processi di attuazione, svolgimento reale, conseguenze di breve e di lungo termine, sono state affrontate e, in qualche misura, spiegate nel convegno del 1997 su «*La fine del governo grigione in Valtellina e nei Contadi di Chiavenna e Bormio 1797 – Das Ende der Bündner Herrschaft im Veltlin und in den Grafschaften Chiavenna und Bormio*» e nei relativi atti<sup>2</sup>, ma anche negli studi dei valenti studiosi e studiose che lo hanno preceduto e accompagnato; cercherò di sintetizzarle, richiamando gli studi più ampi e relativi a temi di interesse generale; riprenderò poi le novità scaturite dall'incontro di Tirano e Poschiavo, svolto dopo 15 anni dal precedente.

Prima di passare alle novità storiografiche del 2012, è però opportuno richiamare gli studi pertinenti i nostri temi editi nel frattempo: in primo luogo, lo *Handbuch*

1 Il coronimo *Rezia*, che, nel corso del XVI secolo, progressivamente sostituisce il termine medievale *Curwalen* (nelle diverse varianti lessicali) nell'età moderna è proposto, probabilmente, dal glaronese Gilg Tschudi nell'opera bilingue *Die uralt wahrhaftig Alpisch Rhætia sampt dem Tract der anderen Alpgebirgen – De prisca ac vera Alpina Rhætia cum coetero alpinarum gentium tractu descriptio*, Basilea 1538, cui fecero seguito i principali storici grigioni come Durich Campell, che ne fece un uso continuo e generalizzato (Ulrici Campelli *Historia Raetica*, a cura di Plac. Plattner, *Quellen zur Schweizer Geschichte IX*, 1890, 2 voll.), JOHANNES GULER VON WEINECK, *Raetia: das ist aussführliche und wahrhaftte Beschreibung der dreyen loblichen Grawen Bündten und anderer retischen Völcker*, Zurigo 1616, FORTUNAT SPRECHER VON BERNECK, *Pallas Rhætica*, armata et togata. Ubi primæ primæ ac Inalpina Rhætiæ verus situs, bella, & politia, cum aliis memorabilibus, singulari brevitate, fideque; vere historica, ex optimis Scriptoribus, & monumentis, adumbrantur, Basilea 1617; *Historia motuum et bellorum*, postremis hisce annis in Rhætia excitatorum et gestorum, Ginevra 1629. La storiografia valtellinese, invece, assunse tale denominazione con intenti analoghi soltanto alla metà del Settecento con FRANCESCO SAVERIO QUADRI, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua delle Alpi, oggi detta Valtellina*, Milano, 3 voll., 1755–56, riedito a Milano, 2 voll., 1960, mentre gli autori precedenti (come vedremo, GIOVANNI TUANA e PIETRO ANGELO LAVIZZARI) usano quella di Valtellina.

2 JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), *La fine del governo grigione in Valtellina e nei Contadi di Chiavenna e Bormio 1797 – Das Ende der Bündner Herrschaft im Veltlin und in den Grafschaften Chiavenna und Bormio*, Sondrio 2001.

*der Bündner Geschichte*, diretto da Roger Sablonier e coordinato da Jürg Simonett (2000)<sup>3</sup>; opera fondamentale, destinata a sintetizzare e sistemare una materia ampia e complessa, dalla preistoria alla contemporaneità del vasto territorio su cui sarebbe sorta la Repubblica delle Tre Leghe.

Ma altri interessanti studi sono stati pubblicati dopo il 1997; mi limiterò a quelli editi in Italia, ai più generali e pertinenti ai temi del convegno sugli eventi del 1512, nonché a quelli relativi agli aspetti socio-politici e istituzionali dei territori oggi italiani ma appartenuti alle Leghe<sup>4</sup>; si pensi al tema degli statuti<sup>5</sup>, alla situazione e all'evoluzione sociale ed economica nelle valli retiche nei secoli di vita dello Stato grigione<sup>6</sup>, alla questione confessionale che, inesistente ai primi del Cinquecento, si presentò con gravità crescente a partire dal secondo decennio del secolo, divenendo drammatica e deflagrante nei successivi cent'anni, fino alla svolta senza ritorno del 1620<sup>7</sup>.

Né si possono dimenticare gli studi su temi che toccano altri aspetti, come la cultura materiale (ad esempio gli assetti territoriali e l'edilizia locale): non potendo commentarli qui, rinvio alle principali opere in merito, scusandomi per le inevitabili dimenticanze che tali elencazioni comportano<sup>8</sup>.

Questi interessanti saggi non hanno apportato, però, nuova luce sui fatti del 1512 e degli anni successivi; l'incontro del giugno 2012 è stato quindi un grande successo di organizzazione e di pubblico, ma ha portato anche interessantissime novità nel merito dei fatti in discussione (anzi, si può forse parlare di un vero e proprio salto di qualità, come dimostrano gli atti e come si vedrà più avanti)<sup>9</sup>, le quali giustificano, oltre alle conclusioni relative al convegno<sup>10</sup>, anche le non poche pagine di questo saggio.

## 2. Il dibattito storiografico tradizionale e le ricerche più recenti

Il n. 50 di Clavenna (2011), uscito durante il convegno, ha ospitato un importante articolo di Florian Hitz, che esamina il dibattito del XVIII secolo fra storici, intellettuali e uomini politici grigioni e valtellinesi sui fondamenti storici e giuridici del dominio delle Tre Leghe nelle valli retiche meridionali, e in particolare sull'esistenza del trattato dei «Cinque Capitoli di Ilanz» del 13 aprile 1513: trattato che, secondo il punto di vista valtellinese, avrebbe sancito la «confederazione»

- 3 Handbuch der Bündner Geschichte, 4 voll., Coira 2000; Storia dei Grigioni, 3 voll., Coira, Bellinzona 2000.
- 4 WENDLAND A., Passi alpini e salvezza delle anime. Spagna, Milano e la lotta per la Valtellina (1620–1641), trad. di G.P. FALAPPI, Sondrio 1999 (ed. orig. 1995); DELLA MISERICORDIA M., Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, Collana Storia Lombarda – Studi e Ricerche, n. 16, Milano 2006.
- 5 ZOIA D. (a cura), Li magnifici Signori delle Eccelle Tre Leghe. Statuti ed Ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione, Sondrio 1997; ZOIA D. (a cura), Statuti e ordinamenti di Valchiavenna, Collana storica, n. 10, Sondrio 1999; ZOIA D., Statuti e ordinamenti delle valli dell'Adda e della Mera, Università degli Studi di Milano, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 25, Milano 2001.
- 6 SCARAMELLINI GUIDO (a cura), Sulle tracce dei Grigioni in Valchiavenna, Museo della Valchiavenna, Elementi per una ricerca, n. 5, Chiavenna 1997; SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D. (a cura), Economia e società in Valtellina e Contadi nell'Età Moderna, Collana storica, n. 12, 2 voll., Sondrio 2006.
- 7 DI FILIPPO BAREGGI C., Le frontiere religiose della Lombardia. Il rinnovamento cattolico nella zona «ticinese» e «retica» fra Cinque e Seicento, Collana Storia Lombarda – Studi e Ricerche, n. 6, Milano 1999; FIUME E., Scipione Lentolo 1525–1599 «Quotidie laborans evangelii causa», Collana della Società di Studi Valdesi, n. 19, Torino 2003; SCARAMELLINI GUGLIELMO, La questione religiosa e le tensioni conseguenti, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D. (a cura), Economia e società, 2006, I, pp. 301–314; VALENTI F., Le dispute teologiche tra cattolici e riformati nella Rezia del tardo Cinquecento. Primato del Papa – Divinità di Cristo – Sacrificio della Messa, s.l., 2010; MASA S., Fra curati cattolici e ministri riformati. Nicolò Rusca e il rinnovamento tridentino in Valmalenco, Collana storica, n. 13, Sondrio 2011. Altri saggi, di interesse più specifico, saranno citati più avanti.
- 8 Benetti D., Il segno dell'uomo nel paesaggio. Società e ambiente di Valtellina e Valchiavenna, Sondrio 2000 (con la collaborazione di altri autori); SCARAMELLINI GUIDO (a cura): La «stüa» nella Rezia italiana. Die Stube im italienischen Rätien, Sondrio, 2011.
- 9 CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna. – Die Bündner im Veltlin, in Bormio und in Chiavenna, Sondrio 2012. Un sentito ringraziamento pongo ai dottori Arno Lanfranchi e, soprattutto, Gian Primo Falappi e Massimo Della Misericordia, per il continuo e produttivo scambio di pareri e informazioni durante la stesura di questo saggio.
- 10 In particolare, ho messo in evidenza gli aspetti innovativi nelle conclusioni riportate nel volume citato alla nota precedente (SCARAMELLINI GUGLIELMO, 1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna. Considerazioni su un convegno fondamentale per la storiografia retica – 1512. Die Bündner im Veltlin, in Bormio und Chiavenna. Betrachtungen zur einer für die rätische Geschichtsforschung grundlegenden Tagung», pp. 241–252, 254–264).

tra Valtellina e Tre Leghe, ma che, secondo la tradizione grigione, non sarebbe mai stato stipulato, essendo un'invenzione seicentesca<sup>11</sup>.

La direzione della rivista osserva che l'autore «sembra evitare una conclusione esplicita e precisa, lasciando parlare i fatti anzi, le parole»<sup>12</sup>: correttamente, a mio avviso, dal momento che le fonti esaminate dall'autore sono tutte secondarie, e dunque forniscono interpretazioni più che «fatti». È perciò quasi impossibile trarre delle conclusioni fattuali da discorsi e ragionamenti, spesso interessantissimi, ma non sempre fondati su documenti inoppugnabili. Del resto, l'autore stesso dichiara che la sua analisi non è una semplice interpretazione dei testi degli autori del Settecento; perciò, più delle parole, si devono tenere presenti «gli interessi politici concreti e gli eventi politici reali. Perché qui gli autori citati sono sempre anche attori politici, anche solo nel senso che essi negoziavano scrivendo»<sup>13</sup>. In effetti, tutta la sua disamina è una dimostrazione di come le «parole» divengano «fatti» nella prassi politica del tempo; anzi, le «parole» siano esse stesse «fatti»: dimostrare la veridicità o meno di un documento, infatti, significa affermare la fondatezza o meno di una rivendicazione, e quindi dare sostanza a una politica piuttosto che a un'altra.

Dunque il convegno – forse inaspettatamente – ha registrato, proprio su questi temi cruciali, alcune importanti novità (a mio avviso sostanziali), sulle quali torneremo più oltre. Peraltro, già negli anni Novanta del '900 erano emerse alcune certezze in merito a questi temi, in parte tramite nuovi apporti documentari e in parte in base a necessità logiche, per così dire, o ad altissime probabilità che i fatti non potessero che essersi svolti nel modo allora ipotizzato e illustrato<sup>14</sup>: ma, nondimeno, tali interpretazioni mancavano pur sempre di «prove provate».

Per maggior chiarezza, allora, elenco le conclusioni provvisorie che avevo raccolto prima dell'incontro, integrandole con le acquisizioni più recenti e, in particolare, con quelle apportate proprio dal convegno di Tirano–Poschiavo del giugno del 2012. Contrassegno con una lettera tali «punti (a mio avviso) fissi» per maggior comodità, ma non tacendo il fatto che tale suddivisione identifichi argomenti fra loro niente affatto autonomi o separati, ma, al contrario, reciprocamente intrecciati insindibilmente, che qui si analizzano partitamente solo per ragioni di comodità (e la cui disamina si intersecherà con lo sviluppo di alcuni paragrafi del saggio).

Tali «punti fissi» (che affronteremo nel corso del saggio) sono i seguenti:

- a. *Valtellina, Teglio e Contadi, ovvero delle realtà socio-politiche autonome e distinte*
- b. *L'insoddisfazione verso il dominio francese e i contrasti interni alla Valtellina*
- c. *L'invasione del 1512, risultato di un'operazione di alta politica internazionale*
- d. *Resistenze nei confronti dei Grigioni e relative reazioni*
- e. *Interventi di modernizzazione nella società valtellinese nella prima metà del Cinquecento*
- f. *La ricerca di un'intesa fra le parti*
- g. *Le nomine dei primi funzionari, locali e grigioni, secondo le circostanze politiche*
- h. *La progressiva estensione della sovranità delle Leghe.*

#### **a. Valtellina, Teglio e Contadi, ovvero delle realtà socio-politiche autonome e distinte**

In primo luogo le diverse realtà politico-istituzionali (Valtellina, Castellanza di Teglio, Comunità di Bormio, Contado di Chiavenna) sono politicamente e amministrativamente autonome e distinte, e come tali trattano coi e sono trattate dai Grigioni, i quali concordano con ognuna, separatamente (Valtellina e Teglio agiscono assieme nel 1512–13, benché siano giuridicamente dis-

---

11 Hitz F., *Signoria sovrana o rapporto contrattuale? La disputa storico-politica tra i Grigioni e i loro sudditi italiani*, Clavenna L, 2011, pp. 15–56 (traduzione di G. P. FALAPPI), già pubblicato, in forma parzialmente diversa in: *Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts – Annales de la Société suisse pour l'étude du XVIIIe siècle – Annali della Società svizzera per lo studio del secolo XVIII*, 2011.

12 Si veda la nota della direzione di Clavenna premessa a Hitz F., *Signoria sovrana*, 2011, p. 15.

13 Hitz F., *Signoria sovrana*, 2011, p. 18.

14 SCARAMELLINI GUIDO, *La donazione del 1404 e i patti del 1512*, *Quaderni Grigionitaliani* LX, 1991, numero speciale, pp. 24–34; SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Grigioni e sudditi: una convivenza irrequieta. Considerazioni generali e un caso particolare*, *Quaderni Grigionitaliani* LX, 1991, numero speciale, pp. 36–39; SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Nuovi documenti sui fatti del 1512–13. Anche in Valchiavenna un patto coi Grigioni*, Clavenna XXXIV (1995), pp. 149–173, pubblicato in tedesco (tradotto da FLORIAN HITZ con un titolo molto più incisivo dell'originale) come *Zu den frühen Beziehungen zwischen den Drei Bünden und ihren «Untertanenlanden»*. *Die verschwundenen Verträge von 1512–13*, Bündner Monatsblatt 2001, pp. 35–60.

tinte)<sup>15</sup>, diversi accordi recanti clausole almeno parzialmente diverse (sui cui contenuti, come si diceva poc’ anzi, moltissimo si è discusso ma pochissimo, almeno finora, si sapeva).

Nonostante il parere opposto di molti e autorevoli storici grigioni (ma anche il maggior storico valtellinese, Enrico Besta, riteneva inesistente il trattato dei «Cinque Capitoli»)<sup>16</sup>, pare ormai certo – come si vedrà più avanti – che dei capitolati fra i Grigioni (e cioè il vescovo di Coira, Paul Ziegler, e le Tre Leghe) da una parte, e le popolazioni di Bormio, Valtellina e Valchiavenna dall’altra, siano realmente esistiti.

Ciò è certo, *in primis*, per la Valchiavenna: un documento grigione del 1517, infatti, si presenta come applicazione di quanto concordato «tam ex tenore Juramenti fidelitatis sua erga nos praestitae, quam Capitulorum eisdem omnibus (hominibus) vallis Clavennae conventorum»<sup>17</sup>.

La stessa cosa avviene per la Val San Giacomo, in data assai significativa, perché l’atto (che conferma il distacco della giurisdizione di Valle da quella di Chiavenna) è emesso in data 8 febbraio 1513<sup>18</sup>, contestualmente alla stipulazione delle altre convenzioni (anche quella con Bormio risale ai giorni 7–8 febbraio); di estremo interesse è la formula (peraltro nella trascrizione ottocentesca) usata «li nostri fedeli economi (uomini!) della valle Santo Giacomo nostri cari confederati» (ma che corrisponde alla versione tedesca «die frommen leüth aus St. Jacobsthal, unsere lieben pundtsgenossen»)<sup>19</sup>, e che probabilmente era la stessa usata nel documento riguardante l’accordo con l’intera Valchiavenna, e poteva effettivamente costituire la formula standard usata in tali atti del 1513. Quello della Val San Giacomo è, comunque, un documento confermato dai regesti di Fritz Jecklin<sup>20</sup> e mai contestato nei secoli del dominio grigione, né in seguito.

Probabilmente la formula «fedeli e cari confederati» (o simili) venne usata durante tutte le trattative del 1513 come formula di convenienza, una blandizie per garantirsi l’accordo delle popolazioni locali in un momento di grande incertezza politica, ma di per sé priva di contenuti concreti. Le clausole veramente in discussione sono invece altre, più sostanziali, e tali da configurare concretamente il rapporto giuridico che si instaura fra i contraenti: come riporta il regesto seicentesco del verbale del Consiglio di Valle del 25 gennaio 1513, pubblicato da Marta Mangini (e sul quale torneremo più volte in seguito), secondo le proposte avanzate dalla Dieta grigione: «i Valtellini venevano ad essere reputati più

presto per sudditi che confederati» (evidentemente la dizione di «confederati» era rimasta ferma nelle varie stesure), e dunque venivano respinte. Le clausole furono modificate nella seduta successiva della Dieta (quella che si tiene nei giorni 7–8 febbraio, quando si stilano i diversi atti di cui si è testé parlato) e quindi approvate dal Consiglio di Valle del 16 febbraio, consentendo la stesura del documento definitivo il 13 aprile 1513<sup>21</sup>. In questo modo – ma ne ripareremo più avanti – tutti i pezzi del *puzzle* riguardante i cosiddetti «Cinque Capitoli di Ilanz» combaciano, sul piano temporale, procedurale e contenutistico.

Ma l’esempio più chiaro, riguardo alla distinzione giuridica e politico-amministrativa dei territori già ducale passati alle Leghe, è quello illustrato da Ilario Silvestri a proposito dell’azione della Comunità di Bormio che, chiamata verso la metà del XVI secolo a contribuire finanziariamente a certe spese alla stregua della

15 Tale stato giuridico dura fino al 1531, quando l’Arcivescovo di Milano rinuncia alla signoria sulla Castellanza tellina, già divenuta sede di Pretore grigione; nello stesso 1531, nonostante le proteste locali, ad essa vengono attribuiti gli Statuti di Valtellina: ZOIA D., Teglio: terra dell’Arcivescovo – Statuti e ordini della castellana e del Comune di Teglio, Villa di Tirano 1996.

16 BESTA E., Storia della Valtellina e Valchiavenna. I. Dalle origini all’occupazione grigiona, Raccolta di Studi Storici sulla Valtellina VII, Milano 1955, vol. I, pp. 510–516. Il secondo volume dell’opera (nel quale l’autore è meno reciso nel negare l’autenticità del patto) è stato, peraltro, edito dopo la morte dell’autore, e quindi non ne ha goduto la necessaria revisione finale (Le valli dell’Adda e della Mera nel corso dei secoli. II. Il dominio grigione, Milano 1964). Sulla posizione di questo autore sul tema, AUREGGI ARIATTA O., Juristische Aspekte, 2001, pp. 71–72.

17 SCARAMELLINI GUGLIELMO, «Zu den frühen Beziehungen», 2001, pp. 38–39.

18 La data dell’atto è spesso, erroneamente, indicata come 18.2.1513, mentre la data corretta è l’8.2.1513. DELLA BRIOTTA L., Comunità alpine fra Lombardia e Svizzera. La Val San Giacomo (sec. XVI–XVIII), Sondrio, 1979, pp. 13, 17–18, 115–116 (trascrizione dell’atto effettuata da certo cancelliere Corvi presso l’archivio del comune di Isola, istituito nel 1816).

19 L’atto è riportato nella versione tedesca esistente presso la Biblioteca Cantonale di Coira da GIUSSANI A., La riscossa dei Valtellinesi contro i Grigioni nel 1620, Como 1935, pp. 284–286.

20 JECKLIN F., Materialien zur Standes- und Landesgeschichte Gem. III Bünde (Graubünden) 1463–1803, II. Teil: Texte, Basilea 1909, n. 357, p. 74.

21 MANGINI M., «Con promessa e titolo di confederatione». Documenti e forme della memoria della prima fase di governo delle Tre Leghe in Valtellina, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, pp. 67–91.

Valtellina, sollevò un’eccezione sostanziale, negando di essere nelle medesime condizioni giuridiche e allegando prove documentali (fra cui, come vedremo, una copia cinquecentesca dei «Cinque Capitoli») della sua assoluta separazione dalla Valle, giungendo fino all’inservimento – sancito dalle Tre Leghe nel 1563 – del famoso capitolo 319 degli *Statuti*, intitolato «De non habendo communionem cum Valle Tellina», ovvero «Esclusione di un trattamento comune con la Valtellina»<sup>22</sup>.

Sul significato più generale – e cioè esulante la mera questione fiscale bormina – dell’esistenza di questa copia, databile attorno al 1550, torneremo più avanti; ma i suoi contenuti hanno anche altre importanti valenze giuridiche.

L’atto con cui la Comunità di Bormio entra (o rientra, secondo la visione grigione) nello spazio politico curiense e stilato il 7 febbraio 1513 ha delle caratteristiche intrinseche ben diverse dagli altri conosciuti (e cioè quelli del 1513 relativo alla Val San Giacomo e del 1517 concernente l’intera Valchiavenna, ma anche gli stessi «Cinque Capitoli»): esso non richiama l’esistenza di un accordo come gli altri, ma è un atto unilaterale, una concessione da parte del vescovo di Coira e delle Tre Leghe che, dietro supplica dei messi di Bormio («*supplicatione, per nuntios communitatis Burmii nobis oblata continente petitionem confirmationis privilegiorum, statutorum, et antiquarum consuetudinum*»), non può essere soddisfatta al momento per l’assenza del prelato, ma in cui, però, tutto ciò che parrà giuridicamente corretto e degno di considerazione sarà approvato («*omnia quae cognoscentur laudabilia, et de jure servata, confirmabuntur, indubie*»); inoltre, si dà mandato al «*potes-tati nostro praesenti, aut futuro, et officialibus ibidem*» perché operino e amministrino la giustizia secondo i privilegi, statuti e consuetudini finora osservati, in accordo coi «sudditi» (e non «confederati» come scritto negli altri casi) appartenenti alla comunità bormina («*se servare unitim suditis omnibus dictae communitatis Burmij*»)<sup>23</sup>. Non si sa se il perfezionamento dell’atto, rinviato ad altra data, si sia effettivamente compiuto (essendo assente dagli archivi)<sup>24</sup>; ma, in ogni caso la sostanza venne applicata, pur con le complicazioni di una non sempre semplice e facile collaborazione tra podestà grigione (subito nominato, come dice l’atto stesso) e magistrati locali che, dai tradizionali diritti così confermati ma anche dalle innovazioni istituzionali seguite ai fatti del 1512, traevano competenze parzialmente correnti con quelle podestarili (come del resto avveniva anche all’epoca dello stato visconteo-sforzesco)<sup>25</sup>.

Differenze analoghe rispetto al documento destinato a Chiavenna ha anche quello che, nel 1517, conferma a Bormio il privilegio dell’esenzione dai dazi per i beni di uso proprio: la richiesta alla Dieta non è degli «*homines*» di Bormio, ma è avanzata a loro nome dal podestà grigione; inoltre, la concessione avviene non in virtù di «*capitoli convenuti*» (come si dice per la Val San Giacomo nel 1513 e la Valchiavenna nello stesso 1517), ma «*ex tenore iuramenti fidelitatis sua erga nos praestitae, quin etiam ex meritis suis*»<sup>26</sup>. La diversa forma giuridica di questi atti rispetto agli altri citati si spiega col fatto che i Grigioni ritenevano Bormio già facente parte di diritto dello Stato episcopale di Coira, e che dunque fosse tornata «all’ovile»: ne è chiara dimostrazione la lettera di Hertli à Capaul del 21 giugno 1512, sulla quale già si è discusso negli anni Trenta del ’900<sup>27</sup>.

Ma il tenore di questi documenti suggerisce anche il fatto che i Grigioni avessero, certamente e fin dall’inizio, l’intenzione di procurarsi, per così dire, dei sudditi (probabilmente sulle orme degli Svizzeri, che battevano questa strada da tempo), ma, data l’incertezza politica e diplomatica del momento (che raccomandava prudenza e ricerca di consenso), essi avevano la necessità di ottenere, comunque, l’appoggio delle comunità locali.

- 
- 22 SILVESTRI I., «De non habendo communionem cum Valle Tellina» – Le relazioni tra Bormio e la Valtellina nei primi decenni di dominio grigione, in: CORBELLINI A., Hitz F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, pp. 199–213; MARTINELLI L., ROVARIS S. (a cura), *Statuta seu Leges Municipales Communitatis Burmii tam Civiles quam Criminales – Statuti ossia Leggi Municipali del Comune di Bormio Civili e Penali*, Collana storica, 3, Sondrio 1984, pp. 288–289; CELLI R., Longevità di una democrazia comunale. Le istituzioni di Bormio dalle origini del comune al dominio francese, Udine 1984, pp. 117–121.
- 23 GIUSSANI A., La riscossa, 1935, pp. 282–284 (documento rinvenuto presso la Biblioteca Cantonale di Coira).
- 24 SILVESTRI I., Il Comune di Bormio nel primo secolo di dominio grigione, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D. (a cura), Economia e società, 2006, II, pp. 391–393.
- 25 ALBERTI G., Antichità di Bormio descritte dal cav. Gioachimo Alberti, Società Storica Comense, Raccolta Storica, vol. I, Como 1890, pp. 5–9, 26–30, 35–37; BAITIERI S., Bormio dal 1512 al 1620, Bollettino Società Storica Valtellinese, 11, 1957, pp. 71–75; BAITIERI S., Sul «*Mero e Misto Imperio*» di Bormio, Bollettino Società Storica Valtellinese, 12, 1958, pp. 79–81; CELLI R., Longevità, 1984, pp. 95–96, 103, 137–143.
- 26 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Zu den frühen Beziehungen, 2001, pp. 53–54.
- 27 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Zu den frühen Beziehungen, 2001, p. 40.

### 3. Interpretazioni recenti dell'affaire dei «Cinque Capitoli di Ilanz» del 1513

Mi pare che questa sia, sostanzialmente, anche l'interpretazione di Olimpia Aureggi Ariatta nel suo ampio e circostanziato intervento al convegno del 1997, nel quale sostiene che nei capitoli che (anche a suo parere) vennero effettivamente stipulati fra Grigioni e Valtellinesi e Valchiavennaschi l'uso del termine «confederati» (dato anch'esso per certo) richiamasse sì un patto di federazione (*fœdus*), ma *iniquum*, in cui si sanciva cioè «una situazione d'inferiorità di una parte nei confronti dell'altra: il *fœdus* costituiva, in questo caso, lo strumento giuridico per vincolare consensualmente alla parte più forte la più debole, assicurando anche a questa dei vantaggi, ricollegabili, caso per caso, alle diverse situazioni e, comunque, garantendole la *aeterna pax*». Non essendo giunto «né in originale né in copia autentica dell'epoca il testo dei patti», l'autrice non entra nel merito dei loro eventuali contenuti se non «induttivamente, attraverso l'esame delle situazioni» di fatto, ma sostiene che gli «abilissimi giuristi grigioni» avrebbero trovato in tale «antichissimo istituto del diritto romano» (il *fœdus*, appunto) lo strumento col quale conciliare le opposte esigenze dei contraenti: a suo parere, infatti, «la scelta, da parte dei Grigioni, di regolare così i propri rapporti con le genti delle valli dell'Adda e della Mera – che, non avendo opposto resistenza all'occupazione e, quindi, non ritenendosi *bello victae*, si illudevano di trovare ben diversa considerazione – senza dubbio è stata abile, poiché ha consentito di ammattare di legittimità i poteri che la Repubblica Reta intendeva esercitare – e in realtà ha esercitato – sopra gli altri contraenti; tale scelta, in particolare ha consentito di mettere Valtellinesi e Consorti nella situazione, contemporaneamente e contestualmente, sia di «Confederati», in quanto legati ai Grigioni da *fœdus*, sia di «sudditi», poiché il *fœdus* era *iniquum*. Non altrettanto giuridicamente preparati appaiono i Valtellinesi e i loro Consorti», più che per l'accettazione di un patto a loro sfavorevole, «per la erronea interpretazione iniziale dell'appellativo di «Confederati» – con cui a loro si rivolgevano talora i Grigioni – nell'illusoria convinzione iniziale che esso costituisse riconoscimento della loro appartenenza alla Confederazione delle comunità retiche organizzate nella Repubblica delle Tre Leghe»: a suo avviso, invece, ciò non era avvenuto perché Valtellina e Contadi non erano stati formalmente accettati in nessuna Lega esistente né si erano a loro volta federati in un'altra Lega, che peraltro

si sarebbe dovuta confederare alle tre già esistenti. «I termini «Confederati» e «*Sudditi*» con cui i Grigioni si rivolgevano alle genti delle valli dell'Adda e della Mera, non erano dunque antitetici, poiché non indicavano due situazioni diverse e, persino, opposte, ma indicavano giuridicamente i due aspetti di un'unica situazione: le genti dell'Adda e della Mera erano veramente «Confederati» «CON» la Repubblica delle Tre Leghe – e, sia ben chiaro, non in essa – in quanto unite ad essa con *fœdera*, ed erano anche sue «sudditi» poiché i foedera erano *iniqua*»<sup>28</sup>.

Forse pensando proprio a questa incertezza e ambivalenza della posizione giuridica di Valtellina e Contadi rispetto alle Leghe, Martin Bundi (che nota come i Grigioni non avessero esperienza di dominio territoriale, al contrario dei Confederati svizzeri) si chiede perché mai la situazione politica di tali territori non evolse come nel caso di Maienfeld, occupata nel 1509 e divenuta, al contempo, «Herrschaft» sottoposta alle Leghe e membro a pieno titolo di quella delle Dieci Diritture («Kombination von Untertänigkeit mit föderativer Partnerschaft»): almeno finché, nel 1524, le Tre Leghe assunsero una forma statuale più precisa, e modifiche di tal genere divennero più difficili<sup>29</sup>. La risposta, ovviamente, non è facile, e richiederebbe approfondite ricerche per il caso subalpino; Florian Hitz ricorda però come Maienfeld fosse stata confederata alla Lega delle X Diritture nel XV secolo, e come, occasionalmente, i suoi abitanti potessero nominare da sé i propri ufficiali in quanto «mitregierende Herren» del territorio<sup>30</sup>. Ma si può ipotizzare che la diversa evoluzione dipendesse anche dalle diverse condizioni storiche (nel 1512 operano la «Lega Santa» e i riflessi italiani della politica degli Svizzeri) e dai differenti contesti geografici in cui i fatti concernenti i due diversi territori si collocavano, ma anche il diverso peso economico, politico, sociale di Valtellina e Contadi (allora nel momento di loro

28 AUREGGI ARIATTA O., Juristische Aspekte in den Beziehungen zwischen der Republik der Drei Bünde und dem Veltlin und den Grafschaften von Chiavenna und Bormio, in: JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), La fine – Das Ende, 2001, pp. 71–72.

29 BUNDI M., Das Veltlin im Schnittfeld Bündnerischer Verkehrs- und Handelspolitik im 16. Jahrhundert, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, p. 117.

30 HITZ F., Die Vorgänge von 1512/13. Zwischen Kriegsaktion und Staatsbildung, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, p. 53.

massimo sviluppo culturale ed economico) rispetto alla piccola signoria renana: condizioni differenti che spiegano anche l'attenzione, e gli appetiti, ben diversi nei due casi. In effetti, la posta in gioco politica e materiale era infinitamente maggiore nel primo caso rispetto al secondo, e dunque è ben comprensibile che comportamenti degli aventi causa fossero radicalmente diversi nel caso di Valtellina e Contadi rispetto a quello di Maienfeld.

Comunque, non sappiamo se la situazione descritta dalla Aureggi Ariatta corrispondesse, effettivamente e consapevolmente, alle intenzioni iniziali dei Grigioni nei confronti dei territori occupati nel 1512 (né si ha notizia di giuristi retici particolarmente famosi, in quel tempo, che tale soluzione potessero escogitare), oppure se l'interpretazione di tali azioni giuridiche sia ciò che un eventuale pur «abilissimo» giurista del tempo avrebbe potuto avanzare in caso di controversia sulle pretese dei Grigioni su Valtellina e Contadi: il lungo e tortuoso traccheggiare e il comportamento ambiguo di costoro (come si vedrà, apparente riconoscimento della qualità di «confederati», ma evidente volontà di imporre condizioni più o meno velate di sudditanza) sembrano dimostrare che il loro scopo reale fosse proprio quello di imporre il loro dominio, nel modo più pacifico ma anche più conveniente possibile, date le circostanze internazionali del momento del tutto incerte (e dunque le opportunità di espansione territoriale che esse offrivano, ma non potevano ancora garantire).

Quel che si può, peraltro, affermare, è che nelle controversie sulla qualità dei loro diritti su Valtellina e Contadi (che non mancarono certo fin dai primi decenni successivi al 1512), i Grigioni non usarono mai gli argomenti che, secondo Olimpia Aureggi Ariatta, si sarebbero allora potuti usare: si limitarono a battere la via più facile e sicura, evitando di discutere nel merito il patto, la sua forma giuridica e i suoi contenuti reali, e invece negando che il *fædus* fosse mai stato sottoscritto (ciò che richiedeva la sparizione materiale degli atti), e preferendo richiamarsi, da un lato, a un documento come la «Donazione di Mastino Visconti» del 1404, autentica ma del tutto inefficace giuridicamente (come rileva la stessa autrice, si trattava di una donazione condizionata all'aiuto che il prelato curiense avrebbe dovuto prestare per l'ascesa al trono ducale dello stesso Visconti, condizione che mai si realizzò)<sup>31</sup>, ma assai più suggestivo ed esplicito di un patto bilaterale da interpretare e difendere secondo punti di vista soggettivi; dall'altro, riferendosi ai trattati internazionali con la

Francia (1516) e l'Impero (1518), interpretandoli secondo quanto richiesto dai loro interessi politici, peraltro non sempre corroborati dalla lettera dei trattati stessi (diversa, come si vedrà, la questione dell'accordo col Duca di Milano del 1531).

Soltanto dopo avere stipulato il «Capitolato di Milano» del 1639 col Re di Spagna (in quanto Duca di Milano), i Grigioni vedranno definitivamente riconosciuta la loro sovranità su Valtellina e Contadi, giustificando il loro dominio e le sue forme su di essi in termini di consenso internazionale tramite il continuo riferimento a tale trattato<sup>32</sup>.

In proposito, però, si deve registrare anche la posizione sostanzialmente diversa assunta, nel 1997, da Randolph C. Head, il quale riconduce l'intera operazione politica nell'ambito della prassi «feudale»: secondo l'autore americano, infatti, «quando i Grigioni nel 1512 dilagarono a sud, in Valtellina e nei Contadi, si preoccuparono soprattutto di ottenere una promessa di fedeltà dalla popolazione locale, non necessariamente ostile. L'esatto succedersi degli eventi in questo periodo scarsamente documentato non è chiaro ed è diventato oggetto di discussioni polemiche nel tentativo di definire quale tipo di accordo fu stipulato all'inizio tra i Valtellinesi e i Grigioni. D'altra parte, un giuramento di fedeltà era un segno fondamentale di dominio nella pratica e nel pensiero politico del tardo medioevo, che forniva la chiave della legittimazione del governo Grigione in termini feudali. Tutti gli elementi di una forma «ideologicamente» feudale di dominio compaiono in un accordo non datato, risalente al 1513, tra il vescovo di Coira, le Tre Leghe e la Valtellina» (e cioè nei «Cinque Capitoli di Ilanz»). «Nell'instaurare in questo modo l'autorità grigione, i nuovi governanti stavano applicando un precedente ben consolidato in Europa. L'occupazione militare seguita da uno scambio di giuramenti tra i conquistatori e i nuovi sudditi faceva capire al mondo che i nuovi signori si comportavano da signori: assicuravano protezione militare e giustizia ai loro

31 AUREGGI ARIATTA O., Juristische Aspekte, 2001, p. 70.

32 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Die Beziehungen zwischen den Drei Bünden und dem Veltlin, Chiavenna und Bormio, in: Handbuch der Bündner Geschichte. Band 2. Frühe Neuzeit, Coira, 2000, pp. 141–171; Das Ende der Bündner Herrschaft im Veltlin und in den Grafschaften Bormio und Chiavenna 1797. Die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen: Von der Zusammenarbeit zum Abbruch, in: JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), La fine – Das Ende, 2001, pp. 3–12, 3–14.

sudditi in cambio di consulenza e sostegno. Va aggiunto che già nel XIV e XV secolo un esplicito riconoscimento dei privilegi dei sudditi era diventato parte di questo sistema di legittimazione nell'Europa centrale. Chiamare «feudale» questo rapporto significa riconoscere che esso era conforme a una struttura ideologica, largamente accettata, che riguardava i modi in cui il potere politico si concretizzava e veniva accettato. Sebbene i Grigioni nel 1512 si autogovernassero già da qualche tempo, la concezione feudale rimase un aspetto integrante del modo in cui giustificavano e legittimavano la loro esistenza politica, fondata sui privilegi concessi dai loro diversi signori non meno che su mutui giuramenti che si scambiavano»<sup>33</sup>.

E, certamente, la cancelleria episcopale curiense non era seconda a nessuno, in questo campo, con la sua esperienza pluriscolare, nel trattare la materia dei propri domini territoriali (veri o presunti, attuali o potenziali che fossero) con le cancellerie dei maggiori Stati del tempo, Impero in primo luogo, fin dal tempo dei Carolingi!

Ma se rapporti di tipo «feudale» si potevano ancora trovare, ai primi del Cinquecento, nella prassi politica e nella vita sociale grigione (benché ormai avviati, anch'essi, all'esaurimento con la decadenza del potere temporale, oltre che spirituale, del vescovo di Coira), essi non erano certamente presenti nei territori già appartenuti al Ducato di Milano, in cui l'infeudazione di alcune realtà particolari (ad esempio, della Contea di Chiavenna) da parte dei Duchi a soggetti che non vantassero precedenti diritti feudali non rimandava affatto al «classico» feudalesimo medievale, ma a forme, per così dire, di reggimento politico ibrido, in cui le funzioni giurisdizionali, fiscali e talora militari, specifiche degli ufficiali ducali *pro tempore*, erano invece concesse a un nuovo «feudatario» in maniera continuativa: come scrive Giorgio Chittolini, «di fronte ai ben più gravi problemi che il duca di Milano deve affrontare, [...] di fronte insomma all'obiettivo centrale e primario della «conservazione del stato», l'aspirazione all'esercizio di un controllo diretto dell'amministrazione e della giustizia in tutto il territorio passa in seconda linea»; così, «nell'impossibilità di eliminare il particolarismo, l'introduzione del rapporto feudale offre lo strumento giuridico più adeguato per disciplinarlo e per incardinarlo nell'assetto istituzionale dello Stato». Lungi dall'essere strumento di frammentazione dello stato milanese, il nuovo «feudo» è invece strumento di centralizzazione e controllo, in quanto il

duca ne fa, sostanzialmente, uno strumento di controllo, benché indiretto, dal centro<sup>34</sup>.

La funzionalità del sistema feudale proprio dello Stato visconteo-sforzesco, è però ridotta nell'area alpina, in cui la forza della società locale e il radicamento profondo delle istituzioni comunali fanno sì che i nuovi poteri feudali «solo in rarissimi casi funzionano come efficace strumento di mediazione tra principe e comunità. Più spesso mantengono il carattere di strutture artificiali imposte dall'esterno, scarsamente compatibili con le locali forme di organizzazione sociale e politica, e per ciò, spesso, vivacemente contrastate, con una asprezza che ha scarsi riscontri altrove»<sup>35</sup>.

In effetti, anche tali rapporti giuridici erano totalmente fondati sulla prassi e la «cultura pattizia» che caratterizzava la vita politica del Ducato milanese: come sostiene Massimo Della Misericordia, i «capitoli» stipulati fra signore e sudditi (città, borghi, comuni, federazioni di comuni, *terre*, perfino villaggi), e cioè «l'atto con cui gli uomini rinnovavano la propria obbedienza al duca non consistette più in una *fidelitas* unilaterale che condivideva il proprio formulario con le investiture feudali, ma in documenti – le *littere confirmationis* – che comprendevano il riconoscimento degli statuti, delle esenzioni e dei privilegi già accordati e nei quali, dunque, la reciprocità dell'impegno del principe e della comunità diveniva più esplicita»: tanto che molte comunità impegnavano i propri deputati, inviati a giurare fedeltà al signore, a farlo soltanto dopo che costui avesse, a sua volta, giurato i capitoli contenenti le concessioni alle comunità stesse. Benché ciò di solito non

33 HEAD R. C., *Hoheit, Verwaltung, Besitz und der Renaissance-Staat: Die Bündner Herrschaft über das Veltlin, Bormio und Chiavenna aus europäischer Sicht*, in: JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), *La fine – Das Ende*, 2001, pp. 27–40 (citations p. 29).

34 CHITTOLINI G., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 37–100 (citations pp. 71–72).

35 CHITTOLINI G., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, p. 135. Inoltre, DELLA MISERICORDIA M., *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (XIV-XV secolo)*, *Reti Medievali Rivista*, 2004, V, pp. 1–7.

avvenisse, è comunque significativo che queste fossero le istruzioni impartite dai mandanti<sup>36</sup>.

Questa prassi, diffusissima in Lombardia già dal pieno Medioevo, ebbe un momento di auge e di evoluzione anche tipologica durante il periodo della Repubblica Ambrosiana e della successiva ascesa al trono ducale di Francesco Sforza<sup>37</sup>, così che «gli eventi drammatici del conflitto, le trattative che occasionarono e il patrimonio di connessi riconoscimenti che i comuni conseguirono, tracciarono dunque anche un percorso di maturazione politica. Alla fine di quella stagione essi erano diventati capaci di enunciare in modo più esigente un’aspettativa dal significato pregnante circa la forma della dedizione, che condizionava l’obbedienza al prioritario riconoscimento dei diritti acquisiti e all’esaudimento delle aspirazioni dei sudditi e non viceversa»<sup>38</sup>.

Dunque, «tratteggiare un ideale secondo il quale la comunità trova la sua collocazione nello stato come corpo privilegiato, condizione che le consente di far valere di fronte al principe le esenzioni e i precedenti riconoscimenti, di invocare il rispetto del valore della giustizia e di opporre resistenza se questo valore viene calpestato, non significa registrare semplicemente una realtà, bensì elaborarne una rappresentazione» formale. Rappresentazione che, però, non era appannaggio soltanto dei diretti interessati, ma anche dei signori: «anch’essi contaminavano, con pragmatismo e flessibilità, gli elementi della visione tradizionale della sovranità da un lato e gli attributi di un’autorità ducale a vocazione proto-assolutista dall’altro»<sup>39</sup>.

È evidente come tali tradizione giuridica e visione ideologica – più che semplice prassi politica congiunturale – di lunga durata abbia influenzato la visione e l’azione dei Valtellinesi (come di Bormini e Chiavennaschi) nei loro rapporti coi Grigioni, nel 1512 e negli anni successivi.

---

36 DELLA MISERICORDIA M., «Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati disobidenti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in: NUBOLA C., WÜRGLER A. (a cura di – hrsg. von), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV – XVIII. Suppliche, gravamina, lettere. - Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe, Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, Bologna e Berlino 2004, pp. 185 – 189.

37 CHITTOLINI G., Models of Government «from Below» in Fifteenth-Century Lombardy. The «Capitoli di Dedizione» to Francesco Sforza, 1447–1450, in: BLOCKMANS W., HOLENSTEIN A., MATHIEU J. (a cura), Empowering Interactions. Political cultures and the Emergence of the State in Europe 1300 – 1900, Farnham-Burlington 2009, pp. 51 – 63.

38 DELLA MISERICORDIA M., «Per non privarci», 2004, p. 188.

39 DELLA MISERICORDIA M., «Per non privarci», 2004, pp. 214 – 215.

## 4. Nuove posizioni nella storiografia grigione

A queste considerazioni possiamo accostare ciò che Florian Hitz ha sostenuto nell'intervento orale al convegno del 2012, e che è parsa una delle vere novità (un contributo al «salto di qualità» di cui parlavo all'inizio) che esso ha apportato: i «Cinque Capitoli» non sono necessariamente falsi, come ha sostenuto a lungo la più autorevole storiografia grigione, ma non sono neppure ciò che la pubblicistica valtellinese ha sostenuto nei secoli: essi, a suo avviso, sono il frutto di una prassi tipica nella politica tardo-medievale, anche in Italia, per cui la popolazione di un territorio occupato militarmente presta un «Huldigungseid» al nuovo signore, il quale, a sua volta e con atto unilaterale (un «herrschaftliches Schutzversprechen»), riconosceva determinate libertà e prerogative, spesso dietro la presentazione di «Bitte» da parte dei nuovi «sudditi» (come, ricorda lo stesso Hitz, avviene regolarmente dal 1450 con l'insediamento di Francesco Sforza alla testa del Ducato di Milano dopo la parentesi della Repubblica Ambrosiana)<sup>40</sup>.

Ma la revisione storiografica di questo autore non si è limitata a queste considerazioni iniziali: per il contributo pubblicato negli atti ha rivisto completamente la questione, rileggendo criticamente la bibliografia e, soprattutto, la scarsa documentazione coeva (di fatto, la fonte principale è la cronaca di Fortunat Sprecher)<sup>41</sup>, giungendo a conclusioni assai articolate e coerenti, che mettono seriamente in discussione l'assunto della storiografia grigione (nella sintesi italiana, infatti, scrive che «la autenticità non è sicura», non che i «Cinque Capitoli» sono certamente falsi), ma non ne rinnegano affatto le conclusioni fondamentali<sup>42</sup>.

In effetti, la posizione di Florian Hitz è molto chiara e perentoria nell'affrontare analiticamente le due questioni che tanto hanno affaticato la storiografia moderna e contemporanea delle due parti: il «Patto di Teglio» (27 giugno 1512) e i «Cinque Capitoli di Ilanz» (13 aprile 1513). A suo parere, dunque, ciò che avvenne in quelle due occasioni rientra, in maniera del tutto coerente e lineare, in una prassi corrente nell'Europa medievale e della prima Età moderna, allorché si istituiva per la prima volta o si confermava la sovranità di un signore territoriale su una terra, e consistente nella prestazione del *giuramento di fedeltà* da parte dei sudditi, vecchi o nuovi, cui faceva seguito, dietro la presentazione di una *supplica*, la promessa da parte del signore di mantenere o concedere determinate prerogative o «libertà», che

si impegnava a rispettare, quasi come corrispettivo del mantenimento della fedeltà da parte dei sudditi<sup>43</sup>.

L'interpretazione data dallo storico grigione appare assai plausibile e coerente, tanto che egli usa più volte delle espressioni molto perentorie in proposito: «kein Zweifel» (negando la promessa di lega), «ist auszuschliessen» (che il giuramento di Teglio sia tra parti di pari livello, ma che fosse simile a quello che sarebbe stato prestato a Milano il 20 giugno precedente al cardinale Schiner)<sup>44</sup>, «wohl kaum» (per possibilità che l'articolo 2 del capitolato prevedesse l'accoglimento nella Lega, ma solo una collaborazione nell'amministrazione delle terre soggette); «keineswegs» (che i «Cinque Capitoli» stabilissero la stipulazione di una Lega) e così via<sup>45</sup>, con le quali sembra quasi lanciare, simpaticamente, una sfida a smentire le sue argomentazioni.

Ebbene, accettando tale sfida, in maniera altrettanto bonaria, mi pare si possa affermare che i documenti esistenti e inesistenti (sia perché mai esistiti sia perché scomparsi), nonché la loro lettura alla luce della spicua conoscenza sulla prassi «pattista» della politica istituzionale e amministrativa lombarda, facciano intravedere, anche soltanto in filigrana, data la loro carenza e incertezza, una storia un po' diversa da quella testé delineata.

40 Le espressioni citate sono riprese dal dattiloscritto diffuso nell'occasione (e non tutte riportate nel testo a stampa).

41 SPRECHER VON BERNECK F., *Pallas Rhætica*, 1617, p. 12; *Historia motuum*, 1629, p. 270.

42 HITZ F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 37–63. La frase citata è a p. 64.

43 HITZ F., *Die Vorgänge*, 2012, p. 50.

44 In realtà, la storiografia milanese attuale presenta una cronologia e delle modalità di questa dedizione un po' diverse da quelle indicate da Florian Hitz e riprese dalla lettera di Ulrich Zwingli (che, peraltro, nel brano riportato non cita lo Schiner: HITZ F., *Die Vorgänge*, 2012, p. 42): il 5 giugno l'esercito della Lega Santa entra a Cremona, dove è accolto con grida di giubilo («Julio», «Ecclesia», «Liga», «Duca»); il 12.6 entra a Lodi, da dove parte una richiesta a Milano, già abbandonata dai Francesi, di adesione alla Lega; dopo qualche tentennamento e relative velate minacce dai collegati, Milano accetta, così che il 20.6 entra in città Ottaviano Sforza, vescovo di Lodi e fratello del Moro, il quale (e non Schiner, che in quel momento è a Pavia) ottiene la dedizione dei Milanesi. Il cardinale Schiner entra, invece, in città il 12.12 dello stesso anno, accompagnando il giovane duca, al quale è stato concesso il trono di Milano (FRANCESCHINI G., *Le dominazioni francesi e le rivendicazioni sforzesche*, in: *Storia di Milano. VIII. Tra Francia e Spagna (1500–1535)*, Milano 1957, pp. 126–132).

45 HITZ F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 49, 50, 52, 53...

Peraltro, sono ben consapevole che in una tematica così complessa sia impossibile giungere a dire l'«ultima parola», ma sono anche convinto che ogni passo fatto su questa strada, ogni interpretazione fondata su basi solide e incontestabili, contribuisca a delimitare il campo degli studi, a ridurne la complessità e la complicazione, ad avvicinare una «verità» che sarà sempre parziale e discutibile, e tuttavia meno incerta, a preparare dei piani di discussione condivisi, sui quali l'eliminazione di varianti o ipotesi alternative consente lo sviluppo di un dibattito fra parlanti lo stesso linguaggio storiografico, se non la stessa lingua (come capita spesso nel nostro caso).

A mio avviso, comunque, la questione fondamentale non è tanto avvalorare l'inesistenza dei patti mediante l'accertamento dell'inosservanza delle clausole contenute nei «capitoli» (come sembra proporre F. Hitz), inosservanza certa, di cui si è ben consci (con l'eccezione, forse, di alcuni momenti o episodi degli anni fino al 1515); la questione fondamentale è invece quella di verificare se, nonostante tale stato di fatto, i patti fossero effettivamente stati sottoscritti, come alcune evidenze di varia natura (di alcune ho scritto già nel 1995 e altre sono emerse ora) parrebbero avvalorare, e quali ne fossero gli eventuali contenuti.

Perché queste mie considerazioni si possano effettuare – e comprendere da parte del lettore –, però, è necessario affrontare la questione dell'autenticità dei «Cinque Capitoli di Ilanz», sulla quale insiste, giustamente, Florian Hitz<sup>46</sup>, e su cui si tornerà estesamente più avanti.

Un'ulteriore riprova della netta distinzione fra le varie realtà istituzionali subalpine coinvolte è il fatto che in tutto questo mio saggio, superata l'analisi dei primi anni in cui si afferma il nuovo regime politico-istituzionale, si parli quasi soltanto di Valtellina propriamente detta (che ormai ha quasi inglobato politicamente la Giurisdizione di Teglio), poiché è in questo ambito istituzionale che si manifestano i problemi politici maggiori e più critici, anche a causa del suo peso territoriale, demografico, sociale, economico. Per quanto concerne la Valchiavenna, infatti, la maggior parte delle informazioni (e degli studi) oggi disponibili è relativa alla questione confessionale<sup>47</sup> e alle condizioni economiche e sociali<sup>48</sup>, mentre delle vicende politico-istituzionali precedenti il 1620 non si sa quasi nulla (che ciò si debba al saccheggio degli archivi avvenuto in epoca giacobina o perché non fossero sorte questioni politiche particolarmente spinose al tempo dell'occupazione); a Bormio, invece,

assente la questione religiosa, l'attenzione era dedicata soprattutto agli equilibri politico-istituzionali fra poteri locali e sovrani esterni (ma non in un clima apertamente conflittuale come nel caso valtellinese, bensì tramite il perseguitamento di equilibrati compromessi, così da evitare scontri aperti), ma anche alla ridefinizione dei rapporti di forza e istituzionali fra Terra Mastra e Valli<sup>49</sup>.

46 HIRTZ F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 53–54.

47 Oltre agli studi già citati nella nota 6, GIORGETTA G., *Le comunità riformate in Valchiavenna*, in: JÄGER G., PFISTER U. (a cura), *Konfessionalisierung*, 2006, pp. 139–162.

48 Mi permetto, qui, di rimandare ai miei studi su questi temi, che hanno cercato di illustrare come Chiavenna (e Piuro, finché esistette) divenne, nel periodo grigione, un rilevante (forse il più rilevante) centro economico dell'area: SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Forastieri a Chiavenna nel Settecento*, Clavenna, XXIX, 1990, pp. 179–214; *Le strade chiavennasche ed il problema dei transiti internazionali durante l'età napoleonica*, Clavenna, XXXI, 1992, pp. 193–233; *La Strada Priula: un nuovo itinerario nella viabilità transalpina dell'età moderna*, in: BORIANI M., CAZZANI A. (a cura), *Le strade storiche un patrimonio da salvare*, Milano 1993, 219–227; *Protestanti a Chiavenna nel Settecento. Prime indagini demografiche, economiche e sociali*, Clavenna, XXXIII, 1994, pp. 151–219; *Note sul filatoio da seta di Chiavenna (1712–1809)*, Clavenna, XXXV, 1996, pp. 99–120; *Der Pündtner London: commercio, finanza e manifattura nel borgo e nel contado di Chiavenna nei secoli XVI–XIX*, in: FONTANA G. L., LEONARDI A. e TREZZI L. (a cura), *Mobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età moderna e contemporanea*, Milano 1998, pp. 239–268; *Composizione societaria, consistenza economica e raggio d'azione della compagnia commerciale di Guglielmo e Aloigi Vertemate attraverso i resoconti finanziari (1589–1594)*, Clavenna, XL, 2001, pp. 47–70; *Le strade del Chiavennasco*, in: SCARAMELLINI G. e ZOIA D. (a cura), *Economia e società*, 2006, II, pp. 250–286).

49 CELLI R., *Longevità*, 1984, pp. 18–19, 97–98, 120–126, 140, 144; BAITIERI S., *Sul «Mero»*, 1958, pp. 81–91; GOBETTI A., *Le istituzioni vicinali*, 1995, in: GAIASCHI M., GOBETTI A., PALAZZI TRIVELLI F., SILVESTRI I., TAGLIETTI N., *Storia di Livigno dal Medioevo al 1797*, coordinatore F. PALAZZI TRIVELLI, Raccolta di studi storici sulla Valtellina, XXXII, Sondrio e Villa di Tirano 1995, vol. II, pp. 643–644, ricorda come le Valli riescano a stabilire dei rapporti diretti con i Grigioni, saltando la mediazione della Terra Mastra, e ciò riesce in specie a Livigno, che agisce «in funzione dell'ampliamento della sua autonomia e dei suoi privilegi».

**Parte seconda.**  
**I fatti del '500: evidenze documentarie e tradizioni storiografiche**

**b. L'insofferenza verso il dominio francese e i contrasti interni alla Valtellina**

L'occupazione delle valli avviene dopo grandi disordini e sofferenze per le popolazioni locali durante il breve dominio francese<sup>50</sup>: dunque i sudditi del ducato trovano vantaggioso il cambio di governo, dimenticando, per così dire, le tensioni coi Grigioni del XV secolo, che si erano manifestate con continui scontri, fino alle gravissime incursioni del 1486 in Valchiavenna e del 1487 a Bormio e in Valtellina<sup>51</sup>, che, nate in un contesto politico internazionale complesso (quasi il prodromo dei fatti del 1512, col coinvolgimento in un'alleanza anti-milanese di Stato pontificio, Confederati svizzeri e Grigioni)<sup>52</sup>, non avevano avuto, però, immediate conseguenze politiche, ma mostrato la debolezza militare e l'ancor maggiore arrendevolezza del potere ducale sul fronte settentrionale: circostanze di cui i Grigioni non mancheranno di approfittare negli anni seguenti.

Questi problemi si assommavano ai contrasti fra i tradizionali partiti politici dei «guelfi» (filo-francesi, presenti soprattutto sul versante retico e nella bassa valle, fino a Sondrio, alla cui testa erano i Beccaria) e dei «ghibellini» (partigiani di Visconti e Sforza, presenti soprattutto nella medio-alta valle e sul versante orobico, i cui maggiori rappresentanti erano i Quadrio e i Venosta), attivi dal XIV secolo, ma ancora esistenti nel XVI<sup>53</sup>.

Durante l'occupazione francese hanno il sopravvento i «guelfi», mentre i «ghibellini» sono in gravi difficoltà; cacciati i Francesi, la situazione si rovescia: ora sono i ghibellini a occupare le posizioni di comando e prestigio: compatibilmente con le analoghe mire dei Grigioni (che tendono a ricoprire essi stessi le magistrature locali), e l'antica vicinanza del vescovo di Coira al partito guelfo valtellinese (uno dei maggiori esponenti dell'élite grigione dei primi del Cinquecento come Rudolf von Marmels era figlio e coniuge di due donne di casa Beccaria di Sondrio)<sup>54</sup>.

Qualcosa di analogo avviene a Chiavenna, dove non esistono più le fazioni tradizionali, ma non mancano gruppi di interesse e consorterie famigliari (e non sempre i casati ghibellini sono filo-milanesi): forse i Pestalozzi incarcerati dai Francesi negli ultimi anni di dominio, furono fra coloro che, per il cronista chiavenn-

asco Abbondio Mascarànic del primo '600, avevano chiamato i Grigioni a Chiavenna<sup>55</sup>.

La presenza di «guelfi» e «ghibellini» nella Valtellina del Cinquecento non è, però, un curioso anacronismo proprio di un'area apparentemente marginale all'inizio dell'Età moderna; secondo Massimo Della Misericordia all'interno della «pulviscolare microconflittualità che opponeva proprietari fondiari e coltivatori, creditori e debitori, vicini», oltre alle famiglie principali e ai capi fazione concorrenti, quello tra partiti politici non era l'unico «fronte di contrapposizione»; anzi, rispetto alla rivalità interna alle fazioni, «la divisione fra guelfi e ghibellini non appare come la polarità di base della conflittualità locale», ma «piuttosto come una distinzione tra due aree di influenza e di autogoverno che», talora, «sembrano in grado di coesistere» pur fra tensioni, contribuendo alla formazione di un «pur delicato

---

50 Ricordo qui soltanto il racconto assai circostanziato di GIUSEPPE ROMEGLI, *Storia della Valtellina e delle già Contee di Bormio e Chiavenna*, Sondrio 1834, vol. I, pp. 304–307; ALBERTI G., *Antichità*, 1890, pp. 20–21; CROLLALANZA G. B., *Storia del Contado di Chiavenna*, Milano 1867, pp. 153–156.

51 Molto documentato su tutti i fronti implicati nel conflitto è il saggio di JECKLIN F., *Die Wormserzüge der Jahre 1486/87. Ein Beitrag zur Geschichte des Veltlins*, Jahresbericht der historisch-antiquarischen Gesellschaft Graubünden 1897, pp. 130 (estratto), documenti pp. 77–128; KIND C., *Der Womserzug 1486 und 1487*, Archiv für Schweizerische Geschichte, 17. Band, 1871, pp. 23–43; inoltre BESTA, *Storia*, 1955, I, pp. 433–438; SCARAMELLINI GUIDO, *Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna*, Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna, 15, Chiavenna 2000, pp. 21–27, 337–339 (documenti).

52 JECKLIN F., *Die Wormserzüge*, 1897, pp. 7–9; 78–82 (lettere di papa Innocenzo VIII al vescovo di Coira e al Beccaria, 23.11.1478–30.1.1486); HIRZ F., *Die Vorgänge*, 2012, p. 39.

53 CAVALLARI U., LEONI B., *Le cronache del Silva e del Merlo. II*, Bollettino Società Storica Valtellinese, 14, 1959, p. 30.

54 HIRZ F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 47–48.

55 SALICE T., Rodolfo Marmorera primo governatore della Valtellina (1515), *Bollettino Società Storica Valtellinese*, XXXVI, 1983, pp. 171–172, 178; inoltre, SCARAMELLINI L., *La cronaca Mascarànic del 1629*, Clavenna, XXII, 1983, p. 61. Del resto, le manifestazioni apertamente pro-grigioni dell'oste chiavennasco Andrea Pestalozzi, nel 1485, lo avevano esposto al rischio di gravi sanzioni da parte della giustizia ducale (BESTA E., *Storia*, 1955, I, p. 427).

equilibrio, che nella maggior parte dei casi aveva una funzione stabilizzante della convivenza in valle»<sup>56</sup>.

A causa dell'appartenenza ai due partiti fortemente localizzata sul territorio, esistevano comuni istituzionalmente «guelfi» e comuni «ghibellini», raggruppati in aree compatte, in cui i contrasti si manifestavano soprattutto nelle aree di contatto; ma il ruolo dei comuni definisce «in modo peculiare per la Valtellina» anche il «grado di partecipazione popolare alla politica delle fazioni e dell'eventuale elaborazione, da parte appunto popolare, di programmi politici concorrenti con la logica degli schieramenti»<sup>57</sup>. Dunque, non folcloristica arretratezza di un'area marginale, ma un sistema di governo collaudato nei secoli e capace, per tutto il Quattrocento, di garantire una certa autonomia alla società locale anche rispetto ai poteri dominanti, e capace anche di «garantire piuttosto che pregiudicare le condizioni della convivenza»<sup>58</sup>.

Situazione che dal XV si protrae anche nel secolo seguente, pur con assai minore significato e decrescente incisività: conseguenza negativa del sistema, peraltro, è la costante contrapposizione che si manifesta tra comuni e tra aree geografiche, e che permane lungamente nel tempo.

### c. *L'invasione del 1512, effetto di un'operazione di alta politica internazionale*

Così, quando i Grigioni, nell'ambito della Lega Santa, in accordo con gli Svizzeri e su sollecitazione di Venezia, entrano in Bormio, Valtellina e Valchiavenna, hanno probabilmente già stipulato degli accordi (o almeno dei *pour-parler*) con gli oppositori dei Francesi (soprattutto «ghibellini»?).

Si conosce già il ruolo che Abbondio Mascaràno attribuisce ai Pestalozzi nella chiamata dei Grigioni a Chiavenna, mentre l'atto di aggregazione alle Leghe del 27 giugno 1512 (il cosiddetto «Patto di Teglio») si compie forse in quella località per la presenza dei Besta (la cui reale tendenza filo-grigione non è però certa)<sup>59</sup>.

L'invasione dei Grigioni non è dunque un «colpo di testa» (come non lo erano state le spedizioni del 1486-87), ma un'operazione programmata a vari livelli geopolitici e perciò assai complessa anche militarmen-<sup>60</sup>: la presenza a Tirano del cardinale Matthäus Schiner (vescovo di Sion/Sitten, legato pontificio e mediatore fra Svizzeri e potentati italiani, era a Coira per organizzare l'armata per la spedizione in Italia), dimostra che

essa fosse preparata e organizzata ad alto livello, forse coinvolgendo anche esponenti dell'élite locale, per verificare le possibilità di transito nella valle o per preparare il terreno alla discesa delle truppe grigioni. Giuseppe Romegialli ritiene improbabile che ci sia stato un accordo o un trattato preventivo (come pensava invece Francesco Saverio Quadrio), mentre è convintissimo, al contrario, dell'esistenza dei successivi «Cinque Capitoli»<sup>61</sup>.

### d. *Resistenze nei confronti dei Grigioni e relative reazioni*

Sembra certo, dunque, che almeno parte della popolazione locale abbia accolto i Grigioni con favore, se non perfino come dei liberatori (secondo Fortunat Sprecher, al grido di «Viva Grisoni»)<sup>62</sup>; altri, invece, avrebbero preferito il dominio francese, probabilmente come argine alle prevaricazioni dei loro nemici (specialmente

56 DELLA MISERICORDIA M., *Dividersi per governarsi: fazioni, famiglie aristocratiche e comuni in Valtellina in età viscontea (1335-1447)*, Società e storia, XXII, 1999, n. 86, pp. 746-748.

57 DELLA MISERICORDIA M., *Dividersi*, 1999, p. 758.

58 DELLA MISERICORDIA M., *Dividersi*, 1999, pp. 756-757, 766.

59 In quel momento, però, a Teglio non erano presenti dei personaggi appartenenti alla famiglia Besta di rilievo politico (Azzo I era morto nel 1508, e gli sopravviveva il piccolo Azzo II) tale da promuovere l'operazione del 1512; d'altra parte, non si sa con certezza se i Besta fossero guelfi o ghibellini (GIUSEPPE VINCENZO BESTA, *Teglio e la sua comunità. Notizia e origine delle famiglie che per opulenza o per eventi si segnalarono*, Bollettino Società Storica Valtellinese, 16, 1962, p. 154, che scrive ai primi del XIX secolo, ritiene che fossero guelfi, mentre PALAZZI TRIVELLI F., *I Besta Azones di Teglio*, Bollettino Società Storica Valtellinese, 39, 1986, pp. 48-49, li ritiene più probabilmente ghibellini). Paradossalmente, però, questa posizione politica intermedia potrebbe aver consentito alla famiglia tellina di giocare un ruolo mediano tra partiti, e dunque apparire ai Grigioni assai utile per il futuro equilibrio politico del territorio (e, in effetti, Carlo I, figlio di Azzo II, sposerà Anna Travers, appartenente alla più facoltosa famiglia grigione del tempo, mentre il suo fratello Pietro Martire Guicciardi avrebbe sposato Maria Salis vedova Travers; numerosi sono peraltro i matrimoni dei membri delle famiglie Besta e Guicciardi, specie fra gli aderenti alla Riforma, con esponenti di importanti schiattate grigioni: PALAZZI TRIVELLI F., *I Besta*, 1986, pp. 99-102).

60 HITT F., *Die Vorgänge*, 2012, p. 39.

61 ROMEGIALLI G., *Storia*, 1834, I, 308-310; QUADRI F. S., *Dissertazioni*, 1960, vol. I, p. 352.

62 SPRECHER À BERNECK F., *Historia motuum*, 1629, p. 12.

i «ghibellini»). In effetti, la propensione filo-francese di una parte della popolazione valtellinese appare chiara dall'episodio in cui i comuni di Traona e Caspano, nel 1515, dopo la vittoria di Francesco I a Marignano sui ducali (appoggiati da forti contingenti svizzeri e grigioni), proclamarono nuovamente la loro fedeltà alla Francia, rinnegando il recente accordo con le Leghe. Interessante è la ricostruzione del Lavizzari, che conferma il malcontento di una parte dell'aristocrazia valligiana: alla rioccupazione delle Tre Pievi da parte dei Francesi, molti nobili valtellinesi, in particolare delle aree guelfe, «mal soddisfatte del presente popolare governo», e certe di migliori opportunità in un regime monarchico, proclamarono la fedeltà alla Francia e abbatterono le insegne delle Leghe. Però, «la condizione vantaggiata sotto la Rezia, la fresca memoria della tirannia francese e le assistenze vigorose promesse da' dominanti contro d'ogni novità lusinghevole» fecero sì che il Consiglio di Valle assicurasse alle Leghe «fede immutabile» e chiedesse aiuti contro l'eventuale invasione francese.

Vedendosi però richiedere truppe in appoggio a quelle grigioni per la riconquista dei territori lariani, i Valtellinesi risposero esser «tenuti alla difesa sol di sé stessi, ed all'annuo censo dei mille fiorini», fissati dai «Capitoli di Ilanz»<sup>63</sup>. L'autore non fa cenno né alla successiva azione militare grigionese in rappresaglia della renitenza valtellinese di cui parla invece il coeve Stefano Merlo<sup>64</sup>, né al tentativo di resistenza dei comuni del Terziere di Mezzo, né alla successiva sconfitta e imposizione di una taglia come punizione della ribellione; ma la dinamica di quei fatti illustra, una volta di più, lo scarto che esiste tra la visione che i Valtellinesi hanno di se stessi e della loro forza rispetto alla realtà, e ne mette in mostra le divisioni interne e la debolezza politica e militare.

Questi episodi, costituiscono, dunque, per i Grigioni, dei segnali di grande importanza: in primo luogo che l'adesione di una parte almeno della società valtellinese non è né convinta né sincera, e dunque il possibile sbocco confederale del rapporto politico (allora, almeno a mio parere, non ancora escluso dall'incertezza politica internazionale) è reso assai più problematico, se non impossibile; ma l'episodio è anche l'occasione per saggiare la volontà e la capacità di reazione e resistenza dei Valtellinesi di fronte a richieste, legittime o meno: una volta verificatane l'assenza di coesione e lo scarso vigore militare, i Grigioni si rendono conto, probabilmente, di poter forzare, senza gravi conseguenze, il rapporto verso una totale dipendenza politica (che pro-

prio in quegli anni sta prendendo forma, come del resto mostra la tempistica di quegli avvenimenti cruciali)<sup>65</sup>.

È sempre difficile conoscere quali fossero le reali aspirazioni o propensioni delle popolazioni locali (e specialmente dei ceti popolari): se infatti le classi dirigenti riescono a trasmettere le loro scelte politiche e i contenuti delle loro «ideologie», per il resto della società ci si deve accontentare di ciò che altri – spesso con interessi radicalmente diversi dai loro – ad essi attribuiscono: la loro visione è sempre mediata dai notabili o dai funzionari ducali, che non si sa quanto riflettano realmente gli stati d'animo e le aspirazioni dei loro amministrati. Pare, nella seconda metà del Quattrocento, che i funzionari locali esprimano, di solito e in maniera probabilmente realistica, le preoccupazioni di élite e gente comune, mentre quelli centrali siano più attenti a non provocare scontri con gli aggressivi vicini (lungo tutto il perimetro del Ducato, e non solo verso i Grigioni), e pertanto minimizzino i pericoli provenienti dall'esterno, raccomandando moderazione e, spesso, acccondiscendenza verso azioni altrimenti inaccettabili, e non di rado suscitando sconcerto o reazioni negative in chi deve poi gestire situazioni diplomatiche o militari difficili, o subire torti e soprusi facendo buon viso a cattivo gioco: come avviene regolarmente nelle valli retiche meridionali nel secondo Quattrocento<sup>66</sup>.

63 LAVIZZARI P. A., *Storia*, 1838 (1716), I, pp. 151–153; ROMEGLI G., *Storia*, 1834, vol. II, pp. 26–28.

64 Tali fatti sono ricordati anche nella cronaca cinquecentesca di Stefano Merlo, che però non cita il carattere filo-francese della rivolta della Squadra di Traona, né questa come causa della repressione dei Grigioni (CAVALLARI U., LEONI B., *Le cronache*, 1960, pp. 18–19).

65 L'investitura di Rodolfo Marmorera, ritenuta dai Valtellinesi non coerente coi «Capitoli di Ilanz», è del 27 marzo 1515; la rivolta di Traona di settembre, la richiesta di fondi e uomini per la spedizione alle Tre Pievi da parte delle Leghe del 27 novembre; la rappresaglia contro Sondrio del 4 dicembre. HIRTZ F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 59–61.

66 SCARAMELLINI GUIDO, I Grigioni a fine '400 nella considerazione delle autorità milanesi e delle popolazioni di Valtellina e Valschiavenna, in: CORBELLINI A., HIRTZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, pp. 15–35.

## e. Interventi di modernizzazione nella società valtellinese nella prima metà del Cinquecento

Peraltro, nonostante agiscano viepiù apertamente come dominatori e non come «confederati», i Grigioni guadagnano consensi favorendo alcune istanze locali contro altre: ad esempio, confermano la separazione della Giurisdizione di Val San Giacomo da quella di Chiavenna (concessa nel XV secolo, in quanto i rapporti fra i due enti non erano mai stati pacifici)<sup>67</sup>; decisione analoga, benché corredata da minore autonomia, è applicata a Livigno (conferma della limitata giurisdizione civile del tribunale locale, presieduto dal «mistrale» in qualità di luogotenente del Podestà di Bormio, concessa dagli Sforza nel 1480, e ampliata nel 1538)<sup>68</sup>.

Ma una svolta modernizzante alla gestione della cosa pubblica in Valtellina e Contadi fu soprattutto la revisione e pubblicazione a stampa degli Statuti di Valtellina e Teglio (in latino nel 1531 e italiano nel 1548–9), Chiavenna e Val San Giacomo (1538–39), Bormio (nel 1515, e poi, con ulteriori revisioni, nel 1560 e 1563)<sup>69</sup>, nonché la realizzazione del nuovo estimo catastale (relativo ai soli beni immobili) accompagnata dall'abolizione delle esenzioni fiscali che avvantaggiavano le maggiori famiglie aristocratiche (1531)<sup>70</sup>: svolta che avrebbe potuto costituire un'occasione (mai colta appieno) di regolarità, trasparenza, equità nei rapporti fra poteri pubblici e individui, fra privati grigioni e popolazione locale, tra appartenenti a ceti sociali diversi.

È sulla base di tali considerazioni che Martin Bundi<sup>71</sup> e Diego Zoia<sup>72</sup> affermano che il primo periodo di dominio grigione nelle valli retiche meridionali avesse presentato numerosi aspetti positivi, accanto a quelli negativi, sui quali ha sempre insistito la storiografia valtellinese (in particolare sulla mala amministrazione della giustizia, su cui si tornerà più avanti)<sup>73</sup>.

Probabilmente è in questo periodo che, rispetto ai vecchi «signori locali e capi-fazione», avviene il processo di affermazione economica, sociale, politica di un ceto di «maggiorenti di estrazione sociale inferiore», i quali, in veste di «nuovi mediatori legarono la propria fortuna alle istituzioni federali, di cui monopolizzarono le cariche», rafforzando così il ruolo politico dell'Università di Valtellina e delle altre aggregazioni sovra-comuni, «che divennero le uniche interlocutrici delle autorità centrali e soppiantarono nelle loro funzioni» i partiti guelfo e ghibellino<sup>74</sup>. Questa contrapposizione, in effetti, decade e perde senso per l'affermazione dei Terzieri (e delle al-

tre giurisdizioni), nelle quali non contano più tanto i capifazioni coi loro seguiti clientelari, ma le capacità giuridiche di questa recente élite di rapportarsi alla nuova situazione politico-istituzionale in cui l'abilità causidica conta molto più (in tempi normali!) della possibilità di mobilitare, anche militarmente, i propri seguaci (cosa che, invece, nelle Leghe avverrà ancora, regolarmente,

67 DELLA MISERICORDIA M., *La val San Giacomo sotto la signoria dei Balbiani conti di Chiavenna (XV secolo)*, in: SCARAMELLINI GUIDO (a cura), *Il Comune unico di val San Giacomo. Atti del Convegno per l'80° centenario del Comune unico di Val San Giacomo, Raccolta di studi storici sulla Valchiavenna*, XIX, Sondrio 2007, pp. 91–100.

68 SILVESTRI I., *Le istituzioni medievali*, p. 74 (per il 1480); Id., *L'età moderna*, pp. 106–107, 109, 111–113 (per le vicende successive); il testo latino è in: *Appendici documentarie*, doc. III, pp. 975–985, in: GAIASCHI M., GOBETTI A., PALAZZI TRIVELLI F., SILVESTRI I., TAGLIETTI N., *Storia di Livigno*, 1995.

69 BATTIERI S., *Bormio, 1957, Sul «Mero»*, 1958; MARTINELLI L., ROVARIS S. (a cura), 1984; ZOIA D., 1997, 1999, 2001, nonché *Gli ordinamenti*, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO e ZOIA D. (a cura), *Economia e società*, 2006, vol. I, pp. 91–94, 104–106. Celli R., *Longevità*, 1984, pp. 99–100.

70 ZOIA D., *Estimi e carte in Valtellina dal Quattrocento al Settecento*, Archivio Storico Lombardo, CXXIX, 2003, pp. 287–330. Le grandi famiglie esenti erano anche quelle dei maggiori proprietari terrieri (Quadrio, Venosta e Beccaria), con evidenti ricadute negative sul resto della popolazione (p. 292); Gli estimi, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO e ZOIA D. (a cura), *Economia e società*, 2006, I, pp. 135–156. ZOIA D., *La «Luna di miele» tra Grigioni e Valtellinesi nei primi decenni del Cinquecento. Le relazioni istituzionali*, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, p. 148.

71 BUNDI M., *Das Veltlin*, 2012, pp. 115–137.

72 ZOIA D., *La «Luna di miele»*, 2012, pp. 139–161.

73 FÄRBER S., *Die Bündner Führungsschicht und der Verlust des Veltlins sowie der Grafschaften Bormio und Chiavenna*, in: JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), *La fine – Das Ende*, 2001, pp. 15–23; FÄRBER S., *Die Landesreform von 1603. Vergeblicher Versuch, die Korruption in der Verwaltung der Untertanenlande zu unterbinden*, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura – hrsg. von), 1512, 2012, pp. 163–187.

74 DELLA MISERICORDIA M., *La «coda» dei gentiluomini. Fazione, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale: il caso della montagna lombarda durante il dominio sforzesco*, in: GENTILE M. (a cura), *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2005, pp. 374–375.

anche tramite l'istituzione del *Fähnlilupf*, che spesso dava adito all'insediamento di uno *Strafgericht*)<sup>75</sup>.

Di questa nuova situazione (e spirito anti-fazioso) è espressione politico-culturale, secondo Massimo Della Misericordia, la cronaca di Stefano Merlo, che «decreta la totale scomparsa delle fazioni dalla scena politica locale del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento. [...] i guelfi, i ghibellini e le grandi famiglie che guidavano gli schieramenti non hanno più nessun ruolo; la concezione stessa di un'azione politica articolata sui due livelli dei *capites* e dei *sequaces* cede il passo al protagonismo dei comuni e degli organismi federali dei terzieri e della valle»<sup>76</sup>.

Queste azioni, comunque violente nella forma se non sempre nei contenuti, provocano spesso la contrarietà dei magnati grigioni, che erano scavalcati dall'azione popolare, spesso fomentata dai predicatori riformati più radicali, i quali, non partecipando alle Diete, le condizionavano dall'esterno, perseguiendo obiettivi spesso divergenti da quelli delle famiglie più importanti (la più alta aristocrazia con influenza sovra-regionale, e cioè il «Führungsschicht 1», ovvero «die 15 bedeutendsten, nicht nur einen herausragenden Vertreter aufweisenden aristokratischen Bündner Familien mit überregionalem Einfluss»)<sup>77</sup>.

Questo è ciò che avviene, ad esempio, col tribunale speciale di Thusis del 1618, mediante cui i rappresentanti più radicali del partito filo-veneto mettono fuori gioco, per qualche tempo, i maggiori esponenti di quello filo-spagnolo, cattolici e riformati, aristocratici e «uomini nuovi»<sup>78</sup>.

Gli appartenenti a questo ceto di *homines novi* valtellinesi svolsero nei fatti del XVII secolo, nei quali alcuni di essi (provenienti dagli ambienti giuridici, ma anche mercantili e alberghieri) ebbero un peso socio-politico rilevantissimo, forse non ancora paragonabile a quello delle grandi schiatte nobiliari (Quadrio, Paravicini, Castelli, Vicedomini, Venosta, Besta, Guicciardi, Lavizzari...), ma certo dalla amplissima e progressiva influenza e capacità d'azione<sup>79</sup>.

E questo è anche il momento in cui entra in crisi quell'embrione di «alliance de classe» di cui parlava Jon Mathieu<sup>80</sup>, che non sarà del tutto cancellata, ma verrà progressivamente confinata entro la sfera della solidarietà confessionale: cattolici con cattolici, riformati con riformati, ognuno dei due gruppi sarà sempre più chiuso al proprio interno e incapace di comunicare con l'altro (fino al terribile epilogo del 1620, quando anche i legami superstiti vennero troncati sanguinosamente)<sup>81</sup>.

Accennavo ai «tempi normali» in cui le competenze giuridiche consentono a questo nuovo ceto di assumere un ruolo importante (se non già di guida effettiva) nella società valtellinese: in tempi eccezionali, invece, come nell'insurrezione del 1620, si riafferma – per l'ultima volta – il ruolo dei proprietari terrieri di matrice feudale, i quali possono mobilitare i «loro» contadini e clienti, non più in qualità di capi-fazione come in passato, ma di «signori locali» (come dice Massimo Della Misericordia) e di detentori del potere reale (a fondamento economico), mettendo a disposizione della politica la massa di manovra dei loro dipendenti necessaria a forzare la situazione e realizzarne gli intenti. Proprio negli anni dell'insurrezione e dell'apparente autonomia valtellinese sotto l'egida spagnola, avviene la saldatura definitiva fra i due ceti dell'élite locale: nuovi «notabili» e vecchi

75 Su *Fähnlilupf* e *Strafgericht*, vedi *Handbuch der Bündner Geschichte*, vol. II, 2000, Glossar, p. 262. Esercitando essi «sowohl die gesetzgeberische wie die Strafgewalt», superavano il potere degli organismi politici normali, ponendo gravi problemi nell'esercizio del potere, perché gli organi preposti potevano essere sottoposti ad azioni violente, in grado di condizionarli o di rovesciarne le decisioni, anche se prese correttamente: HEAD R. C., *Die Bündner Staatsbildung im 16. Jahrhundert: zwischen Gemeinde und Oligarchie*, in: *Handbuch der Bündner Geschichte*, vol. II, pp. 94–96, 102; inoltre, FÄRBER S., *Politische Kräfte und Ereignisse im 17. und 18. Jahrhundert*, in: *Handbuch der Bündner Geschichte*, vol. II, pp. 124–126.

76 DELLA MISERICORDIA M., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Collana Storia Lombarda – Studi e Ricerche, n. 16, Milano 2006, p. 795.

77 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 175–176, specie note n. 33 e 34.

78 Sul più famoso *Strafgericht* della storia grigione, Tognina P., *Il tribunale penale di Thusis (1618) e la morte di Nicolò Rusca*, in: DELLA FERRERA P. C. (a cura), Nicolò Rusca: «Odiate l'errore, amate gli erranti», in: *Relazione d'esercizio 2000/ Banca Popolare di Sondrio (Suisse)*, [a. 5] (2000), Lugano 2001, pp. 69–77; FÄRBER S., *Politische Kräfte*, in: *Handbuch der Bündner Geschichte*, vol. II, pp. 129–131.

79 SCARAMELLINI GUGLIELMO, *L'economia mista*, 2006, pp. 221–222, 230–233.

80 MATHIEU J., *Considerazioni sul dominio grigione in Valtellina e Valchiavenna*, Clavenna, XXIX, 1990, p. 228.

81 Ad esempio, Fortunat Sprecher era figlio di Elisabetta Sebregondi di Berbenno, di famiglia riformata, mentre Giovanni Andrea Travers, Governatore di Valtellina nel 1620, poté lasciare incolume la valle, non tanto perché amministratore realmente corretto, ma perché sua sorella Anna era madre di Azzo e Carlo Besta, due dei capi della rivolta: v. GIUSSANI, 1935, pp. 182–183, nonché PALAZZI TRIVELLI F., *I Besta Azones*, pp. 82–84, 99–103.


«signori locali» mettono in comune le loro rispettive, e complementari, potenzialità: gli uni le tecniche giuridiche e diplomatiche; gli altri il peso del prestigio nobiliare, delle clientele e delle ramificazioni famigliari<sup>82</sup>.

#### f. La ricerca di un'intesa fra le parti

Per alcuni di questi «capitolati» di aggregazione alle Leghe esistono documenti e date precise: Bormio (7.2.1513, con rinvio a data successiva, per l'assenza del Vescovo di Coira); Val San Giacomo (8.2.1513); Chiavenna (è nota l'esistenza, ma non la data). Più incerta la questione della Valtellina: il cosiddetto «Patto di Teglio» del 27.6.1512, secondo le testimonianze, era stato proclamato in forma verbale, mentre i «Cinque Capitoli di Ilanz» sono datati 13.4.1513, e dunque dopo lo svolgimento della Dieta: ciò, secondo alcuni storici grigioni, ne dimostrerebbe la falsità<sup>83</sup>. Ma proprio la tempistica dell'andirivieni di proposte e delegazioni tra la Valtellina e Coira, potrebbe invece avvalorarne l'autenticità: infatti, il 25 gennaio 1513, il Consiglio di Valle respinge i capitoli proposti dai Grigioni; la Dieta dei primi di febbraio (quella che licenzia gli atti già noti dei giorni 7-8) ne propone altri, evidentemente più favorevoli alla parte valtellinese; accolti nel successivo Consiglio di Valle (16.2), possono essere firmati anche senza essere sottoposti di nuovo alla Dieta perché approvati nella precedente seduta (il documento, infatti, è sottoscritto dagli «oratores reverendissimi in Christo patris et domini domini episcopi curiensis et omnium Trium Ligiarum in terra Ilantz congregati pro multorum negotiorum expeditione, cum tamen hominibus Vallis Tellinae et communitatis Tillij», e dunque non riuniti in una Dieta ufficiale, ma in un altro tipo di consesso istituzionale).

Infine, il Consiglio di Valle ne prende atto, definitivamente, nella riunione del 20 aprile 1513<sup>84</sup>, accettandoli e convalidandoli.

Prima di affrontare la discussione, però, è opportuno richiamare quanto scrive il primo dei grandi storici grigioni, Durich Campell, nella sua *Historia Rætica* (risalente agli anni '70 del Cinquecento): in questo modo descrive i fatti del 1512: mentre il grosso dell'esercito della Lega Santa procedeva attraverso la Val Venosta («per Venones»), i «Ræti vero hic in re sua intenti» (e cioè intenti ai fatti loro) «decreverunt, papa et Helvetiis annuentibus hostem alio ex latere invadere [...] ; quum etiam ex antiquo iure provincias illas sibi usurpare contenderent vel imperium in illas sibi vendicare jam olim



Frontespizio degli Statuti della Valtellina, approvati dalla Dieta delle Tre Leghe nel 1548 e stampati l'anno seguente nella tipografia di Dolfino Landolfi a Poschiavo. Si osservi la bella incisione in stile puramente rinascimentale. Biblioteca Cantonale dei Grigioni.

Foto: Mauro Lardi, Berna/Poschiavo

82 Di grandissimo interesse per la ricostruzione del clima sociale e culturale dell'insurrezione e del massacro dei riformati nel luglio del 1620 è la lettura della relazione coeva e anonima di un agrimensore camuno attivo nell'Alta Valle (identificato da Sandro Massera come Giovanni Battista Apollonio) il quale, implicato nella rivolta dal notabile di Grosio Marc'Antonio Venosta *il Grosso* (detto così per distinguere da un omonimo tiranese, invece riformato e vittima dell'eccidio del 1620, e peraltro, secondo il testimone, del partito veneziano), narra i fatti (e il proprio abbandono dell'impresa quando ne comprende la vera natura) con grande vivacità e spontaneità: vedi MASSERA S., La rivolta valtellinese del 1620 nel racconto di un testimone oculare, Bollettino Società Storica Valtellinese, 32, 1979, pp. 65-84. Sul secondo, Marc'Antonio Venosta, GIUSSANI A., La riscossa, 1935, pp. 176, 276.

83 HIRTZ F., Signoria sovrana, 2011, p. 47.

84 Si veda l'Appendice documentaria in calce all'articolo di MANGINI M., «Con promessa», 2012, pp. 84-89.

ex eodem illo jure cogitarent». Inviati dei messaggi scritti («ternis literis per tres primarios suos primates datis»), scendono per il Bernina in Valtellina, così che, fuggiti quasi tutti i Francesi, «ipsa provincia tota vel provinciales homines, impunitatem tamen et privilegiorum seu pristinarum immunitatum suarum incolumitatem conservationemque prius pacti, in voluntariam deditioinem venerunt. Atque id non ipsi modo Voltureni seu Venonetes, verum etiam quod Triumpilinorum (gli abitanti delle Tre Pievi) est, a Mussio (Musso) Clavennam versus omne fecit. Ræti ergo, Volturena cum Triumpilinis capta, Clavennam versus tendentes, Mesium (Mese) usque venerunt. Ubi Prægalienses inde subito in Plurium irruentes, illos deditioне ceperunt, simili sub pactione Volturenorum, septimo calendas quintiles (24 giugno, e cioè sette giorni prima dell'inizio di luglio, calcolando l'anno da marzo). Deinde pridie nonas quintiles (4 luglio) Clavennenses, parem impunitatem et immunitatum conservationem pacti, se itidem Rætis dominis dediderunt postremi». Quindi il vescovo di Coira, che a suo dire era entrato in Chiavenna il giorno successivo, se ne tornò a Coira per lo Spluga.

Peraltro, alcune rocche (come quella di Chiavenna) erano rimaste nelle mani dei Francesi che, dopo avere fatto molti danni e inferto grandi sofferenze alla popolazione, nell'inverno successivo, si arresero. «Ita Ræti Volturen tota tandem cum Clavennensi olim comitatu necnon Triumpilinis in suam potestatem in solidum redacta petiti, provincias illas deinceps ad hunc diem per missos illis magistratus administrant, præsum prætorumque nomine decoratos»<sup>85</sup>.

Al di là di alcune discordanze sulla sequenza dei fatti e sulle date rispetto ad altre ricostruzioni, dal testo si ricava il richiamo a «diritti» antichi dei Grigioni sui territori che stavano per occupare (se un accordo in tal senso fosse esistito, però, i Confederati non avrebbero tanto insistito per la restituzione a Milano dei territori occupati), nonché la successione delle procedure, simile in tutti i casi illustrati (Valtellina, Chiavenna, Piuro, ma non Bormio): i Valtellinesi, «avendo prima pattuito l'impunità e la completezza e la conservazione dei loro privilegi ovvero precedenti immunità, vennero in deditioне volontaria», così come fanno gli abitanti di Piuro e di Chiavenna.

Dunque, secondo il Campell, l'accordo sui «privilegi» avviene *prima* e non *dopo* la «deditioне» alle Leghe, al contrario di quanto sostiene la vulgata grigione: differenza non da poco, almeno in linea teorica, se non pratica. Peraltro non esistono testimonianze certe che i

fatti si siano svolti in un modo piuttosto che nell'altro, ma la versione di questo autore è più vicina di quattro decenni ai fatti rispetto a quella dello Sprecher, e meno condizionata da passioni politiche contingenti.

### **g. Le nomine dei primi ufficiali, locali e grigioni, secondo le circostanze politiche**

Nei primi anni i Grigioni nominano un «Governatore» per l'intera Valtellina, ma il Consiglio di Valle (che accetta sempre tale designazione), a sua volta, nomina dei funzionari civili autoctoni (soprattutto di parte «ghibellina», ma non solo), nelle magistrature locali, anche come «Capitano generale» (in realtà, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la carica di «Governatore» è di carattere militare, mentre quella di «Capitano» è civile e giudiziaria), che quindi si affiancano al Governatore nella gestione degli affari della Valle. Di alcuni di questi magistrati si conoscono i nomi, mentre della presenza di altri ci informano i regesti di alcuni verbali del Consiglio di Valle, che li ricordano, talora pur non citandoli nominalmente (nei primi anni dell'occupazione grigione i comuni valtellinesi dichiarano diverse volte di avere già i propri giudici, anche contro le intenzioni dei Grigioni di nominarne altri)<sup>86</sup>. I nomi di questi magistrati

85 CAMPELL D., *Historia Rætica*, 1890, vol. II, pp. 37–39.

86 Ad esempio, ricopre la carica di Capitano generale Giovanni Battista Quadrio di Ponte (1513), mentre come Vicario di Valtellina (è il giudice istruttore penale che affianca il Capitano generale, e dunque richiede specifiche competenze giuridiche) troviamo Sinibaldo Barbieri (1512), Alberto de Canevalis (1514), Giovanni Battista Serra di Como (1515), Nicola Quadrio di Ponte (anni imprecisati) e due volte Gian Antonio Peverelli di Chiavenna (1515 e 1523). Podestà (o Pretore, come anche si definisce tale magistrato) di Tirano è Andrea Carbonera di Sondrio (1514); di Traona Benedetto Vicedomini, del luogo (probabilmente guelfo) (1512–13) e Giovanni Battista Quadrio di Ponte (1513–14); di Teglio Filippo Cattaneo, del luogo (1512); di Morbegno Simone Quadrio di Ponte (1512–15); di Grosio e Grosotto Antonio Venosta (1512): non esistendo tale carica né prima né dopo il 1512, è forse questo il tentativo della potente famiglia dei Venosta (che proprio a Grosio avevano uno dei fulcri del loro pluriscolare potere) di creare una nuova giurisdizione indipendente da quella di Tirano, per così dire a casa propria?

sono ricavati da varie fonti<sup>87</sup>, ma tutti sono confermati dal più recente catalogo degli ufficiali delle diverse giurisdizioni presenti in Valtellina (Tirano, Teglio, Sondrio, Morbegno e Traona), Valchiavenna (Chiavenna e Piuro, ma non Val San Giacomo) e Bormio, stilato da Adolf Collenberg<sup>88</sup>.

I regesti dei verbali del Consiglio di Valle pubblicati da Marta Mangini, inoltre, riportano altre notizie in merito, anche se per ora non verificate su altre fonti: ad esempio, nel Consiglio del 24 aprile 1513 (quello immediatamente successivo all'approvazione valtellinese dei «capitoli conclusi in Jant sotto il 13 aprile 1513 sopra la confederatione tra li Valtellini e le Tre Leghe»), «si constituisce un giudice per ogni comune sin alla somma de s(oldi) 50 imperiali»; i comuni di Fusine e Colorina (12.5.1513 e 18.12.1513) e poi di Teglio (18.5.1531) affermando di avere già i propri giudici e di non accettarne di estranei<sup>89</sup>.

Più in generale, però, il 29.11.1513, «li huomini della valle protestano di non voler ubedir il governatore delle Tre Leghe essendo che li offici della valle sono della valle e delli huomini di essa»<sup>90</sup>.

La circostanza che le nomine siano fatte dal Consiglio di Valle nei primi anni dell'occupazione, peraltro, smentisce concretamente le affermazioni tradizionali degli storici (e politici) grigioni, i quali hanno sempre negato che i valtellinesi avessero mai nominato i loro magistrati, facendone un punto fisso della loro visione del rapporto di dominazione delle Tre Leghe sulle valli retiche meridionali: come ricorda Florian Hitz a proposito della puntigliosa e famosa confutazione delle pretese valtellinesi fatta da Ulysses von Salis-Marschlins nel 1792<sup>91</sup>.

Alcune di queste nomine provocano, probabilmente, la reazione dei locali (non solo dei «guelfi», probabilmente, che dominavano intere comunità, e perfino l'intera giurisdizione di Traona, il cui radicato sentimento filo-francese aveva promosso la rivolta del 1515, che aveva coinvolto, in maniera meno evidente, anche la comunità di Sondrio, storicamente «guelfa»), per motivi forse diversi: sia perché questi funzionari si prendessero la rivincita sugli avversari politici perdenti, sia per motivi di semplice avversione di parte, sia per la salvaguardia (o la volontà di ottenerle, se inesistenti) di prerogative comunitarie: da cui la richiesta esaminata nel punto successivo.

#### **h. La progressiva estensione della sovranità delle Leghe**

Il Consiglio di Valle del 28 ottobre 1514 (su istanza della Squadra di Traona) avanza la richiesta alle Leghe di nominare soltanto funzionari grigioni<sup>92</sup>; la sollecitazione (anticipata da Tirano, che aveva chiesto, il 18.12.1513, che «li huomini di Tirano non possino esser podestà di detta terra o almeno che l'officio non durasse più che quattro mesi») è, evidentemente, accolta nel 1515, quando le Leghe inviano il nuovo Governatore e Capitano generale, Rodolfo Marmorera<sup>93</sup>.

Richiesta (secondo una prassi consolidata da secoli, e che vedeva due esigenze opposte riguardo all'amministrazione della giustizia: meglio un giudice ester-

87 SALICE T., Rodolfo Marmorera, 1983, pp. 169, 172, 174; SCARAMELLINI GUGLIELMO, Nuovi documenti, 1995, pp. 164–5. FONTANA C. G., Selva o sia Raccolta Istorica d'avvenimenti seguiti nella Valtellina e Contadi vicini – 1749, a cura di LEONI B., Raccolta di Studi Storici sulla Valtellina, n. XXVIII, Sondrio 1985, pp. 86–89. LAVIZZARI P. A., Storia, 1838 (1716), II, p. 359; ROMEGALLI G. Storia, 1834, II, p. 15, oltre ai verbali Consiglio di Valle, riportati nel testé citato articolo di MARTA MANGINI (2012).

88 COLLENBERG A., Die Bündner Amtsleute in den Untertanen – landen (1512–1797) und in der Herrschaft Maienfeld (1509–1799), in: Handbuch der Bündner Geschichte, Bd. IV, Quellen und Materialien, 2001, pp. 300–301. In qualche caso non è possibile pronunciarsi sull'appartenenza di un magistrato a una parte o all'altra, dal momento che i nomi non sono altrimenti noti o chiaramente attribuibili: così è per Alberto de Canevali (1513–14), che parrebbe lombardo, o di Giovanni de Agio/ Johann Agio/Azio/von Agio, Podestà di Morbegno (1519–1521), secondo le varie fonti. Inoltre, certo Gaspare de Salla, detto Falzile de Tubre (Taufers, Bolzano, ma in diocesi di Coira), è Podestà di Bormio nel 1512.

89 DELLA MISERICORDIA M., «Uno ufficiale per governare questo paese». Considerazioni a proposito della giustizia dello stato e della comunità a partire dalle valli lombarde nel tardo medioevo, in: COVINI M. N., DELLA MISERICORDIA M., GAMBERINI A., SOMANI F. (a cura), Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, Roma 2012, pp. 258–261.

90 MANGINI M., «Con promessa», 2012, p. 85.

91 HITZ F., Signoria sovrana, 2011, p. 47. von SALIS-MARSCHLINS ULYSSES, Fragmente der Staats-Geschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften Clefen und Worms, 1792, senza dati tipografici (Zürich und Leipzig).

92 La notizia è riportata in LAVIZZARI P. A., 1716 (1838), II, p. 360, ed è confermata dai documenti pubblicati da MARTA MANGINI (2012) nell'articolo più volte citato.

93 SALICE T., Rodolfo Marmorera, 1983, p. 187. Il documento è datato 27.3.1515, ben prima della rivolta filo-francese.

no, estraneo alle parti, o uno interno, immerso nelle consuetudini e nei rapporti locali?)<sup>94</sup> che i Grigioni soddisfano di buon animo, e dalla quale non recedono neppure quando, il 21 aprile 1523, il Consiglio di Valle protesta per la nomina di Giovanni Travers a Capitano generale (e cioè, a magistrato civile e giudiziario), «ri-  
cevuto per capitano con protesta che la Valtellina non intende accettar più capitani ch'habbino tanta potestà come lui»<sup>95</sup>.

Ma, come scrive con una bella metafora geografica e grande realismo Pietro Angelo Lavizzari ai primi del Settecento: «siccome le spiagge de' Paesi Bassi in continuo contrasto col germanico oceano giammai vi acquistano, a dispetto delle operose dighe lasciandovi sempre del suo terreno, così da' sudditi privilegiati avendosi sempre a piatire col principe, più poderoso, e di continuo applicato a guadagnare sovranità, a poco a poco dovevano sacrificare alla condizione della servitù perdite necessarie»<sup>96</sup>.

Del resto, quasi tutti i commentatori, a partire dallo stesso Lavizzari, hanno messo in evidenza come i «Cinque Capitoli di Ilanz» contenessero delle clausole che difficilmente potevano essere considerate proprie di un vero rapporto federativo, ma piuttosto di una forma, più o meno velata, di sudditanza o almeno di rapporto politico ineguale (che per i limiti della politica valtellinese si sarebbe sempre più affermato). Inoltre si è già ricordato il ruolo dell'insurrezione filo-francese del 1515 e della relativa repressione militare grigione nello spingere la Valtellina verso un rapporto di sudditanza, che divenne completa in seguito alle vicende legate alle due «Guerre di Musso». La prima (1524-26), condotta da Gian Giacomo Medici per conto di Francesco Maria Sforza, tende a riconquistare i territori perduti dal Duca nel 1512, e si conclude con la sconfitta dell'avventuriero milanese; la seconda (1531-32) è, invece, rivolta contro gli interessi del Duca di Milano, in quanto il Medeghino mira alla costituzione di una propria signoria territoriale sul confine dei due stati: situazione che porta a un'inedita alleanza fra Milano e i Grigioni e all'accordo del 7 maggio 1531, col quale il duca Francesco Maria Sforza, riconosce, in cambio dell'aiuto a cacciare il Medici dall'Alto Lario, il passaggio ai Grigioni delle terre che avevano occupato.

I termini dell'accordo, sottoscritto dal Duca, dai Confederati e dai Grigioni, infatti, prevedono che costoro si impegnino a contribuire acché «tutto le Terre, loci, Castelli, Fortezze et paesi» facenti parte del Duca-to e occupati dal Medici, sia restituito a Milano, ma

«reservando alli Grisoni la Valtellina e Chiavenna con sua jurisdictione». Inoltre «li prefati signori Sviseri et Grisoni et li suoi subditi siano exempti da ogni datio nel Stato de Milano et possano liberamente negotiare et trafficare durante la presente Confederatione»<sup>97</sup>. Parole inequivocabili: ma la situazione politica degli anni '30 è ben diversa da quella, assai più precaria, dei primi del Cinquecento. Queste vicende misero i Grigioni in posizione di maggior forza sul piano militare e politico, così che la cessione di Valtellina e Valchiavenna alle Leghe divenne definitiva (benché, formalmente, l'accettazione del potere imperiale fosse necessaria, tanto che all'avvento degli Spagnoli a Milano, nel 1535, le rivendicazioni territoriali, più o meno esplicitamente, ripresero vigore)<sup>98</sup>.

Dunque, la grande incertezza che domina la scena politica un po' alla volta si dissolve, in quanto né Francia né Impero, al momento, reclamano allo Stato di Milano le terre perdute: poco alla volta, perciò, il dominio delle Leghe si consolida, sia nella prassi (i Grigioni mettono a punto un sistema sempre più coerente di governo) che nel diritto (attraverso un progressivo rafforzamento degli istituti di governo), giungendo a regolare in modo più organico e «moderno» la vita sociale e politica dei territori occupati (già si è ricordato il ruolo del nuovo estimo generale e dei nuovi statuti nella modernizzazione della Valtellina).

94 DELLA MISERICORDIA M., «Uno officiale».

95 MANGINI M., «Con promessa», 2012, p. 88.

96 LAVIZZARI, P. A., Storia, 1838 (1716), pp. 359-360.

97 JECKLIN F., Materialien, I, 1907, n. 486, p. 102. Il trattato è riportato in GIUSSANI A., Il Forte di Fuentes. Episodi e documenti di una lotta secolare per il dominio della Valtellina, Como 1905, pp. 365-367 (citazione p. 366). ROMEGALLI G., Storia, 1834, II, pp. 64-65. Inoltre, GARIBOLDI R., Il marchese avventuriero. Vita di Gian Giacomo Medici detto il Medeghino, Milano 2007, pp. 93-102, 127-153.

98 In effetti, l'Impero si era impegnato, nel 1518, a impedire azioni soltanto dalla parte del Tirolo (ma non dal Milanese, su cui, allora, non aveva giurisdizione). Anche in questo caso, peraltro, la cessione territoriale avrebbe richiesto l'assenso imperiale, che però non fu né chiesto, né concesso, né rifiutato.

## 5. La negazione dell'esistenza dei patti di federazione nella storiografia grigione

Dopo questa analisi aggiornata è necessario esaminare alcuni punti specifici: il primo è, quasi obbligatoriamente, relativo ai cosiddetti «Cinque Capitoli di Ilanz» del 13 aprile 1512, soprattutto per gli apporti che Marta Mangini, Florian Hitz e Ilario Silvestri hanno dato, nel convegno del 2012, alla soluzione del problema.

Prima di esaminare analiticamente tali contributi è opportuno fare un passo indietro, logico e cronologico, considerando quanto sostiene la storiografia grigione: si pensi che cosa ne scrivono Fortunat Sprecher, il più elegante, autorevole e apprezzato storico, oltre che uomo politico, grigione dell'Età moderna, nonché Ulysses von Salis-Marschlins, che eccelse in tali campi nella seconda metà del Settecento (sul quale però non ci soffermeremo, data la puntuale e approfondita analisi dei suoi scritti e del suo operato politico-diplomatico di Ruth Theus e Florian Hitz)<sup>99</sup>.

Nell'opera sulla prima fase della guerra seguita ai sanguinosi eventi del 1620, ed edita nel 1629, lo Sprecher afferma dunque che i Valtellinesi avessero pubblicato, prima a Milano e poi in Germania, un libello intitolato *Rationes, & motiva consilij à Volturenis, contra tyrannidem Grisonum, & Haereticorum, initi*, in cui, «falsissima multa, et invidiae plena, miscentes», esponevano le proprie ragioni sostenendo di avere agito per difendere la religione cattolica oppressa dai riformati anche tramite i tribunali speciali (ricordando la morte sotto tortura dell'arciprete di Sondrio Nicolò Rusca, inquisito nello *Strafgericht* di Thusis), e il proprio diritto all'insurrezione, allegando anche, come ulteriore giustificazione, il mancato rispetto da parte dei Grigioni del patto, a loro dire, inizialmente stipulato, e definito dell'autore «*fictitias, & suppositias Capitulationes*, anno M.D.XIII. Ilantij, in publicis Comitiis, inter Episcopum Curiensem, Tria Fœdera, & dictos Volturenos, tractatas», e secondo le quali i Valtellinesi sarebbero «non tamquam veri subditi, aut vasalli, subiecti; sed horum potius confederati», e che, sempre a loro dire, si dovrebbero trovare negli archivi curiensi (cosa che Sprecher nega). Dopo aver riportato i «*capitula fictitia*» in forma ridotta, ma sostanzialmente completa (e dunque non citando testualmente il documento contestato), l'autore, stigmatizzando la «*nequitia hominum*», conclude che «*Rhæti tamen nihil tale unquam illis concesserunt*» e che mai si staccarono da

quanto era stato praticato prima di allora dai precedenti signori, Duchi di Milano o Re di Francia<sup>100</sup>.

Dunque, a parere dello Sprecher, nessun patto – oltre al giuramento di fedeltà del 27 giugno 1512 – è stato mai sottoscritto fra Grigioni e Valtellinesi; mai costoro hanno preso parte alle Diete o ad altre istanze decisionali federali; mai sono stati altro che sudditi soggetti al pieno potere del loro principe. Certo, possono anche avere avanzato richieste in senso federativo, ma nulla è mai stato concesso. Donde il suo giudizio assolutamente negativo sul comportamento dei Valtellinesi, a suo dire pieno di falsità e malvagità.

Così scriveva il più autorevole storico grigione del Seicento; tale è rimasto, nella sostanza, il punto di vista della storiografia delle e sulle Leghe anche nei secoli successivi, come testimonia il bell'articolo di Florian Hitz recentemente edito<sup>101</sup>; solo lo storico e archivista fede-

99 Hitz F., *Signoria sovrana*, 2011, passim; sulla statura del personaggio, THEUS BALDASSARRE R., *Diplomatie und Aufklärung: Ulysses von Salis-Marschlins*, Bündner Monatsblatt 2001, pp. 8-33.

100 SPRECHER F., *Historia motuum*, 1629, pp. 153-154. Il testo è il seguente: «*Publicum quinetiam scriptum, typis, primò Mediolani excusum, post in Germania auctum, in lucem emiserunt, cuius titulus: Rationes, & motiva consilij à Volturenis, contra tyrannidem Grisonum, & Haereticorum, initi. Ubi falsissima multa, et invidiae plena, miscentes, de oppressa religione Catholica, propter expulsos Monachos exterios, atque Jubilæorum, Indulgientiarumque prohibitions: item de enormitatibus in civilibus, & criminalibus causis, præsertim Tusciensis (hic mortis Archipresbyteri Sondriensis quoque mentio fit) & Davosiani Tribunalium, conqueruntur. Subduntque, sibi ad hæc consilia venire licitum fuisse: præsertim cum Volturenis Grisonibus, non tamquam veri subditi, aut vasalli, subiecti; sed horum potius confederati sint; uti ex Capitulationibus appareat: cumque Rhæti Episcopum Curiensem etiam potestate exuerint. Adiiciunt deinde, quod Voltureni, quæ hactenus patrarunt, cum consensu, voluntate, & auxilio seniori partis Grisonum, egerint. Citantque fictitias, & suppositias Capitulationes, anno M.D.XIII. Ilantij, in publicis Comitiis, inter Episcopum Curiensem, Tria Fœdera, & dictos Volturenos, tractatas; quarum archetypum Curiæ in archivis inveniri posse aiunt. [...] Ecce autem nequitia hominum! Esto namque, Volturenos, hæc à Rhætis, Dominis suis, supplices petiisse, aut petere potuisse: Rhæti tamen nihil tale unquam illis concederunt. Hi vero petitionem, pro concessione & resolutione, quæ tandem fronte, vel fide, venditant? Nec vero etiam unquam ad Comitia, & consilia, vocati: nec etiam ulla alia concessione, quam qua Ducibus Mediolani, & Regibus Galliæ, subiecti erant, in fidem recepti; aut aliter quam subditi, in quos merum & mixtum imperium iure competit, tractati fuere».*

101 Hitz F., *Signoria sovrana*, 2011.

rale Alfred Rufer, svizzero e «pestalozziano»<sup>102</sup>, propende per la veridicità del capitolato, sostenendo peraltro che, nonostante la concessione ai Valtellinesi del titolo di confederati («*Bundesgenossen*»), in realtà «der Vertrag hat demnach den Charakter eines blossen Protektorats, von dem der Weg zur Unterwerfung nicht mehr lang ist. Die Veltliner mussten diesen Weg durchschreiten: durch Schmälerung ihrer Rechte und Freiheiten wurden sie vollends zu Untertanen herabgedrückt»<sup>103</sup>.

---

102 GIOVANOLI G., Alfredo Rufer – cenni biografici e appunti dalle opere, Clavenna, IX, 1970, pp. 113–117; GIOVANOLI G., Memoria di Giovanni Enrico Pestalozzi, Clavenna, XI, 1972, pp. 105–107.

103 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Zu den frühen Beziehungen, 2001, pp. 47–48. RUFER A., Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins. Korrespondenzen und Aktenstücke aus den Jahren 1796 und 1797, Quellen zur Schweizer Geschichte, III. Abteilung: Briefe und Denkwürdigkeiten, Band III, Basilea 1916, I, p. XLIV–XLV, scrive: «Nicht als Eroberer, vielmehr als Befreier begrüßten die der Franzosenherrschaft müde gewordenen Bewohner des Addatals 1512 die bündnerischen Truppen. Dass damals zwischen erstern und letztern gewisse mündliche Verabredungen über ihr zukünftiges Verhältnis getroffen wurden, die im folgenden Jahre in den 5 Artikeln vertragliche Form erhielten, scheint uns nicht nur sehr wohl möglich, sondern sogar ziemlich sicher zu sein. [...] Aus dieser Analyse ergibt sich zweifelsohne, dass von einem Bündnis, von einer Aufnahme des Veltlins in die rätische Eidgenossenschaft in dem Sinne, wie die Veltliner in ihren Streitschriften behaupteten, nicht die Rede sei kann. [...] Es haben die Bündner den Veltlinern, weil diese nachdrücklich darauf drangen, wohl den Titel von Bundesgenossen und in den ihr Land betreffenden Fragen ein gewisses Mitspracherecht zugestanden, dessen Ausübung aber völlig dem Gutfinden jener untergeordnet blieb».

## Parte terza. Problemi antichi e nuove posizioni storiografiche

### 6. La «revisione» storiografica iniziata negli anni Novanta del '900

Nonostante tali pareri contrari, nel mio articolo del 1995 sostenevo che, negli anni 1512-13, esistesse una sorta di necessità logica che si stilasse una convenzione<sup>104</sup>; inoltre, a mio parere (e al contrario di quel che scriveva, come ricorda F. Hitz, Ulysses von Salis-Marschlins nel Settecento), un atto giuridico che regolasse questi rapporti era forse necessario più per i Grigioni che per i Valtellinesi, proprio perché l'occupazione era avvenuta a seguito di un'azione bellica, così che nulla poteva allora garantire l'irreversibilità della situazione per gli anni a seguire.

Dunque, stipulare un accordo con la popolazione locale (coi suoi rappresentanti più qualificati, che avessero o meno il titolo per farlo) era molto utile, perché avrebbe l'appoggio e un avallo formale di fronte a pretese contrarie e facilmente prevedibili dei vecchi dominanti (come i Francesi, che le avanzarono effettivamente nel 1515 e 1520)<sup>105</sup>, sarebbe stato assai utile.

La stessa contraddittorietà dei capitoli del 1513, messa in evidenza e considerata ulteriore prova di falsità del documento da molti commentatori, specie contrari alla loro veridicità (come Ulysses von Salis-Marschlins, ma anche Enrico Besta)<sup>106</sup>, è invece, a mio avviso, facilmente spiegabile con la procedura complessa e contorta di definizione del documento (si diceva prima dell'andirivieni delle proposte testuali fra Coira e la Valtellina), ma soprattutto con le diverse (o addirittura opposte) finalità cui doveva rispondere, cercando di conciliare la volontà dei Grigioni di crearsi un dominio incondizionato, e quella dei Valtellinesi di liberarsi di un dominio pesantissimo come quello francese senza sottomettersi però a un altro, ma instaurando un rapporto paritario (o quasi tale) con uno Stato federale, nella quale le strutture politico-amministrative della Valle e dei Contadi, di fatto già federali, si sarebbero potute inserire assai agevolmente.

Dunque, l'ambiguità della formulazione dei capitoli e perfino la loro contraddittorietà erano funzionali alla criticità del momento politico internazionale, i cui esiti, come già si è detto, non erano allora prevedibili: pertanto il predisporre e concordare un documento piuttosto indefinito, dalle possibili interpretazioni diverse, po-

teva apparire ad entrambe le parti – consapevolmente o meno – soluzione saggia e razionale, proprio perché ambivalente e manipolabile secondo le circostanze e gli interessi.

Una conferma dell'ambiguità e dell'ambivalenza della politica e della diplomazia grigione nei primi tempi dell'occupazione viene anche dall'interpretazione (da lui stesso definita) «assai originale» che Florian Hitz dà nel contributo orale al convegno del 2012 (e su cui tornerà più ampiamente nel testo degli Atti, anche rivedendo queste interpretazioni), ai contenuti dei «Cinque Capitoli» là dove recano il «termine sorprendente di confederati», del tutto inatteso e improprio secondo la storiografia grigione, ma, nondimeno, in essi presente e, in realtà, da considerare ormai senza pregiudizi. A suo parere, tale documento non è necessariamente contraffatto, ma ha assunto quei contenuti specifici e contradditori (rilevati da tutti i commentatori più recenti) perché destinato a soddisfare, almeno nel breve periodo, due esigenze del tutto opposte. Da una parte, infatti, esso deve certificare la nuova dipendenza politica della Valtellina dal vescovo di Coira e dalle Tre Leghe (e dunque ha contenuti «completamente tradizionali»); dall'altra, però, deve anche contenere «la promessa» di una «cogestione» federale dell'entità politica valligiana (che assai verosimilmente, già nelle intenzioni iniziali dei Grigioni, dovrà però rimanere soltanto sulla carta).

Perché, dunque, questa palese e volontaria ambiguità? Secondo lo stesso Hitz (per il quale «la prassi politica o diplomatica è spesso più flessibile della teoria»), tutto ciò si deve alla congiuntura internazionale del momento ancora assai fluida: nell'aprile 1513 (dal primo del mese almeno fino al 18), i Confederati svizzeri in-

104 SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 54-56. Di questo parere è anche Scaramellini Guido, *Due problemi*, 1991, p. 31-32.

105 LAVIZZARI P. A., *Storia*, 1838 (1716), I, pp. 151-153; ROME-GIALLI G., *Storia*, 1834, II, pp. 26-28 (1515), 45-52 (1525, in cui le vicende dell'azione francese si fondono con la prima «Guerra di Musso»). Gli stessi temi sono riportati anche in MANGINI M., «Con promessa», 2012, pp. 86-87 (Consigli di Valle del 23.9. e 27.9.1515; 30.10.1520).

106 HITZ F., *Signoria sovrana*, 2011, p. 47. Sulla posizione di Enrico Besta in merito, si veda la nota n. 16.

citavano i Grigioni a recarsi a Zurigo per partecipare ad un arbitrato che, nelle loro intenzioni, sarebbe dovuto sfociare nella restituzione, non gratuita, di Valtellina e Contadi al nuovo duca Massimiliano Sforza<sup>107</sup>. A suo parere, i Grigioni furono «abbastanza furbi» da cedere (in quest'occasione) alla richiesta dei Valtellinesi di essere formalmente definiti «confederati»: così avrebbero potuto sostenere di non poter abbandonare «i nostri carissimi sudditi Valtellinesi perché sono anche i nostri carissimi confederati» (*à la Maienfeld?*). In base a questo nuovo legame giuridico federativo, infatti, si sarebbe creata una nuova lealtà, una fedeltà reciproca che doveva dunque prevalere sulla precedente sudditanza milanese.

È tema, questo, su cui si tornerà fra poco, dato che l'autore ne ha rivisto un po' l'interpretazione.

Un'attitudine analoga (e cioè la volontà di lasciare la materia alquanto indefinita in attesa di tempi più certi) si può, probabilmente, ritenere abbia anche presieduto alla stesura dei trattati internazionali, la cui mancanza di totale chiarezza può essere stata (come, del resto, è consuetudine della politica estera, ancor oggi) una precauzione quando non erano ancora chiari gli esiti degli eventi in corso: le ambiguità logiche e lessicali dei trattati del 1516 e 1518 si potrebbero attribuire proprio a una prassi diplomatica consueta, e utile a tutte le parti in causa.

Dimostrazione dello stato precario iniziale, e del suo superamento attraverso l'accordo con le due «grandi potenze» del tempo direttamente interessate alla questione, sono le «paci perpetue» con la Francia (1516) e con l'Impero (1518), nelle quali si trovano numerosi elementi utili per il nostro discorso. Avendole esaminate analiticamente nel 1995, su di esse qui non insisto, ma rilevo come esse pongano alcuni punti fissi in questa problematica, benché non del tutto risolutivi, e lascino delle questioni aperte. Ad esempio, di grande interesse sono le posizioni di Alfred Rufer a proposito della mancata menzione del trattato del 1518 da parte di Ulysses von Salis-Marschlins, il quale, secondo lo storico svizzero, «innerlich die stärksten Zweifel in die Richtigkeit seiner Widerlegung setzen musste; denn wie anders wäre es sonst zu erklären, dass dieser so reich dokumentierte Historiker da, wo er von der Anerkennung der Besitzrechte Bündens über die Provinz durch fremde Protestantten spricht, gerade die von ihm früher veröffentlichte für sein Vaterland höchst wichtige Erbeinigung von 1518 mit dem Erzhouse übersieht, hätte er nicht gefühlt, dass dieser Vertrag, der in der Anerkennungsformel das

Bündnis mit dem Veltlin ausdrücklich erwähnt, seine These umstürzen würde?»<sup>108</sup>

Da quel momento, rafforzata la loro posizione a livello internazionale, le Leghe possono pensare a consolidare il possesso dei territori occupati, magari seguendo l'esempio dei Confederati, le cui città patrizie, ma anche i cantoni «democratici» primitivi, avevano da tempo «sudditi» sia interni che esterni, fra i quali rientrano i distretti di Valle Maggia, Locarno e Lugano, già appartenuti al Ducato di Milano, che essi tengono allo stesso titolo per cui i Grigioni tengono Valtellina e Chiavenna (diversa è la situazione di Bellinzona e Valli Leventina, Blenio e Riviera, come quella di Bormio).

In effetti, di grande interesse è la conoscenza approfondita dei rapporti tra Svizzeri e Grigioni in questo periodo e a questo proposito, perché essi possono spiegare molti atteggiamenti delle Leghe in quelle circostanze: l'intenzione dei Grigioni di crearsi un dominio territoriale è indirettamente confermata da una serie di circostanze, come i contrasti con i Confederati svizzeri, i quali esortavano i Grigioni a rendere i territori conquistati al Duca di Milano dapprima (1512-13) e al Re di Francia poi (1515), anche dietro compenso monetario, ricavandone sempre mugugni, dilazioni e, infine, dinieghi<sup>109</sup>; ma lo conferma anche un episodio di politica interna, allorché, nel 1514, il vescovo di Coira e le Leghe concordano la suddivisione dei proventi delle cariche in Valtellina, delle quali al prelato sarebbe toccato un quarto («cui antea quarti cujusque Volturenæ Capitanei & Gubernatoris electio, per pacta anno M.D.XIV inita, competebat», e che cederà, volente o nolente, nel 1530,

107 JECKLIN F., Materialien, 1907, I, nn. 359, 360, 361, p. 75. In particolare, il regesto di questo documento («Abschied der eidgenössischen Tagsatzung in Zürich» del 18 aprile 1513) recita: «Da die Bundesgenossen von Curvalen durch eine Botschaft verlangen, im Besitz des Veltlins und der Herrschaft Cläven belassen zu werden, der Herzog von Mailand aber, unter Berufung auf die Vereinigung, diese Landschaften wieder zum Herzogtum bringen möchte, werden beider Parteien Anwälte auf 17. Mai nach Zürich berufen, wo man versuchen will, gütlich zu vereinigen».

108 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Zu den frühen Beziehungen, 2001, pp. 42-43. RUFER A., Der Freistaat, 1916, I, p. XLIV.

109 Hitz F., Die Vorgänge, 2012, pp. 57-62.

dietro il compenso di 1000 fiorini annui, cavati dalle entrate del dazio chiavennasco)<sup>110</sup>.

I primi anni dell'occupazione (specie fra il 1512 e '15) sono infatti un periodo molto fluido, in cui nulla è certo e tutto può accadere: il ritorno dei Francesi, il ripristino degli Sforza, la confederazione coi Grigioni o ciò che poi effettivamente accadrà, la sottomissione di Valtellina e Contadi secondo il «modello svizzero»: per questo, in tale frangente, un trattato appare necessario, soprattutto da parte grigione, che non ha né vanta titoli «legali» di possesso, se non per Bormio.

In effetti, non pare venga mai richiamata in quegli anni la cosiddetta «Donazione» di Mastino Visconti del 1404<sup>111</sup>, almeno non in questa fase<sup>112</sup>, e comunque non nelle trattative coi Valtellinesi, né, tantomeno, coi Francesi (che si ritenevano i veri eredi dei duchi di Milano, e dunque mai avrebbero avallato un documento che li avrebbe privati di tale diritto) o con l'Impero (il cui avallo alla cessione di parte del territorio del Ducato, in quanto feudo imperiale, sarebbe stato necessario, anche riguardo al trattato del 7 maggio 1531). Del resto, i Grigioni stessi ne avevano di fatto disconosciuto la validità, continuando a sottoscrivere trattati coi successivi duchi di Milano, Visconti, Sforza o Valois che fossero, mai vantando diritti in merito in base a tale presunta cessione. Ben diversa sarà, invece, la posizione dei Grigioni nei secoli successivi (specie nel XVIII), come mostrano gli scritti di Ulysses von Salis-Marschlins e Johann Baptista Tscharner, che invece considerano come definitiva e indiscutibile la «Donazione» del 1404.

## 7. Le rilevanti novità emerse dal convegno del 2012

In questo dibattito, dunque, quali sono le novità apportate dal convegno?

Orbene, il contributo di Ilario Silvestri dimostra che alla metà del XVI secolo il Comune di Bormio utilizzava ufficialmente i «Cinque Capitoli di Ilanz» (considerandosi completamente esente dai vincoli imposti alla Valtellina proprio dal capitolato del 1513) in questioni giuridiche il cui titolare era la dominante, senza che ciò fosse né rigettato né messo in dubbio dai Grigioni stessi, che infine deliberano come richiesto da Bormio. In tal modo, comunque, si «alza» la datazione del documento, di quasi 70 anni rispetto a quanto dice Sprecher (gli anni '20 del Seicento), e a trent'anni prima che le istituzioni valtellinesi lo ricercassero per usarlo nel loro

dissidio coi Grigioni dopo la spinosa e controversa vicenda delle fallite invasioni della Valtellina da parte del capitano spagnolo Ambrosio Rubiata (1584) e del conte Rinaldo Tettone (1585), fomentate o almeno tollerate dai poteri laici ed ecclesiastici di Milano, e in seguito alle quali le Tre Leghe avevano richiesto alle istituzioni valtellinesi un giuramento di fedeltà<sup>113</sup>. Ma di ciò ci si occuperà più avanti.

Inoltre, l'autenticità del documento è ulteriormente confermata dal fatto che esso sia usato *contro* e non *a favore* delle posizioni valtellinesi (i Bormini reclamano infatti di *non* essere tenuti agli obblighi in esso sanciti): se l'atto fosse stato falso, certo non sarebbe stato la «pietra di paragone» dei privilegi del comune dell'Alta rispetto al resto della Valle dell'Adda, né i Grigioni lo avrebbero accettato come prova dei diritti bormini. Questa data potrebbe fissare, dunque, il terminus post quem il discusso documento del 1513 scompare dagli archivi valligiani (ma non bormini).

La datazione alla metà del Cinquecento della copia dei «Capitoli di Ilanz» del 1513 fa cadere, inoltre, uno degli assunti fondamentali della storiografia grigione tradizionale, che Florian Hitz riassume così: «Nella tradizione archivistica e storiografica delle Tre Leghe, come pure nelle terre suddite, i Cinque Articoli non hanno lasciato traccia di sé prima del 1620, e dopo solo tracce dubbie», ma che si aggiunge alla caduta di un altro assioma, quello che i Valtellinesi non avessero mai partecipato «alla distribuzione delle cariche delle magi-

110 SPRECHER VON BERNECK F., Historia motuum, 1629, p. 13. Nel mio saggio del 1995 ho citato altri testi dello stesso autore, ma le linee interpretative e le informazioni in essi fornite sono, com'è naturale, le medesime. Il testo del compromesso, mediato dal glaronese Johannes Ebly, è riportato in versione italiana da ROMEGIALLI G., Storia, 1834, II, pp. 56-59; Hitz F., Die Vorgänge, 2012, p. 61.

111 Fra quanti ne hanno trattato nei secoli, ricordo la sintesi di SCARAMELLINI GUIDO, Due problemi, 1991, pp. 27-28.

112 Hitz F., Die Vorgänge, 2012, p. 57, il decano della cattedrale di Coira, rappresentante delle Leghe alla Dieta svizzera di Baden del 12.9.1512, vi avrebbe fatto cenno, parlando di «etlich brief und alt gabungen», ma il documento non venne prodotto, né la questione ebbe seguito. V. JECKLIN F., Materialien, II, n. 153, p. 133. Il richiamo a questo documento è invece di prassi più tardi, come, ad es., in SPRECHER F., Historia motuum, 1629, p. 11.

113 GIUSSANI A., La riscossa, 1935, pp. 61-73, 292-298 (documenti); LANFRANCHI A., Un complotto in Valtellina ai danni delle Tre Leghe nel 1584, Bollettino della Società Storica Val Poschiavo, 16, 2012, pp. 7-22.

strature in Valtellina»<sup>114</sup>, e che invece, si è già ricordato, il Consiglio di Valle non solo avesse reclamato con vigore, ma anche effettuato con una certa regolarità nei primi anni di aggregazione alle Leghe.

## 8. Le curiose vicende dei verbali del Consiglio di Valle del primo Cinquecento

Assai incisivo risulta, inoltre, l'apporto di Marta Mangini, non soltanto per le informazioni che ricava dal regesto di alcuni verbali del Consiglio di Valle del primo '500 (stilato in data 16 novembre 1623 da Nicola Paravicini, Cancelliere di Valle)<sup>115</sup>, ma soprattutto per la ricostruzione del contesto storico-archivistico in cui si forma e circola tale documento (e cioè la questione della sua autenticità). La collazione con i verbali presenti nell'archivio familiare Salis-Zizers (*Consigli della valle di Valtellina dall'anno 1481 sino all'anno 1631*, ora in Archivio di Stato di Coira) dimostra non solo l'esatta corrispondenza tra i verbali presenti in originale in quell'archivio (lacunosi per gli anni cruciali) e quelli regestati dal Paravicini, ma anche – e soprattutto – che numerosi verbali (originali!) del Consiglio di Valle valtellinese si trovavano in un archivio privato grigione, senza che a noi risulti alcuna ragione plausibile per tale anomala collocazione archivistica (avvenuta, comunque, dopo il regesto fattone dal Paravicini).

Peraltro, la maggior parte delle informazioni contenute nel documento secentesco erano già state riportate in forma del tutto analoga (e talvolta corrispondente, parola per parola) da Pietro Angelo Lavizzari<sup>116</sup> e da Giuseppe Romegialli<sup>117</sup>, che evidentemente avevano avuto accesso a fonti analoghe se non alla stessa presentata dalla Mangini (certamente ne erano state redatte più copie per diversi destinatari e, forse, anche una versione latina, come parrebbe dalle citazioni del Romegialli), e che, ironia della sorte, potrebbe essere servito quasi come prontuario per individuare i verbali del Consiglio di Valle cruciali, e perciò da far sparire!

È evidente che il Lavizzari non avesse accesso ai verbali originali, ma traesse le sue informazioni da un documento stilato durante le trattative del Seicento<sup>118</sup>, in quanto la sua definizione del documento rimanda proprio a quello presentato dalla Mangini: per dimostrare come dovuti i «gran privilegi alla valle (si era prodotta) un'allegazione in cui comprovavasi da' pubblici ed autentici registri di essa, quanto vantaggiosa fosse la

condizione del suo vassallaggio ne' primi tempi della dedizione a' Grigioni, che di sé stessi fecero li Valtellini»<sup>119</sup>. È probabile, perciò, che i verbali originali fossero allora già spariti: in tal caso gli anni '10 del Settecento sarebbero il termine *ante quem* della loro scomparsa dagli archivi valligiani.

Il Romegialli, invece, dichiara apertamente di non aver rinvenuto i verbali redatti dai Cancellieri di Valle del tempo: degli atti di Michele Panigoni, «sebbene possano ne' nostri archivi trovarsi tuttavia gli atti da esso qual pubblico notajo rogati, perché come è fama, dai grigioni sottratti, più non rinvengansi quelli del Panigoni cancelliere di Valle, di quel cancelliere appunto che ricevette gli originali cinque capitoli ed autenticò l'atto solenne di loro accettazione da parte dei valtellini»<sup>120</sup>.

*Ad abundantiam*, notiamo che anche i verbali della «sorte» estiva del Comune di Bormio (6 giugno–15 ottobre) non sono reperibili nel ricchissimo archivio locale «forse da lungo tempo»<sup>121</sup>.

È opportuno però fare una sintesi dei contenuti dell'atto regestato da Marta Mangini: esso appare autentico per la pubblica fede fattane dall'estensore (pubblico notaio e Cancelliere di Valle) e avallato dal Podestà di Sondrio e del Terziere di Mezzo, Gian Giacomo Paribelli<sup>122</sup>; d'altra parte, in quel momento, i verbali originali esistevano ancora ed erano dunque consultabili. Essi confermano in più modi l'esistenza di trattative nell'autunno 1512 – primavera 1513 tra Grigioni e Valtellina.

114 HIRZ F., Signoria sovrana, 2011, p. 47.

115 GIUSSANI A., La riscossa, 1935, pp. 181–182: contrario all'eccidio dei riformati e temendo per la propria vita, nel 1620 era riparato nello stato veneziano, tornando poi in patria; per questo non era inviso ai Grigioni.

116 LAVIZZARI P. A., Storia, 1838 (1716), I, pp. 133–136; II, pp. 357–360.

117 ROMEGLIALLI G., Storia, 1834, II, pp. 9–20.

118 In quegli anni vengono proposti diversi trattati di pace (Lindau, 1622; «Articoli» del nunzio apostolico Scappi, 1623), ma senza successo: FÄRBER S., Politische Kräfte, in: Handbuch der Bündner Geschichte, vol. II, 2000, pp. 131–132; FISCHER A., Lindauer Vertrag (1622) und Scappische Artikel (1623) als aussenpolitische Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Fortgang der katholischen Reform im bündnerischen Teil des Bistums Chur, in: JÄGER G., PFISTER U. (a cura), 2006, pp. 111–129.

119 LAVIZZARI P. A., Storia, 1838 (1716), II, p. 357.

120 ROMEGLIALLI G., Storia, 1834, vol. II, p. 11.

121 CELLI R., Longevità, 1984, p. 120.

122 MASSERA S., Un diplomatico valtellinese del secolo XVII Gian Giacomo Paribelli (1588–1635), Raccolta di Studi Storici sulla Valtellina, XXIII, Sondrio 1970.

gioni e Valtellinesi per la definizione delle modalità di «confederazione» (ad esempio, nel Consiglio di Valle del 7.10.1512, i Valtellinesi affermano «che non siano sudditi, ma confederati per la promessa fattagli nel tempo che fu introdotto l'essercito de Grigioni»); l'andirivieni da Coira delle delegazioni e la varietà delle proposte (di cui si ignorano però i contenuti effettivi) mettono in evidenza che, in realtà, non c'è una richiesta di confederazione da una parte e un rifiuto dall'altra, ma un braccio di ferro dissimulato sui contenuti delle clausole (che i Valtellinesi pretendono esprimano la forma della «confederazione» e non della sudditanza), e che vengono accettati (e sottoscritti) quando appaiono compatibili con questa prospettiva. Ciò avviene il 16.2.1513, allorché «vengono portati i capitoli novi proposti dalli signori delle Tre Leghe nei quali, in virtù della promessa fatta nel tempo dell'introdottione, vengono espressamente dichiarati confederati e non sudditi e che siano uomini delle Tre Leghe, ch'abbino a sedere nelle diete e votare, e che per la confederatione i Valtellini habbino a pagar mille fiorini e come alla capitolatione» (testo che in effetti riecheggia direttamente i contenuti dei «Cinque Capitoli»).

Altro aspetto cruciale (come si notava più addietro) è la nomina di magistrati locali e la rivendicazione di tale diritto nell'ambito delle prerogative a suo tempo concordate: esempio chiarissimo è la riserva nell'accettazione del governatore Corrado Planta (2 e 10 luglio 1512), subordinata alla stipulazione dei capitoli di confederazione (cui, nella seconda seduta citata «ricusano dar alcuna provisione [...] sinchè non hanno capitolato sopra la confederatione promessagli da Grigioni»). Lo stesso fanno, inoltre, nel 1513, i comuni di Fusine e Colorina (12.5 e 18.10), ma anche l'intera Valle (29.11), affermando «di non voler ubedir il governatore delle Tre Leghe essendo che li offici della valle sono della valle e delli huomini di essa» (del resto, ancora il 18.5.1531, «li Tiliensi protestano voler ubedir al governatore come governatore, ma non come capitano, dicendo haver il suo giudice»). Né si possono dimenticare, negli anni 1517 e 1523 le riserve e le proteste per la nomina a Governatore di Giovanni Travers con poteri ritenuti eccessivi e contrari agli accordi stipulati: ma la strada alla nomina di soli ufficiali grigioni era stata aperta dalle richieste in tal senso (anch'esse già ricordate, e fatte nei Consigli di Valle del 18.12.1513 e del 28.10.1514) di Tirano e della giurisdizione di Traona, pur moderate dalla clausola che tali magistrati «non possino far senza li sindici e deputati dalla valle». Richieste frutto, cer-

to, di una prassi pluriscolare, e fors'anche del retaggio delle lotte di fazione, ma tali da risultare foriere di profonde e irreversibili conseguenze sulla successiva totale dipendenza della Valtellina dalle Leghe, in un momento in cui essa non era ancora inevitabile.

Più volte si nominano agenti da inviare alle Diete: ad esempio, il 22.12.1512 «si costituiscono nel medemo agenti et oratori della valle a signori delle Tre Leghe per formar i capitoli della confederatione»; il fatto si ripete nelle sedute del Consiglio di Valle del 12.4.1518 («si riferisce che nella dieta di Jant sia stato ordinato che la valle possi mandar qualsivoglia persona a lor beneplacito alle diete per seder e votar come li altri delle Tre Leghe e si tassa il stipendio di tal persone che andranno») e del 30.10.1519 («la valle è avvisata dal capitano a mandar li suoi oratori alla dieta»). Di particolare rilievo sono i due episodi di riconferma dei capitoli, il 19.10.1516 («li Valtellini essendo interrogati come si vogliano diportare, rispondono che saranno fedeli alla forma di capitoli della confederatione, lamentandosi della loro inosservanza»), e ancora il 16.5.1519 («si deputano tre oratori alle Tre Leghe per la confirmatione degli capitoli fatti al tempo che vennero li Grigioni in Valtellina»)<sup>123</sup>.

Ulteriori conferme dell'esistenza della capitolazione vengono dal contributo di Diego Zoia agli Atti del convegno del 2012: ad esempio, nei conti del Comune di Sondrio, oltre alla dimostrazione dell'assoluta continuità fra regimi sforzesco, francese e grigione, si trovano delle annotazioni di grande interesse, che confermano la clausola del versamento dei 1000 fiorini: il 13.3.1513 (in data precedente la sigla dei capitoli, ma successiva all'approvazione del Consiglio di Valle) Sondrio paga la sua quota «pro rata parte florenorum mille solvendorum Reverendissimo [...] Episcopo Curiensi», mentre il 28.6.1513 versa la sua parte «pro requisitione litterarum et capitulorum reportatorum [...] nomine totius vallis», e cioè per la richiesta dei diplomi e dei capitoli ottenuti dalla Valtellina. Altri casi, relativi alla bassa Valle (Comune di Talamona, 1.1.1513; Squadra di Morbegno, 19 e 13.2.1513, 27.5.1519, 25.10.1520), sono menzionati da Giuseppe Romegialli, che li ricava da imprese notarili; analogamente, Giovanni Da Prada ricorda che l'assemblea del comune di Grosotto conferma l'adesione al trattato coi Grigioni, compresi l'obbedienza futura al vescovo di Coira e alle Leghe e il pagamento di ciò che si pattuirà (13.3.1513);

123 MANGINI M., «Con promessa», 2012, pp. 84-89.

il 20 maggio nomina la commissione per il versamento della propria quota di quanto stabilito nel trattato<sup>124</sup>.

## 9. Sparizione e riapparizione dei «Cinque Capitoli di Ilanz»

La puntuale ricostruzione di Arno Lanfranchi degli eventi, già noti, del 1584-5 trova, però, un'importante e decisiva conseguenza nei fatti illustrati da Giuseppe Romegialli, i quali ci aiutano a mettere a fuoco meglio e più consapevolmente il problema della rivendicazione, da una parte, e della negazione, dall'altra, dell'esistenza dei «Cinque Capitoli» postosi alla fine del XVI secolo.

Infatti, dopo la scoperta delle congiure del Rubiata e del Tettone, e l'incertezza che permane nelle Leghe a proposito del coinvolgimento o meno di personalità o istituzioni valtellinesi, «Li 22 maggio 1585, il grigione capitano Florino – scrive il Romegialli –, assistito da tutti gli officiali di sua nazione in Valtellina, chiese al nuovo consiglio generale che la provincia giurasse fedeltà alle Leghe; ma fu risposto non ravvisarsi autorità di sorta nel capitano Florino e ne' di lui assistenti da pretendere tal giuramento; che la Valle non aveva data cagione di sospettare mancamento di fede; e che in ogni caso le Leghe dovevano, come una volta, precedere col giuramento di tenere le fatte promesse. Giurarono i valtellini quella fedeltà che avevan giurata i loro maggiori; ma l'efficacia dell'atto fu vincolata alla condizione soggiunta, quella cioè che i grigioni giurassero del pari l'osservanza di quanto i lor antenati avevan promesso».

Il Consiglio della Squadra di Morbegno, il 5 giugno, tra altre richieste, precisa meglio la procedura che intende seguire: che il giuramento richiesto «prestar si dovesse in mano agli officiali di ciascuna giurisdizione, congrue referendo, così però che anche le Leghe giurassero di osservare e far mantenere i capitoli eretti e conchiusi tra esse e la provincia nel 1513». Osserva quindi lo storico che «convien dire che i grigioni ben per tempo negassero i cinque capitoli, poiché nel già ricordato consiglio 22 maggio 1585 è stabilito un premio di scudi centosessanta a chi presenterà i capitoli del 1513 tra le leghe, il vescovo di Coira e la Valtellina; e nel consiglio 22 luglio 1592 della Squadra di Morbegno autenticato dal di lei cancelliere Giovanni Battista Schenardi, leggesi pure che il signor Viviano Fellosio Marlianici, pretende gran somma dalla provincia per l'invenzione dei cinque capitoli»<sup>125</sup>: «invenzione», ovviamente, nel senso latino di «ritrovamento»!

Dunque, un altro *terminus ante quem*, il 1585: quello che daterebbe la sparizione dei documenti originali relativi ai «Cinque Capitoli di Ilanz», almeno dagli archivi di Valtellina.

A questo proposito, il Romegialli segnala un altro episodio di grande interesse, benché molto successivo a quello testé illustrato, e ancor più rispetto ai tempi della capitolazione: purtroppo, da storico non professionista (dirlo dilettante mi parrebbe poco rispettoso) e pre-positivista, di sovente non cita le fonti, così che non sempre è possibile controllare le sue affermazioni (che, nel complesso, appaiono però solitamente fondate e, talvolta, tuttora riscontrabili).

Orbene, secondo il Romegialli, il 29 dicembre 1765 l'abate di Disentis Colombano Sozzi scrive «all'intrepido e saldissimo propugnatore de' nostri diritti e privilegi contro i grigioni, l'assessore dottor Fabio Carbonera» a proposito dei «Cinque Capitoli»: «in primo luogo generalmente li nostri annali del monastero nel VI tomo *ad annum 1513* con questi precisi termini certi – *hoc eodem anno articuli Rhætos inter ac Vallis Tellinæ incolas erecti fuere, qui hii non tam Rhætorum subditi, quam confederati comprobantur.* – Secondo trovo li cinque capitoli *per extensum* in tedesco, tali appunto quali li dà tradotti il Quadrio nel primo tomo delle sue dissertazioni in un manoscritto antico, ossia raccolta di statuti, alleanze, convenzioni e trattati spettanti le comuni Tre Leghe, fatta da un certo Giovanni De Scandolera che fu già Bunds Landama nelle Dieci Diritture, e dove nel titolo che ai detti articoli prefigge espressamente, dice di averli cavati da una carta data in Jante 1513 (che probabilmente esser non può che l'originale) la quale si conserva nella cancelleria della città di Coira. Io mi sono fatto premura già tempo fa di ricercarli nell'archivio di colà per averne copia autentica; ma indarno perché non vi si trovano più, come dall'inventario fatto per ordine delle Leghe nel 1740»<sup>126</sup>. Purtroppo anche i documenti

124 SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 51-52; ROMEGIALLI G., *Storia*, 1834, II, pp. 10-11; DA PRADA G., *L'arciprete Nicolò Rusca e i cattolici del suo tempo*, Villa di Tirano 1994, pp. 17-19.

125 ROMEGIALLI G., *Storia*, 1834, 1834, II, pp. 13-16. L'autore riporta anche il testo latino della libera consiliare.

126 ROMEGIALLI G., *Storia*, 1834, II, pp. 11-12. Un Johann de Scandolera era stato *Bundslandamman des Zehngerichtenbundes* negli anni 1658-9 (COLLENBERG A., *Die Bündner Amtsleute*, p. 293). Il Quadrio citato è, ovviamente, Francesco Saverio, autore delle *Dissertationi critico-storiche intorno alla Rezia di qua delle Alpi*, oggi detta Valtellina, già citato (Milano, 1755-56).

citati dall'abate non sono più consultabili né reperibili, dal momento che l'archivio è perito nell'incendio del monastero durante la spedizione austro-russa del 1799: ma ai tempi del Sozzi si sarebbero potuti controllare agevolmente se lo si fosse voluto (e chissà se qualcuno lo abbia effettivamente fatto?).

## 10. Una sottrazione sistematica di documenti dagli archivi?

La completa discordanza tra quanto risulta dall'insieme dei documenti fin qui citati, e cioè la certezza che una capitolazione ci sia stata, e la sua assoluta negazione da parte dei Grigioni, pone degli interrogativi inquietanti: come mai – e quando – gli originali di documenti ufficiali di una istituzione politico-amministrativa come i verbali delle sedute del Consiglio di Valle di Valtellina sono finiti in un archivio privato grigione? Come mai si sono conservati soltanto quelli dai contenuti dealisti, e non i contrari, che non si trovano più negli archivi, pubblici e privati, valtellinesi e grigioni?

A questo riguardo molto pertinenti sono le considerazioni fatte da Massimo Della Misericordia nel 2009, a proposito dei contenuti della raccolta dei *Consigli della valle di Valtellina dall'anno 1481 sino all'anno 1631* e di quelli del documento pubblicato da Marta Mangini: le finalità di tale raccolta dei verbali consiliari non risulta chiara, in quanto essa «non presenta nemmeno una dichiarazione di intenti esplicita, come quella con cui Nicola Paravicini nel 1623 intestò il suo fascicolo. Non è difficile, però, scoprire il proposito legittimista che lo ispirò. La scrittura del 1623 non ricorda alcun documento anteriore al 1512, nel volume dei *Consigli*, invece, la serie comincia nel 1510, stabilendo una continuità tra la posizione di soggezione fiscale e giurisdizionale della Valtellina durante i governi milanese, o meglio francese, e grigione. Ancora, i sommari del 1623 riguardano oltre trenta assemblee risalenti al secondo decennio del XVI secolo; viceversa, fra i *Consigli* non fu incluso alcun verbale delle sedute in cui si rivendicò la natura confederale del rapporto tra la Valtellina e le Leghe, ma in generale di nessuna di quelle convocate nella fase di maggiore ambiguità politica, se si escludono un paio di inoffensivi atti del 1517, cui seguono immediatamente altri che portano subito al 1522. Infine, mentre nel 1623 si volle ricordare un'amara successione di immunità riconosciute e poi negate, rivendicazioni della valle e angherie imputate ai governanti, le lettere degli

ufficiali e le imprese del Carugo assemblate dopo il 1631 intendono mostrare la Valtellina e la sua suprema istanza consiliare soggette fin dal 1512 alle magistrature deputate dalle Leghe, raggiunte dai loro precetti in materia fiscale e militare, pacificamente impegnate poi, dagli anni Venti del secolo, nel disbrigo dell'ordinaria amministrazione, nel rinnovo degli estimi e degli statuti sotto la tutela dei governatori transalpini. Per contro, le scottanti carte regestate nel 1623 relative ai primi anni del regime grigione furono probabilmente distrutte intenzionalmente, non sappiamo se in precedenza, in seguito o magari proprio in concomitanza con la composizione del libro dei *Consigli*. È certo, invece, che non fu il lavoro di Nicola Paravicini a sottrarre alla successiva disponibilità, dal momento che un numero pure limitato di originali da lui compendiati fu poi rilegato nel più tardo volume»<sup>127</sup>.

Rimanendo aperta la questione posta da Della Misericordia (le carte escluse sono state presumibilmente distrutte, ma «in precedenza, in seguito o magari proprio in concomitanza» con la composizione della raccolta del Paravicini?), come non porsi alcune domande, imbarazzanti ma inevitabili? Come non pensare, infatti, che i verbali mancanti e dai contenuti non coincidenti con la versione ufficiale delle Leghe siano stati sottratti agli archivi dov'erano depositati ed eliminati?

Come non pensare, in base all'insieme delle prove e delle ricostruzioni sopravvenute nel tempo (fino a quelle del convegno del 2012), a un piano deliberato di sottrazione sistematica dagli archivi locali di tutti i documenti concernenti le trattative del 1512–13, così che le rivendicazioni valtellinesi non potessero trovare fondamenti giuridici certi?

E poi, tornando alla versione data dallo Sprecher in varie opere: è possibile che solo cent'anni dopo i fatti, uomini politici e intellettuali come l'autorevole storico di Davos, ignorassero completamente l'esistenza di un documento che era stato tanto dibattuto a suo tempo negli organi direttivi delle Leghe, e che era tornato in discussione pochi decenni prima, quando, nel 1585, i Valtellinesi erano tornati a chiederne il rispetto da parte grigione? E come ciò è possibile proprio per uno storico che ricorda come, nel 1512, a capo delle truppe della

127 DELLA MISERICORDIA M., *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in: BARTOLI LANGELI A., GIORGI A., MOSCADELLI S. (a cura), *Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna*, Roma-Trento 2009, pp. 193–194.

Lega Caddea fosse stato «Conradus à Planta, proavus meus, qui postea etiam primus Vallitellinæ Capitaneus et Gubernator datus est»<sup>128</sup>?

Tale ignoranza, se così si può chiamare, getta una luce inquietante sull'opera storica (e politica, ambiti che sempre si sostengono reciprocamente in questa tempeste, appunto, storico-politica) di autori solitamente ritenuti (per i tempi e il clima polemico del momento) corretti ed equilibrati, nonostante la loro dichiarata appartenenza partitica. Considerazioni che, peraltro, concordano con quelle che facevo, nel 1995, a proposito dell'interpretazione dei trattati internazionali stipulati dai Grigioni col Re di Francia (1516) e l'imperatore Massimiliano I (1518), i cui contenuti sono riportati dalla storiografia successiva in modo molto succinto e, non di rado, reticente o fuorviante a proposito di come essi definiscano i rapporti giuridici fra le Tre Leghe e gli abitanti delle valli retiche meridionali (e che spesso sono state riprese testualmente dagli stessi storici valtellinesi, che non ne conoscevano i contenuti precisi, come è accaduto per Giuseppe Romegialli)<sup>129</sup>.

A mo' d'esempio (e per comodità del lettore), riporto qui le formule ufficiali usate nei due trattati, confrontandole con quelle sintetizzate da Fortunat Sprecher nella sua opera del 1629: il testo del trattato del 1516 stabilisce che tutte le località che fossero nelle mani dei Confederati svizzeri e delle Leghe, tra i quali sono citati espressamente «Vallis Tellina Clevani et alia quae-cumque de Ducatu Mediolanensis [...] in manibus dictorum Dominorum Confoederatorum illorumque de Liga Grisa a tempore dictarum guerrarum extiterunt, præfato Chistianissimo Regi seu ab eo deputando remittere et relaxare et expedire habebunt», quando costui salderà il debito di 300 000 corone nei loro confronti. Né diversa è la versione tedesca del trattato<sup>130</sup>.

Valtellina e Valchiavenna costituiscono dunque un pegno, che rimarrà nelle mani degli occupanti fino alla soddisfazione degli obblighi finanziari del re francese verso i suoi alleati e fornitori di truppe mercenarie: anzi, dal avvenuto pagamento della prima rata («prima solutione habita»), è evidente che Francesco I non solo non cede con questo atto la sovranità su questi territori, ma non intende cederla neppure in futuro, contando di recuperarli appena possibile (ovviamente, finanze permettendo)<sup>131</sup>. Ecco, invece, le parole con cui lo Sprecher dà conto del trattato: il 29 novembre 1516, «Rex Helvetiis suas præfecturas, cis montes, & Rhætis Volturenam, Comitatum Clavennæ & Burmum perpetuo libere pos-sidendum dimittit»<sup>132</sup>. Ciò fu effetto del mancato pa-

gamento del debito, non della volontà dimissoria del sovrano, negata dalla lettera del trattato!

Per quanto concerne la «lega ereditaria» (*Erbeinigung*) fra l'imperatore Massimiliano I e il vescovo di Coira con le Leghe, il rapporto tra Grigioni e Valtellinesi e Chiavennaschi è definito «pündtnus»: «daz wir Cleva und Veltlin, dieweil unnd so lanng söllche in der gedachten dreier pündt gewalt, handt unnd mit Inen in pündtnus sein [...] nit zu überziehen»: l'imperatore impedirà che Chiavenna e la Valtellina siano invase dalla parte del Tirolo finché rimarranno nelle mani dei Grigioni e «in lega con essi». Il testo dello Sprecher, invece, è il seguente: Massimiliano «promisit inter alia, nullum transitum contra Vallemtellinam, & comitatum Clavennæ, dum in Rhætorum manu sint, unquam se concedere velle. Et spouonderunt sibi mutuam regionem (regionum) suarum defensionem: nempe: Imperator, totius Rhætiæ trium Fœderum, & ipsorum subditorum: et Rhæti vicissim Comitatus Tyroli» e i territori austriaci fra l'Arlberg e il lago di Costanza<sup>133</sup>. Dunque, nessun cenno al «pündtnus», ma passaggio immediato alla definizione di «sudditi» per quanto riguarda Valtellina e Chiavenna (Bormio non è mai citato, né nel primo né nel secondo trattato).

È evidente come, in questo modo «piuttosto estensivo» (scrivevo nel 1995) e disinvolto di interpretare i trattati internazionali e di illustrarne il contenuto, la reticenza o l'imprecisione unidirezionale sconfinino spesso nella manipolazione delle informazioni: ma senza la conoscenza dei testi originali non è possibile rendersene

128 SPRECHER F., *Historia motuum*, 1629, p. 12.

129 SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 42–47.

130 «Wo si dann das Gellt an die hand nemenn wurde, so soll [...] das Veltlin, Cläffen und ander plätz unnd lannd, So zu hertzogthum Meyland gehört habenn, Söllen gemeinlich zu des gemeldeten aller cristiannlichsten küngs von Franckrych hannden übergeben werden». I testi originali di questi trattati sono riportati in SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 41, 46–47.

131 Hrrz F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 61–63, ricorda che una prima rata del rimborso venne effettivamente pagata a Lucerna (tanto che i Grigioni, nel 1517, ne avrebbero reclamato una quota in caso di restituzione dei paesi occupati), a evidente dimostrazione che il Re di Francia non intendeva affatto cedere i territori in questione.

132 SPRECHER F., *Historia motuum*, 1629, p. 13.

133 Testo originale in SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 42–43; SPRECHER F., *Historia motuum*, 1629, p. 13.

conto, come è avvenuto per molta storiografia valtellinese del passato, che attinge, solitamente, alle opere dello Sprecher.

La risposta alle domande che ponevo poco sopra (come non pensare che i verbali dai contenuti non coincidenti con la versione ufficiale delle Leghe siano stati sottratti dagli archivi secondo un piano sistematico ed eliminati?) parrebbe scontata: ma rispondere a tali quesiti o, eventualmente, riformularli, è incombenza che, a mio parere, tocca soprattutto agli storici grigioni.

## 11. Tornando alla questione dell'autenticità dei «Cinque Capitoli»

Come si è più volte anticipato, occorre tornare all'interpretazione dei «Cinque Capitoli di Ilanz» data da Florian Hitz negli Atti del convegno di Tirano/Poschiavo, nei quali risponde ad alcuni dei quesiti testé posti. È opportuno, dunque, sintetizzare queste posizioni, e necessario fare chiarezza su alcuni punti essenziali:

- a. *Modalità e fasi del processo d'integrazione della Valtellina nello Stato delle Tre Leghe;*
- b. *I contenuti dei «Cinque Capitoli» e il loro significato politico-istituzionale;*
- c. *Il problema dell'autenticità dei «Cinque Capitoli di Ilanz».*

### a. Modalità e fasi del processo d'integrazione della Valtellina nello Stato delle Tre Leghe

Secondo Florian Hitz tale rapporto si è stabilito in due fasi: il giuramento di fedeltà prestato al vescovo e alle Tre Leghe (27 giugno 1512) e la concessione del «capitolato», che però l'autore non ritiene corrispondesse ai «Cinque Capitoli di Ilanz», almeno nella forma conosciuta: a suo parere il documento forse non è falso, ma le formule relative alla «confederazione» in esso presenti non sono compatibili col contesto e sono state probabilmente interpolate (specie il capitolo 2)<sup>134</sup>.

Ciò impone però due considerazioni: riguardo al «Patto di Teglio» non esistono testimonianze dirette e coeve, ma soltanto fonti secondarie e tarde; inoltre gli storici successivi, delle due parti, non sono del tutto affidabili, sia perché lontani dai tempi descritti, sia perché sostengono apertamente tesi di parte. In realtà, però, la

probabilità che i fatti si siano svolti cronologicamente in questo modo, è confermato proprio dai documenti valtellinesi coevi (regerstati sugli originali, nel 1623, da Nicola Paravicini) oggi scomparsi, che mostrano come la procedura seguita fosse proprio quella citata: circostanza che avvalorava ulteriormente tali documenti e il loro contenuto, la loro «autenticità». Ma l'ipotesi sullo svolgimento dei fatti del 1512–13 presentata da F. Hitz, benché del tutto verosimile, sconta la presenza di un problema, a mio avviso, cruciale: se un «patto» ci fu, come pare certo (indipendentemente dai contenuti), esso, secondo logica ed ogni evidenza coeva, dovette avere necessariamente forma scritta e replicata in più originali (data la pluralità di sottoscrittori e destinatari). Ma di tale documento (se tali non si ritengono i «Cinque Capitoli di Ilanz») non esiste alcuna notizia, né alcun originale, copia, estratto o sunto. L'ipotesi che ogni possibile esemplare dell'eventuale «vera» convenzione sia scomparso da tutti gli archivi, pubblici e privati, deputati a conservarlo, così come non se ne faccia alcun cenno in nessuna cronaca o storia, né in alcun documento ufficiale grigione, né in alcuna delle fonti secondarie che di tali fatti parlano, mi pare, francaamente e decisamente, irrealistica: anche se si volesse – paradossalmente – ritenere che gli eventuali esemplari esistenti in Valtellina fossero stati sottratti dagli archivi per negare la sudditanza (sostituendoli coi «Cinque Capitoli»), almeno qualche copia, sunto, estratto, se non originale, dovrebbe ancora esistere (o essere esistito, lasciando comunque qualche traccia) in qualcuno degli archivi grigioni, così ricchi e sicuri: del resto, i «patti di dedizione» dell'epoca sforzesca erano, e sono ancora, largamente conservati nei fondi archivistici milanesi.

Il fatto che, invece, mai nessuno, né Grigione né Valtellinese, ne abbia fatto il menomo cenno, mi pare una dimostrazione irreversibile dell'inesistenza di un «patto di dedizione» nelle forme necessarie secondo le ipotesi di F. Hitz (e dunque diverso dai «Cinque Capitoli di Ilanz»).

Del resto, ciò che oggi realmente si sa di quanto avvenne fra il 27 giugno 1512 e il 13 aprile 1513, è quanto si trae dai documenti tuttora esistenti e dallo svolgimento degli avvenimenti che se ne ricava: dunque dal testo dei «Cinque Capitoli» (nella versione più antica, fornita da Ilario Silvestri nel 2012)<sup>135</sup>, dagli atti amministrativi che

134 Hitz F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 53–54.

135 SILVESTRÌ I., «De non habendo», 2012, pp. 209–210.

li documentano (e cioè dal regesto dei verbali pubblicati da Marta Mangini).

I «Cinque Capitoli», nonostante quanto afferma Florian Hitz<sup>136</sup>, non presentano però la forma delle «Suppliche» dei sudditi e accettate dal signore: ad esempio, quella rivolta dal Contado di Chiavenna (esclusa la Giurisdizione di Piuro) a Gian Galeazzo Maria Sforza e alla madre Bona di Savoia, nel 1479 (ovvero i *capi-tula concessa communitati et hominibus Vallis Clavenae*, ha forme e contenuti ben delineati<sup>137</sup> e assai diversi sia dai «Cinque Capitoli», sia, per rimanere in area retica, dall'atto di adesione di Poschiavo allo stato curiense del 1408<sup>138</sup>.

### **b. I contenuti dei «Cinque Capitoli» e il loro significato politico-istituzionale**

Né i «Cinque Capitoli» contengono alcun cenno a un giuramento di fedeltà a un nuovo signore territoriale (come invece gli atti, già citati, di Bormio e, pur in un contesto giuridico ed economico-sociale diverso, di Chiavenna)<sup>139</sup>, ma solo la formula «cum tamen hominibus Vallis Tellinae et communitati Tillij, promissum fuissest eis capitulamenti rationique consona erigere par ratione observanda diximus. Ideo cum ipsis hominibus de subnotatis capitulis confirmandis et erigendis conclusum extitit infra scripta capitula eisdem hominibus Vallis Tellinae et communitatis Tillij observanda et attendenda», che rimanda evidentemente a una trattativa (almeno secondo questa frase, apparentemente) paritetica, e non a una concessione magnanima e unilateralale di un «vincitore». È un atto tipologicamente ibrido, rispetto alla prassi delle Leghe: un po' decisione del *Bundestag* (benché non emessa in una seduta ufficiale), un po' notifica sovrana ai Valtellinesi<sup>140</sup>.

Inoltre, il primo capitolo prevede che «quod homines Vallis Tellinae et communitatis Tillij velint et debeat reverendissimo domino episcopo curiensi et Tribus Ligis, perpetuis temporibus in omnibus et singulis licitis et honestis parere et obedire», e dunque, anche in questo caso, nessuna affermazione di «sovranità illimitata», come si direbbe oggi, ma soltanto una decisione apparentemente volontaria (anche se presa in seguito a un'invasione militare) da parte degli «uomini» di Val-

136 Hitz F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 51-52.

137 Il testo è riportato in BUZZETTI P., *Il Palazzo Biturrito dei Conti Balbiani e le Mura di Chiavenna*, Como 1916, pp. 50-52. Si

riportano qui, per esemplificare formule e toni, alcuni passi: «*duces Mediolani etc. Accidentes ad nos nuncii Communitatis et hominum nostrorum vallis clavene dilectorum nostrorum infrascriptas petitiones nobis porrexerunt, quibus nos responsa nostra dedimus prout inferius seriosius continetur vide licet: Illustrissimi Signori, li vostri devoti et fidelissimi servitori homini de tutta valle chiavena, excepto lo Commune de piuro, con grandissimo fervore pregano le vostre excellentie se degnino confirmare li infrascripti capituli, li quali per la più parte concernano la utilitate et conservazione dello Stato vostro, et ancora saranno laudabili et boni per li dicti supplicant: lo tenore de li capituli e questo. [...]*

Item concio sia cosa che li homeni de dicta valle siano molto devoti et fedeli del Stato vostro, et etiam perche valle chiavena e stata molto tyrannizzata, adeo che la piu parte de li homeni de dicta valle siano andati tapini per lo mondo et sia ancora essa valle alle confine de V.S. pregano, che per tranquillitate et conservatione del Stato vostro, che V.S. se dignano per gratia speciale concedere che dicta valle in perpetuo non sia infeudata. – *Responsio. Bene advertetur ne vallis praedicta alicui infideetur nec alienetur. [...]*

Item pregano che ogni consuetudine utilitate prerogative et preeminentie cossi in datij como in altre cose le quali antiquitus siano osservate in tutto, et per tutto siano confirmate et inviolabiliter siano osservate. – *Responsio. Sumus contenti quod praedicti homines nostri de valle clavena fruantur solitis suis preminentibus et utilitatibus, dummodo nullam a camera aut vectigalibus nostris habeant dependentiam nec rebus nostris aut Communitati nostrarae Comi fiant preiudicium.*

138 LANFRANCHI A., *La pergamena del 1408. Il testo dell'accordo fra Poschiavo e i comuni della Lega Caddea*, in: LANFRANCHI A. (a cura), 1408, la Valle di Poschiavo sceglie il nord. Una scelta politica nel suo contesto storico. Eine politische Weichenstellung in ihrem historischen Kontext, Collana di storia poschiavina, vol. 4, 2008, pp. 128-133.

139 In effetti, l'inserimento nello Stato grigione ebbe effetti opposti per Chiavenna e Bormio: assai positivi nel primo caso, in quanto il borgo, chiave di due itinerari di primaria importanza come quelli dello Spluga e del Settimo, divenne il vero centro economico di riferimento dei Grigioni a Sud delle Alpi (commerciale e manifatturiero: v. i testi citati nella nota 48), e porta sullo Stato di Milano (vi si tennero numerosi incontri diplomatici). Bormio, invece, perse una delle principali fonti di ricchezza con l'eliminazione del monopolio sul transito del vino valtellinese, in seguito all'esenzione dei Valtellinesi (dopo quella dei Grigioni nel s. XV) da questo obbligo (SILVESTRI I., *Il Comune di Bormio*, 2006, II, pp. 391-431; «*De non habendo*», 2012; FUMAGALI L., *L'ordinamento ammini-strativo-economico-giuridico di Bormio nel XVII e XVIII secolo*, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO e ZOIA D. (a cura), *Economia e società*, 2006, II, pp. 433-471), ma anche per l'istituzione della fiera di Tirano (1514), che orientava il traffico verso la strada del Bernina, a scapito di quelle dell'alta Valtellina. Sull'insieme dei territori soggetti alle Leghe: SCARAMELLINI GUGLIELMO, «*L'economia mista*», in: SCARAMELLINI GUGLIELMO e ZOIA D. (a cura), *Economia e società*, 2006, I, pp. 413-437; *Transiti e comunicazioni*, ivi, pp. 237-249.

140 Hitz F., *Die Vorgänge*, 2012, pp. 53, 51, rispettivamente.

tellina e di Teglio di prestare obbedienza in perpetuo al vescovo di Coira (ma soltanto nelle cose «lecite e oneste»).

Non è il caso di riprendere qui tutte le argomentazioni che i commentatori precedenti (fino a Florian Hitz) hanno avanzato sui contenuti dei diversi capitoli e le loro (probabilmente volute o inevitabili e comunque utili) ambiguità; soltanto è opportuno richiamare il secondo capitolo e le conclusioni, nei quali, ricorda lo stesso Hitz, appare il termine «sorprendente» di «confederati»<sup>141</sup> (che, peraltro, nel 1513 non era stato riservato soltanto agli «uomini» di Valtellina, ma anche di Valchiavenna), e la cui presenza l'autore spiegherà in maniera acuta e suggestiva (con una nuova spiegazione, per così dire, congiunturale, su cui torneremo più avanti), e che viene elargito in modo piano e formale in due frasi niente affatto dubbie né reticenti: «quod praelibati homines Vallis Tellinae et communitatis Tillij sint et esse debeant nostri, videlicet reverendissimi domini episcopi curiensis et omnium Trium Ligarum, chari et fideles confoederati et tales persistantur», la prima, relativa al secondo capitolo, e una seconda volta, come vedremo ben presto, proprio a chiusura del documento, e cioè in due posizioni niente affatto secondarie dell'atto.

È ben vero, come afferma lo stesso autore che esiste un «oben» e un «unten» in questo nuovo rapporto politico<sup>142</sup>, e cioè che una parte è più forte perché occupante in armi, e una più debole, perché abitante un territorio occupato e dipendente da un signore sconfitto, ma che

aderisce di sua spontanea volontà al nuovo ordine prodotto dall'azione bellica, avendo rifiutato tale signore; però le formule utilizzate sono tipiche di un accordo bilaterale, pur fra contraenti di diversa forza: l'atto appare cioè come una notifica dell'accettazione da parte dei nuovi signori delle richieste fatte dai nuovi «aderenti», e il cui contenuto è stato negoziato fra le parti.

Circostanza confermata nella *corroboration* dell'atto, che afferma solennemente «Qua quidem capitula pro illis quae sunt inter praelibatum reverendissimum dominum episcopum et omnes Tres Ligas ex una parte et praedictos homines Vallis Tellinae et communitatis Tillij ex altera, attendenda et obseervanda pro confoederatione sua existentia et eandem confirmavimus et corroboravimus ac corroboramus de praesenti rata volentes esse inter nos et ipsos in quorum fidem et testimonium praesentes fieri iussimus et sigillo nostrae Ligae Grisae omnium nostri parte apprenssione communiri».

Tono generale e formule assolutamente diverse da quelle utilizzate, come si è detto, dal duca di Milano quando concede privilegi ed esenzioni ai suoi sudditi, vecchi o nuovi che siano.

Né mi pare dirimente la considerazione di Hitz quando sostiene che la sorprendente espressione di «confederati» sia il frutto della disponibilità delle Leghe a venire incontro «retoricamente» ai sudditi, poiché

141 Hitz F, Die Vorgänge, 2012, p. 53.

142 Hitz F, Die Vorgänge, 2012, p. 52.



Stemme delle Tre Leghe,  
affresco sul Palazzo Lam-  
bertenghi (già Lavizzari),  
Mazzo di Valtellina, intor-  
no al 1530.

(Foto: Federico Pollini,  
Albosaggia SO)

intendere il contenuto del secondo articolo come la comunicazione di un accordo di confederazione è, a suo avviso, incoerente sul piano logico (il medesimo atto non può esprimere un «Bundesverhältnis», e uno «Herrschaftverhältnis»). Ma mi pare evidente che l'atto in questione non sancisca né l'uno né l'altro tipo di rapporto, ma semplicemente definisca – nella forma volutamente ambigua che sola può, in quel momento, consentire la chiusura delle trattative – il modo in cui la Valtellina e la Comunità di Teglio sono accolti (in maniera quasi paritetica, sulla carta, è proprio il caso di dire) nello Stato delle Leghe, secondo quanto pattuito a Teglio: e cioè in cambio di una serie di obblighi (anche finanziari, e sui quali possono discutere nelle Diete tramite propri deputati) cui corrisponde l'impegno dei Grigioni a prestare loro consiglio e difesa dalle minacce esterne. Non mi pare, francamente, che i contenuti dell'atto siano così illogici sul piano giuridico e politologico.

Inoltre occorre chiedersi chi, per conto di chi e che cosa fu giurato o proclamato il «Patto di Teglio»: i rappresentanti degli organi ufficiali valtellinesi (forse «tutti i Delegati delle Giurisdizioni della Valtellina», come sostiene la relazione assai tarda di Giuseppe Vincenzo Besta?)<sup>143</sup> o dei privati, magari appartenenti ai partiti politici organizzati (come i ghibellini) o a consorterie familiari filo-grigioni? Al momento non è dato sapere, e dunque bisogna limitarsi a supposizioni.

Ci sono poi gli atti politici e amministrativi compiuti fra il giugno 1512 e l'aprile del 1513 (ma anche in seguito, proprio in applicazione della capitolazione di Ilanz) dai competenti organi politici valtellinesi, come i già noti verbali del Consiglio di Valle (registri nel 1623), e dei Comuni valtellinesi<sup>144</sup>: atti (ricordati, in un passato anche lontano come in tempi recenti, da diversi studiosi) che mostrano una negoziazione serrata e niente affatto remissiva tra organi valligiani e Grigioni, tra i quali si giunge infine a un accordo formale, benché, come si è detto da più parti, ambiguo e foriero di controversie: per risolvere le quali, probabilmente, poté apparire, più avanti nel tempo, più opportuna l'eliminazione dell'atto stesso e la completa negazione della sua esistenza.

Mi pare, perciò, che sulla base di queste evidenze e considerazioni, non si possa affermare che le vicende del «Patto di Teglio» e dei «Cinque Capitoli di Ilanz» abbiano seguito la prassi tipica della «dedizione» di un territorio e di una popolazione a un nuovo signore territoriale, ma che invece essi dimostrino che si fosse trat-

tato di qualcosa di profondamente diverso nelle forme e nei contenuti: anche se poi le circostanze storiche, politiche, diplomatiche successive condussero, di fatto, a un risultato simile a quello di una «dedizione».

Valtellinesi e Tellini avevano aderito volontariamente all'ingresso nello Stato del vescovo di Coira e delle Tre Leghe come «confederati» (senza che il significato del termine fosse però definito concretamente), ma poi i contenuti e le forme di tale adesione, lungamente e duramente negoziati nei mesi successivi (e comunque, con delle formule ancora – e *pour cause* – generiche e imprecise), negli anni seguenti vennero disattesi dalle Leghe, fino alla negazione della loro esistenza.

### c. Il problema dell'autenticità dei «Cinque Capitoli di Ilanz»

Secondo Florian Hitz, i dubbi sull'autenticità dei «Cinque Capitoli», così come li conosciamo, sono assai fondati, e vanno dalla contraddittorietà dei contenuti dell'atto (quattro capitoli sembrano chiaramente riferibili a un rapporto di «signoria», mentre il secondo, che parla di «confederazione», è una probabile interpolazione più tarda), alla loro tardiva apparizione (nel terzo decennio del Seicento), alla loro mancata citazione degli storici contemporanei (come Stefano Merlo o Benedetto Giovio), ma anche nei documenti delle cancellerie locali: a suo parere, se l'atto fosse realmente esistito, sarebbe stato ripreso infinite volte, sarebbe stato rinnovato a scadenze fisse: insomma, esso avrebbe lasciato tracce infinite e indelebili nella documentazione locale (e non solo).

L'autore ritiene inoltre del tutto «speculativa», nel suo fondamento «ex negativo», l'ipotesi che tutti gli esemplari del documento – nel caso fosse esistito – siano stati sottratti dagli archivi locali da funzionari grigioni: a suo parere, tale ipotesi non è né dimostrabile né confutabile, e perciò non può essere in alcun modo accettata.

E dunque egli conclude con una domanda (che se non lo è del tutto, in buona parte è retorica): «Müsste man ihn dann nicht geradezu als Fälschung behandeln?»<sup>145</sup>.

143 BESTA G. V., Teglio, 1962, p. 129.

144 Le testimonianze sono riportate in SCARAMELLINI GUGLIELMO, Zu den frühen Beziehungen, 2001, pp. 51–53.

145 HITZ F., Die Vorgänge, 2012, pp. 53–55.

Ma queste considerazioni non mi paiono risolutive, soprattutto se si considerano (come pare ampiamente provato) le intenzioni dei Grigioni di crearsi un dominio e non di dar vita a una confederazione con i territori recentemente occupati, nonché la certezza (secondo la testimonianza dei verbali del Consiglio di Valle valtellinese) che degli accordi fra le parti siano effettivamente intervenuti: è normale che i Grigioni avessero subito lasciato cadere il «capitolato» di Ilanz, e ne ignorassero completamente i contenuti, nonostante le sollecitazioni e le proteste dei Valtellinesi, documentate anch'esse dai verbali del Consiglio di Valle di quegli anni. Ma tale rifiuto risulta ulteriormente comprensibile dopo che una parte degli stessi Valtellinesi aveva aderito alla rivolta filo-francese del 1515, e dunque aveva rifiutato il rapporto politico con le Leghe e quindi il collegamento (quasi) paritetico con esse che, forse, poteva ancora essere sviluppato in quegli anni (ovviamente, secondo la lettera dei «Cinque Capitoli» a noi noti).

Questi stessi motivi potrebbero anche spiegare perché Stefano Merlo non parli dei «Cinque capitoli» nella sua cronaca<sup>146</sup>: forse perché i rappresentanti di Sondrio, comune guelfo, non avevano partecipato all'azione del giugno 1512, o perché, coinvolti almeno indirettamente nel moto anti-grigione del 1515, non valutavano positivamente l'eventuale rapporto federativo con le Leghe (come una parte della nobiltà), e dunque non ritenevano meritevole di menzione l'atto relativo, soprattutto dopo il suo effettivo rigetto da parte dei Grigioni.

Ma Florian Hitz considera anche una circostanza che potrebbe avvalorare l'autenticità, almeno parziale, dei «Cinque Capitoli»: l'incerta fase politico-diplomatica del 1512-13, le pressioni dei Confederati svizzeri e di Milano, ma anche di Francia e l'Impero avrebbe potuto consigliare ai Grigioni la concessione – almeno, o soltanto – sulla carta dell'agognata qualifica di «confederati» ai Valtellinesi e «Consorti» (come li definisce O. Ariatta Aureggi)<sup>147</sup>. Considerazione che apre, indubbiamente, un'importante prospettiva nell'interpretazione del controverso documento, e del processo politico che ha portato alla sua emissione (e poi rigetto).

## 12. Una proposta di federazione respinta dalla nobiltà valtellinese?

La presa d'atto della lunga trattativa avvenuta fra Grigioni e Valtellinesi nel 1512-13, e soprattutto la volontà dei secondi di ottenere la qualifica di «confederati»,

però, pone un problema interpretativo, dal momento che, in più occasioni e da lungo tempo, avevo avanzato una spiegazione della mancata federazione della Valtellina con le Leghe, ricavata dalle osservazioni, molto acute e interessanti, del diplomatico veneziano Giovanni Battista Padavin al Consiglio dei Dieci (1605)<sup>148</sup>.

A suo parere, dunque, i Grigioni avrebbero offerto di prendere i Valtellinesi come «federati», ma gli aristocratici l'avrebbero rifiutato, temendo che, a causa del regime «democratico» delle Leghe, sarebbero stati parificati, sul piano socio-politico, ai contadini i quali, a loro volta, si sarebbero potuti liberare dalla dipendenza economica, sottraendo prerogative sociali e politiche e proprietà reali alla nobiltà terriera. Timori non del tutto infondati, almeno nei primi decenni del Cinquecento, quando alcuni provvedimenti governativi (estimo generale, revisione degli statuti, abolizione delle esenzioni fiscali alla nobiltà) andarono incontro alle richieste e alle esigenze delle comunità contro quelle dell'aristocrazia (i cui poteri la nuova dominante voleva, probabilmente, ridimensionare)<sup>149</sup>. Poi, però, la spinta innovatrice si esaurì, e la successiva storia sociale ed economica delle Leghe vide affiancarsi alla nobiltà di origine feudale degli *Junker* legati al vescovo di Coira (ma non sostituirla), una nuova élite di estrazione contadina o borghese<sup>150</sup> (come avveniva, parallelamente, anche in Valtellina).

Questa spiegazione può forse essere un'interpretazione a posteriori del Padavin (che probabilmente ignorava il capitolato del 1513) o una spiegazione a lui fornita dagli interlocutori grigioni per giustificare lo stato di fatto e le proteste dei Valtellinesi che reclamavano la condizione di confederati, lamentando la scomparsa materiale dell'atto e l'inosservanza dei patti stipulati.

La posizione di G.B. Padavin trova ulteriori conferme (pur con differenze consistenti) nelle interpretazioni sostanzialmente convergenti di Pietro Angelo La-

146 HIRZ F., *Die Vorgänge*, 2012, p. 54.

147 AUREGGI ARIATTA O., *Juristische Aspekte*, 2001, p. 70.

148 GIUSSANI A., *Relazione del Segretario Padavino*. 20 agosto 1605, Periodico della Società Storica della Provincia e antica Diocesi di Como, XV, 1904, n. 60, pp. 52 (estratto).

149 DELLA MISERICORDIA M., *Divenire comunità*, 2006, pp. 217-232. A quest'ordine di idee si deve anche l'appoggio di alcuni predicatori radicali grigioni alla rivolta dei contadini del Terziere di Mezzo che, nel 1572, rifiutavano il pagamento delle decime ai Beccaria di Sondrio, che invece ottinnero l'appoggio del governo grigione (SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Die Beziehungen*, 2001, p. 7).

150 FÄRBER S., *Politische Kräfte*, 2000, II, pp. 116-118.

vizzari, Francesco Saverio Quadrio e Giuseppe Romegiali (molto più lontani dal tempo dei fatti considerati, e quindi debitori della letteratura o di tradizioni familiari), che hanno per noi, però, una certa rilevanza, se non come documento storico, come visione che di quegli eventi avevano gli appartenenti al loro ceto sociale. I componenti l'élite, probabilmente, avrebbero volentieri continuato a far parte del Ducato di Milano, nel cui ambito godevano di onori, privilegi e posti di prestigio, mentre forse temevano (come sostiene il Padavin) la possibile «democrazia» dello stato retico: cosa di cui, del resto, non ci si deve meravigliare<sup>151</sup>.

Ad esempio, scrive il Lavizzari, lo stato d'animo dei Valtellinesi verso il nuovo regime era duplice: «sottratti in un tempo istesso e dalla tirannia francese e dalle imposte ducali, esultanti di venir accolti in privilegiatissima dipendenza»; «del tutto però non sapeva goderne la nobiltà più riflessiva, avendo a dipendere da una repubblica poco di lei curante, comechè popolare»<sup>152</sup>. E infatti, nel 1515, «a tali motivi di poca contentezza molti de' nobili, mal soddisfatti del presente, ben tosto con l'acclamazione di Francia, [...] palesarono quali sentimenti nodrissero nell'interno. Ma gli altri considerabili e numerosi vantaggi del pubblico prevalendo nell'universale, facevan desiderare null'altro alla presente felicità che l'esser durevole. E vi si accozzarono in soddisfazion di tal brama le vicende tutte di Lombardia», sempre turbolente<sup>153</sup>.

In effetti, come si è già ricordato, dopo la battaglia di Marignano (13–14 settembre 1515) e il rientro nel Ducato del nuovo Re di Francia, Francesco I, le comunità guelfe di Traona e Caspano si ribellano alle Leghe, mentre il resto della Valtellina non si muove, e anzi, riconferma la fedeltà ai Grigioni: questi riprendono così rapidamente il controllo della situazione e impongono una taglia ai comuni ribelli (con le vicende che ne seguono e cui si è già fatto cenno più indietro). Notizie sul riaffacciarsi dei Francesi nella politica valligiana emergono anche dai documenti presentati da M. Mangini, come risulta dai citati Consigli di Valle del 23.9.1515 (invito francesi a tornare «sotto la solita obbedienza»; opposto quello dei Grigioni che «stanno saldi nelle fede data») e del 30.10.1520 («minacciando li Francesi la distruzione alle Tre Pievi e dimandando (i Grigioni) alla valle provisone (d'uomini), rispondono li agenti non esser tenuti se non alla difesa della Valtellina»).

### 13. La valutazione attuale dei multiformali rapporti tra dominanti e sudditi

Un altro dei temi del dibattito nel convegno del 2012 è stata la valutazione attuale del rapporto instauratosi, nei primi decenni del dominio, fra Grigioni e Valtellinesi (interventi di Martin Bundi, Diego Zoia, Silvio Färber, Massimo Della Misericordia); ma anche in tutti gli altri saggi il tema si intreccia, più o meno apertamente, con gli altri.

Interessante, in merito, è il punto di vista di Giovanni Tuana (un ecclesiastico, morto nel 1636); risalente alla prima metà del Seicento, nel pieno della «Guerra di Valtellina», sviluppa un approccio singolare per quel tempo: il testo (inedito fino al 1998) ebbe, in passato, una circolazione pur ridotta; esso ricorda la posizione del Padavin (sostiene infatti che «Rhaetos societatem exposcentes et firmissima foedera promittentes», e cioè «alleanza richiesta insistentemente dai Grigioni con la promessa di stabili trattati», secondo la traduzione del Tuana stesso), ma non registra un rifiuto dei Valtellinesi, che anzi avrebbero accolto gli invasori come «invati celesti a certe condizioni, per stipulare e per firmare le quali si stabilisce una data». Si sarebbero così convenuti i «Capitoli di Ilanz», i cui contenuti riporta, articolati in quattro e non in cinque punti, ma del tutto analoghi a quelli noti. A proposito dei primi anni di governo sostiene che «nulla fu più felice di quel periodo, nulla fu più sicuro di quell'alleanza», finché, però, non si affermò

151 QUADRI F. S., *Dissertazioni*, 1960, I, 354–355, il cui testo è riportato in SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Zu den frühen Beziehungen*, 2001, pp. 49–50; ROMEGLI G., *Storia*, 1834, I, pp. 307–308.

152 L'autore così prosegue: «La Rezia invece di dar impieghi averli anch'essa da ricercare fra gli esteri. E troppo svantaggiosa riuscire la condizione di nobili oziosi. L'ingrandimento di essi dipendere dalla corte del principe; al cui servizio applicandosi ogni abilità, sia guerriera o politica, vi si faceva fortuna. A' concorrenti della Valle qual posto, de' suoi copiosissimi, chiudersi nello Stato di Milano? E quale aprirsi nella Rezia? Non solo a' nobili, ma anche a' plebei cessare gli impieghi, insensibilmente da interrompersi col traffico, che in gran parte cesserebbe distratta la Valle dal Milanese. Venticinque anni fa spogliati dal transito, ed or dalle merci». Almeno su quest'ultimo aspetto le previsioni si dimostrarono del tutto errate. Altri timori venivano dall'abbattimento di alcune tra le maggiori fortezze, che avrebbe facilitato le invasioni dall'esterno (che invece, ironia della sorte, furono proprio promosse dai notabili valtellinesi un secolo più tardi). LAVIZZARI P. A., *Storia*, 1838 (1716), I, p. 134

153 LAVIZZARI P. A., *Storia*, 1838 (1716), I, pp. 133–135, 148–159.

nelle Leghe «l'eresia», che, a suo parere, rese impossibile la convivenza fra i due gruppi (a suo dire, per colpa dei riformati)<sup>154</sup>.

Si tratta, evidentemente, non di una testimonianza oggettiva dei fatti, ma del modo in cui tali fatti erano interpretati e illustrati da parte dell'intelligenzia cattolica della valle.

Che questa visione fosse coltivata dalla classe dirigente valtellinese ancora nei primi decenni dell'Ottocento è dimostrato da quanto scrive, in una memoria non destinata alle stampe, Giuseppe Vincenzo Besta, probabilmente richiamando tradizioni di famiglia: «Dicesi che (i Grigioni) a Valtellinesi impegnarono la fede d'una comunione di diritti e d'interessi, e di cariche e di suffragi. Con tuttochè io non ne sia persuaso, non ne avendone i documenti d'un atto solo di tanta estensione in seguito; son però convinto che la sovranità su la Valtellina rimase a Valtellinesi, e soltanto l'amministrazione ed esatta trafia de diritti di questi, e de lor statuti, che pur tenevano, fosseri riservata alla Repubblica Retica. [...] Teglio (nel 1512) ancor primeggiava come innanzi; e pur per unirlo al resto, ivi concorsero il 27 Giugno 1512 tutti i Delegati delle Giurisdizioni della Valtellina, a confronto dei Delegati della Rezia, all'accordo degl'articoli fondamentali di regolamento dell'Unione dell'una e dell'altra nazione»<sup>155</sup>. A suo parere, la rottura di questi rapporti avvenne quando «La pravità della Riforma alterò di costumi, ma ancor di fazioni, molte famiglie delle più illustri, [...] avendo stravolto dogma, s'unirono a Calvinisti, che per oprimere il partito Catolico, ruppero ogni diga di Confederazione del 1512, e sostituirono il despotismo più atroce, onde ne seguirono poi li sconci dell'anno 1620»<sup>156</sup>.

#### 14. La discussione del XVIII secolo sui diritti grigioni su Valtellina e Contadi

Passato il terribile XVII secolo (con le serrate dispute sui «Cinque Capitoli», l'istituzione di tribunali speciali, l'orrore «Sacro Macello», la terribile e lunga guerra, la stipulazione del Capitolato di Milano, il ritorno del dominio grigione), la discussione a proposito del rapporto giuridico instaurato nel 1512–13 riprese nel XVIII secolo (come bene illustra Florian Hitz nell'articolo del 2011): discussione che, da una parte e dall'altra, si basa su concetti e pratiche di «scienza politica» propri di quel secolo, ma che, ai primi del Cinquecento, ancora non

esistevano: così è per il concetto di «sovranità» invocato da Ulysses von Salis-Marschlins (concetto che nasce soltanto nel XVI secolo, col pensiero di Jean Bodin e il dibattito che si svolgerà in seguito)<sup>157</sup> come per la visione «contrattualista» del potere statale propugnata da alcuni valtellinesi (talora in chiave giusnaturalista come nelle opere di Alberto De Simoni).

Si capisce così perché, ad esempio, i Valtellinesi parlino delle Tre Leghe come del «principe», il cui potere è condizionato da patti interni ed esterni, stipulati in termini «contrattuali» (non nel senso di «contratto sociale» à la Rousseau, ma di contrattazione concreta e puntuale su punti specifici, come d'uso nel Medioevo e nel Rinascimento, quando la dedizione a un signore era negoziata caso per caso, prerogativa per prerogativa), mentre i Grigioni (soprattutto Ulysses von Salis-Marschlins) parlino di «sovranità» in termini di assolutismo moderno (ma appoggiandosi anche, in maniera un po' sconcertante e ben poco «illuminista», alla volontà di Dio e alla tradizione del potere imperiale romano ripristinato

154 TUANA G., *Fatti di Valtellina – De rebus Vallistellinae*, a cura di T. SALICE, traduzione di A. LEVI, Raccolta di studi storici sulla Valtellina, XIV, Sondrio 1998, pp. 67–68, 70–71. Il testo latino suona così: «Vallistellina, diuturnis gravissimisque malis afflita, cum amplius nec Maliherbae praefecti regij tyrannidemque nec summam rerum omnium indigentiam ex gallica licentia creatam ferre posset, Rhaetos societatem exposcentes et firmissima foedera promittentes, suadente cum primis vicinitate, gentis robore, malorum praesentia, quietis spe atque refrigerij, quasi coelo missos cum certis pactionibus recipit; hijs faciendis subsignandisque statuitur dies» (p. 67). Sugli effetti di quel primo periodo, dato l'iniziale rispetto dei patti sanciti, a suo parere «Nil eo tempore felicius, nil ea societate securius: auxilia mutuo mittebantur, vigebat iustitia, nulla grassabatur iniquitas impune. Sed non diu affluit tam dexterum sidus; nec felicitati diu fidendum res docuit. Supremam felicissimis rebus attulit calamitatem haeresis, quae pestilentissime per Rhaetiam perbacchata ad Tellinenses fremens erupit. De repente religionis nitus squalere; squalenti contaminatissimi mores et dissidia succrescere; inde simultates foveri, sensim prodire, tum vigere, tandem dominatum mediari. [...] Deinde magistratus venales haberi; prensationes clam fieri, nundinari suffragia, hac una via provehi. In magistratu id vel maxime curari, ut ex quavis, data, quaesita, vera, facta causa peculium augeretur. Serpsit ad tellinenses pestis, infectosque ex primarijs nonnullos in patriam exacuit», e via di questo passo (pp. 70–71).

155 BESTA G. V., Teglio, 1962, p. 129.

156 BESTA G. V., Teglio, 1962, p. 156.

157 SABINE G. H., *Storia delle doctrine politiche*, Milano 1964, 323–328 (ed orig. 1953). L'opera fondamentale di J. Bodin, *Les six livres de la République*, è del 1576.

da Carlo Magno e Federico I di Hohenstaufen: anche se proprio combattendo contro quel potere le Leghe avevano conquistato la loro indipendenza<sup>158</sup>; oppure Johann Baptista Tscharner, il capo riconosciuto dei *Patrioti* grigioni (e cioè del partito anti-aristocratico, e dunque, nominalmente progressista e democratico) nella sua *Gründliche Darstellung* del 1789, confutazione del *Raggionamento* anonimo (in realtà, di Alberto De Simoni, edito nel 1788), aggiungeva altri argomenti (come «le cessioni degli eredi e dei possessori della Valtellina, attraverso antichi e mai deperiti diritti e il diritto delle armi»), certo ideologicamente e giuridicamente non inconfutabili per un politico illuminista, patriota e progressista...<sup>159</sup>

Le discussioni della seconda metà del Settecento, dunque, si svolgono in modo strano, surreale, muovendosi, di fatto, su piani concettuali e operativi diversi e incomunicabili fra loro, ma anche contraddittori all'interno dei due campi, richiamando, contestualmente, principi di filosofia politica ed elementi giuridici non di rado reciprocamente incoerenti e inconciliabili.

158 HIRZ F., *Signoria sovrana*, 2011, pp. 31–35, 37–56.

159 Testo ripreso dalla traduzione di G. P. FALAPPI (inedito, p. 7).

Su J. B. Tscharner, HIRZ F., *Signoria sovrana*, 2011, pp. 35–37, 40–43. Sulle contraddizioni politiche del capo del «partito patriottico» rispetto alla «questione valtellinese», FÄRBER S., *Die Bündner Führungsschicht*, 2001, pp. 16–17.

## 15. Gli aspetti positivi del governo dei Grigioni: un dibattito aperto

In merito alla valutazione dell'azione dei Grigioni nei primi tempi del loro dominio e dei loro rapporti coi «sudditi», le evidenze emerse di recente mostrano come, ora, la loro azione politica ed economica goda di una considerazione più positiva di quella corrente nella storiografia valtellinese, sia per quanto concerne la libertà personale e collettiva (sostanziale è, infatti, il rispetto di norme e statuti, in un mondo che, invece, si sta avviando verso l'affermazione di principi assolutisti)<sup>160</sup>, che le attività economiche (negli atti del convegno del 2012 Diego Zoia parla di «luna di miele», Martin Bundi dei meriti che le Leghe avrebbero acquisito nel governo delle valli retiche subalpine).

In effetti, l'azione dei Grigioni in campo economico (e soprattutto commerciale), si può definire quasi «liberista» (Massimo Della Misericordia ricorda la formula emblematica «libere mercari» usata nel 1560 in un decreto delle Leghe per l'abolizione del secolare monopolio bormino sul commercio del vino)<sup>161</sup>: essa, infatti, pur tendendo sostanzialmente all'interesse delle Leghe (come con l'esenzione dei loro cittadini dai dazi imposti nello Stato di Milano), avvantaggia anche la popolazione locale, favorendo così lo sviluppo dell'economia, liberata da pesi fiscali senza ritorno produttivo, e quindi riducendo il costo finale dei prodotti (a vantaggio di prezzi di mercato più bassi e perciò più convenienti per tutti). Inoltre la politica di incentivo al commercio promuove anche, come nota Martin Bundi, la realizzazione di nuovi tracciati stradali o il loro miglioramento<sup>162</sup>. Punto di vista che si può bene riassumere con le parole di Diego Zoia negli Atti del convegno: «I Grigioni avevano ottenuto, in accordo con le popolazioni entrate a far parte del loro dominio – sudditi o confederati che fossero – quanto loro premeva: accesso al Sud, libertà negli scambi, possibilità di avere senza dazi e senza alcuna difficoltà alcuni beni per loro essenziali, in particolare vino, e di collocare i loro beni in esubero. I Valtellinesi avevano trovato nuovi acquirenti per il loro vino, si erano venuti a trovare in una posizione relativamente tranquilla (e protetta da un esercito del quali tutti avevano timore) per quanto riguardava gli appetiti delle grandi potenze, oltre che strategica negli scambi tra i

due versanti delle Alpi, avevano addirittura ampliato, nella sostanza, il loro margine di autonomia – anche se non vi fu mai un rapporto paritetico coi nuovi Signori, cosa in cui avevano forse sperato, e non senza qualche valido motivo, nel primo periodo della nuova dominazione –, si erano riservati il sostanziale autogoverno delle comunità»<sup>163</sup>.

## 16. Corruzione e lotta alla corruzione nell'amministrazione e nella giustizia

Silvio Färber, peraltro, nel convegno del 2012, affronta in maniera aperta e coraggiosa un altro dei temi più spinosi riguardanti il dominio grigione, la corruzione nell'amministrazione pubblica, e in particolare della giustizia, che ha costituito uno dei *dossier* più pesanti a carico delle Leghe nella discussione politica e nelle trattative diplomatiche del tempo, ma anche nel dibattito storico dei secoli successivi, fino ad oggi.

Secondo l'autore, dunque, pochi furono i personaggi grigioni del passato consapevoli (o disposti ad ammettere l'esistenza) del problema, come, tra Cinque e Seicento, gli esponenti politici e culturali Hartmann von Hartmannis e Fortunat von Juvalta. In effetti, tutti i maggiori intellettuali e storici dei secoli XVI–XVIII ignorano o minimizzano il problema; in verità, alcuni predicatori riformati più radicali ne erano consapevoli e cercavano di rimediарvi, non per astratto senso di giustizia ma per eliminare gli effetti negativi che que-

---

160 In effetti, MASSIMO DELLA MISERICORDIA («Per non privarci», 2004, pp. 180, 211, 215) parla di «esperimenti quattrocenteschi di regime arbitrario e proto-assolutistico», di come «i principi di Milano stessero ormai emancipando la nozione di sovranità dai suoi attributi tradizionali» e contaminassero tali attributi con quelli «di un'autorità ducale a vocazione proto-assolutista» già nella seconda metà del XV secolo.

161 DELLA MISERICORDIA M., Dalla Lombardia alle Alpi – La trasformazione degli spazi economici nelle valli dell'Adda e della Mera prima e dopo il 1512, in: CORBELLINI A., HITZ F. (a cura), 1512, 2012, p. 109.

162 BUNDI M., Das Veltlin, 2012, pp. 125–132.

163 ZOIA D., La «Luna di miele», 2012, pp. 150–152.

ste pratiche deleterie avevano sulla società grigione<sup>164</sup>, al cui dominio riformatore assegnano compiti quasi provvidenziali di riscatto della società cattolica valtellinese. Comunque, anche le loro azioni, non sempre pacifiche, non ebbero successo, nonostante i tentativi fatti più volte in sede di singola Lega o di Federazione (1542–1585), fino al progetto di riforma del 1603 (la *Landesreform*), faticosamente approvato ma disapplicato nella prassi<sup>165</sup>.

Le conclusioni di Färber sono assai esplicite: indubbiamente la corruzione nell'amministrazione pubblica e nella giustizia ci fu e fu sistematica (al più tardi, è stata istituzionalizzata nel Seicento); neppure la riforma del 1603 diede i risultati sperati, anzi, peggiorò la situazione, trasferendo le nomine dalla Dieta ai Comuni giurisdizionali, al cui interno le pratiche corruttive e clientelari erano ancora più diffuse e consistenti di prima; inoltre, dopo il forte dibattito nella seconda metà del XVI e nella prima del XVII, nei secoli successivi tale questione venne quasi accantonata<sup>166</sup>.

Ma lo stesso autore, sulla scorta di quanto già sostenuto da Andreas Wendland, fa un'ulteriore considerazione meritevole di grande attenzione: tutti i Grigioni che hanno ricoperto quelle cariche hanno agito sempre e soltanto per motivi di vantaggio personale, incuranti delle condizioni dei sudditi, dell'erario e degli effetti sulla stessa società grigione? È possibile che nessuno abbia avuto altre motivazioni, più commendevoli?

L'autore non dà una risposta, ma è chiaro che cosa, in realtà, pensi: non tutti ebbero gli stessi, deplorevoli comportamenti<sup>167</sup>. Credo che si debba convenire su questa posizione prudente, anche se dare risposta a tale quesito sarebbe cosa non soltanto utile, ma anche storicamente corretta, dopo tante pagine ispirate a posizioni opposte.

Ma, oltre che concordare sulla necessità di approfondire gli studi, che cosa è possibile dire, concretamente, in merito? Anche in questo caso l'incombenza di istruire il problema e di dare ad esso risposta tocca a tutti gli studiosi: ma senza soverchie illusioni su grandi risultati in proposito, data la scarsità e l'erraticità delle possibili fonti, peraltro tutte da individuare!

Non sappiamo, ovviamente, se, quali e quanti magistrati grigioni prendessero possesso delle loro cariche con spirito di servizio verso lo Stato e i sudditi e non per mero vantaggio personale (come scrive Färber, riprendendo le parole di Fortunat von Juvalta, «deren Beutel zu füllen»)<sup>168</sup>. Ciò fu possibile, naturalmente, benché non si possa dirne di più, non disponendo di informa-

zioni certe: ma l'esistenza di questi «giusti», quando si individuassero e numerassero, potrebbe cambiare, in qualche modo, il giudizio complessivo e consolidato sull'operato politico-amministrativo e giudiziario dei Grigioni nelle «terre suddite» durante i quasi tre secoli di dominio?

Ma ancora: come non consentire con l'autore quando sostiene che l'operato dei magistrati grigioni (visto da lui stesso largamente e motivatamente come negativo) non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di singoli o gruppi facenti parte della società locale, i quali ne traevano benefici economici e sociali, anche a scapito dei loro concittadini<sup>169</sup>?

Ma queste conclusioni sono anche, per me, l'occasione di chiarire l'affermazione dello stesso Färber che la storiografia più recente (fra cui anche il mio articolo nello *Handbuch der Bündner Geschichte*, del 2000)<sup>170</sup>, non richiami il malgoverno grigione come una delle cause della rivolta del 1620, nonostante numerosi osservatori del tempo, non sempre né tutti avversi al dominio delle Leghe (come l'inviaio veneziano Giovan Battista Padavin), ne dessero già ai primi del Seicento un quadro disastroso e desolante.

In realtà, la sinteticità di quell'opera ha obbligato a selezionare al massimo le informazioni, lasciando spazio soltanto alle più rilevanti e cruciali per l'interpretazione della situazione politica e dei rapporti di Grigioni, da un canto, e di valtellinesi, dell'altro, con le potenze estere di cui le due parti cercavano l'appoggio: e certo la malgiustizia non era un argomento particolarmente capace di impressionare e commuovere le «opinioni pubbliche» e le cancellerie di potentati in cui – dove più dove meno – pratiche analoghe a quelle denunciate a carico dei Grigioni erano prassi corrente e per nulla scandalosa<sup>171</sup>. Altri dovevano essere gli argomenti da richiamare

164 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 177–182.

165 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 168–175.

166 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 175–177.

167 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 183–184.

168 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, p. 167.

169 FÄRBER S., *Die Landesreform*, 2012, pp. 184–185.

170 SCARAMELLINI GUGLIELMO, *Die Beziehungen*, 2000, II,

pp. 141–171.

171 Lo stesso SILVIO FÄRBER (*Die Landesreform*, 2012, p. 183) ricorda le parole di GIACOMO BALATTI (*Aspetti dello sfruttamento in Valtellina da parte dei Grigioni*, *Bollettino della Società Storica Valtellinese*, 14, 1960, p. 118), che rapporta tale stato di fatto, certo deplorevole, alle peraltro diffuse condizioni di malgoverno presenti in quell'epoca in molti Stati europei, compresa la Francia.

per ottenere l'appoggio delle grandi potenze: fra tutti, quello religioso era, senza dubbio, il più rilevante, in quanto, dietro queste motivazioni ideali (qui difesa del Cattolicesimo o diffusione della Riforma) se ne potevano muovere (e nascondere) altre, assai meno spirituali, e attente invece a interessi concreti, talora legittimi, tal altra assai meno (fondamentali in quest'area gli aspetti strategico-militari, relativi soprattutto al «passo», e cioè al controllo dei valichi alpini)<sup>172</sup>.

## 17. Problemi di convivenza confessionale e pragmatismo politico

Discorso parzialmente analogo ai precedenti si può fare anche per le questioni confessionali, per le quali, nonostante i contrasti sfociati nei fatti del 1618–20 (lo *Strafgericht* di Thusis, la morte di Nicolò Rusca, le condanne capitali e l'esilio di alcuni esponenti filo-spagnoli, cattolici e protestanti, il «Sacro Macello» e la guerra regionale che ne conseguì, inserita nella paneuropea «Guerra dei Trent'anni»), la situazione nelle nostre valli è (a mio parere, ovviamente) quasi eccezionale – paradossalmente, in senso positivo, dati i fatti cruenti testé ricordati – in un'Europa in cui vigeva, con poche eccezioni<sup>173</sup>, il principio del «*cuius regio, eius religio*», e dunque l'esclusività confessionale: in particolare, nelle Leghe vigeva la libertà di culto per le due principali confessioni (cattolica romana e riformata secondo la «Confessio rhaetica», del 1553, nonché luterana, calvinista, zwingiana), ma non per gli «eterodossi» (anabattisti, antitritonari, «ariani»), che erano stati espulsi dopo la metà del XVI secolo)<sup>174</sup>.

Si può così citare come mediana fra quelle espresse dagli storici delle due parti, la posizione di Diego Zoia: «Anche in questo caso il governo delle Tre Leghe mostrò tutto il suo pragmatismo, anche se con qualche indulgenza, nei fatti, a favore dei seguaci della nuova confessione.

Attraverso vari passaggi si adottarono al riguardo dei criteri – formalmente ineccepibili, ma nella sostanza non del tutto equi, avuto riguardo alla notevole disparità numerica tra i due gruppi – per regolare i rapporti tra le due confessioni; la cosa costituì l'inizio del progressivo stato di tensione, che divenne sempre poi più grave<sup>175</sup>: tra i provvedimenti più invisi alla larghissima maggioranza cattolica delle comunità ci fu, infatti, l'obbligo di assegnare una chiesa ai riformati (o di condividere l'unica esistente) e di stipendarne il mi-

nistro con la cassa del comune, se esso ospitasse almeno tre famiglie aderenti al credo minoritario. Insomma, i governanti delle Leghe (i Capi e le Diete), nel trattare le questioni confessionali, diedero quasi sempre prova di grande pragmatismo nonostante le appartenenze confessionali dichiarate, sapendo quanto, all'interno e all'esterno dello Stato grigione, la materia fosse esplosiva; al contrario, gli elementi più radicali delle due parti (alcuni esponenti del clero cattolico, specie regolare, e i «giovani predicatori» riformati) agirono spesso per radicalizzare la situazione, e dunque per provocare dei conflitti che, nelle loro intenzioni, avrebbero condotto la rispettiva parte alla vittoria<sup>176</sup>.

172 Di grande interesse sono le considerazioni che ANDREAS

WENDLAND (Passi alpini, 1999, pp. 235–288, 335–354) dedica al dibattito sviluppatosi in ambito spagnolo sulla possibilità di affidare una popolazione cattolica (come i Valtellinesi) a uno Stato prevalentemente riformato (come le Leghe): la risposta fu positiva, pur con molte condizioni, anche perché nella decisione prevalsero le considerazioni politiche su quelle confessionali.

173 Facevano eccezione i Paesi Bassi, il Regno di Francia dopo

l'«Editto di Nantes» del 1598, la Polonia, che accoglieva popolazione qualificata indipendentemente dalla confessione religiosa, la Boemia di Rodolfo II dopo il 1603.

174 Il «disciplinamento» confessionale era avvenuto soprattutto con gli editti del 1557 e del 1570: PFISTER U., Chiese confessionali e pratica religiosa, in: Storia dei Grigioni. 2. L'età moderna, 2000, vol. 2, pp. 223–226; PASTORE A., Per una storia del nonconformismo di lingua italiana nelle valli meridionali, in: JÄGER G., PFISTER U. (a cura), Konfessionalisierung, 2006, pp. 133–138.

175 ZOIA D., La «Luna di miele», 2012, p. 149.

176 PFISTER U., Chiese confessionali e pratica religiosa, 2000, pp. 209–243; XERES S., «Popoli pieghevoli alla buona disciplina». Mentalità religiosa tradizionale e normalizzazione tridentina in Valtellina, Chiavenna e Bormio tra Sei e Settecento, in: SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D. (a cura), Economia e società, 2006, vol. II, pp. 45–169; SCARAMELLINI GUGLIELMO, La questione religiosa e le tensioni conseguenti, ibi, pp. 301–314. Inoltre, in: JÄGER G., PFISTER U. (a cura), Konfessionalisierung, 2006, i seguenti saggi: HEAD R. C., At the Frontiers of Theory. Confession Formation, Anti-Confessionalization and Religious Change in the Valtellina, 1520–1620, pp. 163–179; DI FILIPPO BAREGGI C., Stato e riforma della chiesa fra '500 e '600. Il Ticino e le Tre Leghe a confronto, pp. 183–205; WENDLAND A., Mission und Konversion im kommunalen Kontext. Die Kapuziner als Träger der Konfessionalisierung (17. Jahrhundert), pp. 207–231; PAPACELLA D., Parallele Glaubensgemeinschaften. Die Institutionalisierung interner Religionsgrenzen im Puschlav, pp. 251–273; PFISTER U., Hexenprozesse in den Drei Bünden. Eine Kehrseite der Konfessionalisierung und der Herrschaft des «gemeinen Mannes», pp. 287–314.

## 18. L'intreccio fra sistema economico e dominio politico

Avviandoci alle conclusioni, sono opportune alcune considerazioni ulteriori: secondo i parametri odierni, quello grigione in Valtellina e Contadi non fu, indubbiamente, un governo «democratico» (come non lo era neppure all'interno delle Leghe, in realtà) né, ovviamente ispirato ai principi che sono invece fondamentali per la vita politica odierna, come la divisione dei poteri e l'attenzione ai «conflitti d'interesse» dei governanti (che erano invece la regola indiscussa fino all'avvento del liberalismo nel XIX secolo): ma, secondo i parametri del tempo, questa situazione era comunque anomala – ancora in senso positivo – nell'Europa del Cinque-Seicento.

In verità, la commistione, o meglio, la confusione dei poteri in capo ai magistrati grigioni non costituiva un problema per l'«opinione pubblica» grigione; però, come dimostra il saggio di Färber, già nella seconda metà del Cinquecento essa era vagamente percepita da alcuni esponenti della cultura, della religione e della politica grigione come fautrice di corruzione, soprattutto in quanto capace di traviare profondamente la società delle Leghe, allontanandola dalla rettitudine di vita auspicata soprattutto dai riformatori radicali.

Ma nessuno dei provvedimenti presi o proposti in quegli anni (Färber ricorda quelli del 1542, 1551, 1561, 1569, 1570, 1585), fino alla riforma del 1603 (del tutto fallita, come ammette l'autore; nei secoli XVII e XVIII, invece, la sensibilità appare decisamente minore), riuscì a modificare un sistema che era (e non soltanto appariva) sostanzialmente fondato sulla convenienza individuale e collettiva allo sfruttamento economico del dominio politico (i «denari della politica» di cui parla Jon Mathieu)<sup>177</sup>: indipendentemente dai benefici che l'azione del governo grigione avesse – volutamente o meno – apportato alla vita e alla società locale coi suoi provvedimenti legislativi od operativi (sui quali insistono Martin Bundi e Diego Zoia). E senza dimenticare – ricorda Färber – la fattiva collaborazione di appartenenti alla società locale, senza la quale tale (mal)governo non sarebbe stato possibile.

## 19. L'orientamento verso Nord dell'economia valtellinese

Il contributo di Massimo Della Misericordia al convegno del 2012 mette a fuoco un aspetto che, pur appartenendo a un altro ordine di idee, si integra ottimamente con quelli finora trattati: infatti, «in Valtellina l'avvento del governo grigione e la fluidità politica della fase di transizione parve l'occasione per riplasmare dal basso le geografie economiche», anche agendo sulla leva dei dazi<sup>178</sup>.

L'orientamento verso Nord dell'economia valtellinese, in specie viticola (che facilita l'adesione della società locale alla nuova situazione geo-politica), era in parte già nei fatti: le produzioni ma anche le carenze dell'agricoltura valtellinese (integrandosi con le opportunità offerte ai traffici dai borghi di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio), erano già complementari con quelle dell'economia grigione, ma consentivano anche l'attivazione di una «triangolazione commerciale» che implicasse un circuito più esterno (rispetto al più interno di Valtellina – Contadi – Tre Leghe) di acquirenti e venditori, ognuno specializzato in specifiche produzioni agricole o manifatturiere e privo di altri beni, i quali erano però presenti nelle altre aree che danno vita alla «stanza di compensazione» che si forma in Valtellina grazie alla sua posizione geografica. Ciò avviene soprattutto dopo l'istituzione, nel 1514, della fiera di Tirano, che assunse ben presto un ruolo fondamentale negli scambi a scala sovra-regionale (il cui circuito coinvolge Confederazione svizzera, Tirolo, Germania meridionale, Repubblica di Venezia, Ducato di Milano)<sup>179</sup>.

Ma l'orientamento «settentrionale» dell'economia (specie viticola valtellinese) si era formato e consolidato progressivamente anche per l'azione svolta dai Grigioni già nel XV secolo, quando avevano variamente perse-

177 MATHIEU J., Considerazioni, 1990, p. 229.

178 DELLA MISERICORDIA M., Dalla Lombardia, 2012, p. 110.

179 SCARAMELLINI GUGLIELMO, Il Settecento, fra sviluppo, stagnazione e crollo del sistema economico «triangolare», in: SCARAMELLINI GUGLIELMO, ZOIA D. (a cura), Economia e società, 2006, vol. I, pp. 354–366; SCARAMELLINI GUGLIELMO, Una valle alpina nell'età pre-industriale. La Valtellina fra il XVIII e il XIX secolo, Torino 1978, pp. 127–132; ZOIA D., Der Markt von San Michele in Tirano: Begegnungsstätte zwischen Bündnern und Veltlinern, in: JÄGER G., SCARAMELLINI GUGLIELMO (a cura), La fine – Das Ende, 2001, pp. 135–141.

guito l'esenzione dai dazi milanesi, in specie sul vino: si era così formato un flusso commerciale diretto verso Nord, economicamente e finanziariamente più conveniente di uno eventuale diretto a Sud. In tal modo si era creata spontaneamente una corrente commerciale, la cui convenienza era economica (i mercati nordici ponevano una grande domanda di prodotti enologici, fornendo in cambio beni di cui la Valtellina abbisognava, come cereali e sale tirolese) e finanziaria (il costo finale del prodotto era più basso perché non gravato da carichi fiscali, e quindi più conveniente di altri o di quanto fosse allorché vigevano i dazi)<sup>180</sup>. Peraltro, un decreto delle Leghe del 1547 (emanato in occasione di una crisi produttiva cui il Consiglio di Valle era incapace di rispondere in maniera unitaria) aveva proibito l'esportazione del vino verso sud: se tale provvedimento non toccò, di fatto, i piccolo produttori, colpì invece le grandi famiglie, che avevano un attivo commercio verso lo stato di Venezia: fatto che non contribuì certo a mantenere rapporti cordiali fra élite valtellinese e nuovi dominanti<sup>181</sup>.

## 20. Accordi e disaccordi fra Grigioni e poteri locali

Ma tornando al problema dei rapporti fra Grigioni e poteri locali (sostanziali e non solo formali) così come si manifestano quando devono essere regolati giuridicamente e politicamente: è veramente esistito un accordo (esplicito o implicito) che tali rapporti regolasse, e quali furono, eventualmente, i suoi contenuti effettivi, operativi oltre che giuridici?

Jon Mathieu, nel 1990, parla di «alliance de classe» fra nobiltà locale e grigione che si sarebbe attivata all'occupazione di Valtellina e Contadi: alleanza che avrebbe funzionato soprattutto nei primi tempi, ma, nota Florian Hitz, in specifici ambiti essa avrebbe agito anche in seguito, come nel caso dei tribunali *loco dominorum* (i quali definivano «le controversie tra i comu-

180 DELLA MISERICORDIA M., Dalla Lombardia, 2012, pp. 103–108.

181 ZOIA D., La «Luna di miele», 2012, pp. 155–156.



Stemme delle Tre Leghe  
sulla facciata della Casa

Quadrio Curzio (oggi  
Silvestri), Ponte in Val-  
tellina, intorno al 1550.

(Foto: Claudio Franchetti,  
Sondrio)

ni valtellinesi oltremodo indebitati e i loro creditori», disponendo che «*proprietà comunali, o anche proprietà di membri del comune, fossero usate per estinguere debiti*»). Tale strumento «era usato da creditori grigioni o valtellinesi ricchi di capitale, che qui costituivano una comunità di interessi elitaristi» per effettuare espropriazioni a loro favore di beni pubblici o privati<sup>182</sup>.

Ha inoltre ragione Silvio Färber quando ricorda che senza la collaborazione di gruppi locali (che aiutavano i Grigioni nella loro azione e se ne avvantaggiavano) il dominio delle Leghe non sarebbe stato possibile; ma non si può neppure negare che progressivamente il contrasto fra élite valtellinese e Grigioni insediati nelle valli meridionali o aventi in esse proprietà immobiliari (inoltre esenti da imposte) o cospicui crediti finanziari, divenne sempre più forte ed evidente.

Tale alleanza, a mio avviso, si rompe soprattutto perché i Grigioni fanno una concorrenza vincente all'élite locale subentrando negli onori (cariche pubbliche e considerazione sociale) e nelle proprietà (soprattutto viticole, la base economica della classe dirigente locale); è questa una delle vere ragioni del contrasto nascente, oltre a quello confessionale (che, peraltro, negli anni '20 del Cinquecento ancora non esisteva, e non sempre fu esente da strumentalità).

Ma le prime incrinature di questa alleanza potrebbero essersi manifestate (oltre che per questi fatti, in realtà un po' posteriori) probabilmente anche per le limitazioni dei privilegi della nobiltà (oltre che per i tentativi di intaccare quelli del clero) introdotte mediante l'estimo generale, l'abolizione delle esenzioni fiscali alle maggiori famiglie aristocratiche e la pubblicazione degli Statuti in latino (1531) e poi in italiano (1548–1549)<sup>183</sup>.

## 21. Se la storia si facesse coi se...

Che l'azione dei Grigioni nel 1512–13 fosse una soffitta operazione politico-diplomatica capace di costruire un modello nei rapporti internazionali o, invece, *routine* nelle relazioni politiche del tardo Medioevo, oppure, ancora, un abile e astuto tracceggio in attesa dell'evolversi degli eventi, quel che è certo è che la classe dirigente valtellinese (assai meno quelle bormina e chiavennasca, non dotate né della forza né della massa critica per orientare diversamente lo svolgimento delle vicende di quegli anni), prigioniera dei suoi tradizionali e obsoleti schemi socio-politici (ideologici, istituzionali, operativi), e fors'anche della sua supponenza, ha per-

so l'appuntamento con la storia, non rendendosi conto delle carte che aveva in mano e di come avrebbe potuto allora giocarle, o almeno tentare di farlo.

In quel momento cruciale e incerto, un movimento deciso e compatto da parte valtellinese, una mobilitazione generale (una specie di *Fähnlilupf* subalpino) avrebbe forse spinto i Grigioni a una posizione più aperta alle richieste valligiane. Certo, in uno scontro militare le improvvise truppe civiche non avrebbero potuto opporsi all'aggerrita ed esperta armata delle Leghe; ma forse queste avrebbero preferito non (o non potuto) accettare la sfida, impegnate com'erano in una complessa e rischiosa operazione politica internazionale (si pensi alle pressioni degli alleati svizzeri perché restituissero ai Milanesi i territori occupati, ma anche alla voglia di rivincita di Francia, Impero, Milano stessa), come quella messa in atto dalla «Lega Santa» cui anch'esse aderivano.

Dunque un'azione decisa e unitaria, diversa da quella isolata, velleitaria e frammentaria dei filo-francesi della Bassa Valtellina del 1515, e che si concluse, naturalmente, come doveva concludersi: con la sconfitta militare valtellinese e l'affermazione definitiva del dominio dei Grigioni su Valtellina e Contadi. In effetti, i Valtellinesi non erano pronti a simili eventualità, essendo divisi in partiti politici e fazioni territoriali. Di coinvolgere in azioni comuni Bormini e Chiavennaschi, neppure a pensarsi: e dunque la mancata unità interna ed esterna impedì loro non solo di giocare efficacemente la carta della federazione con le Leghe, ma neppure di immaginare di poterlo fare.

Inoltre, a questo immobilismo non era forse estraneo il timore che, con azioni forti che facessero appello alla volontà e all'azione «popolare», si sollecitassero o risvegliassero istanze «democratiche» che (come testimoniano, pur a distanza di tempo, il Padavin e il Lavizzari) erano paventate e avversate dall'aristocrazia terriera valtellinese (che sempre più ingloba gli esponenti della nuova élite che del controllo della terra faceva, come la vecchia nobiltà feudale, la sua aspirazione e la sua forza sociale). Dunque, se pure tale opzione fu forse presa in considerazione, certo non venne mai programmata e attivata.

Del resto, la cultura politico-istituzionale valtellinese (bormina e chiavennasca), abituata alla prassi consueta nel Ducato di Milano della «supplica» comunitaria,

182 Hitz F, Signoria sovrana, 2011, p. 32.

183 Zota D, La «Luna di miele», 2012, pp. 148, 150.

collettiva o individuale e della «concessione» sovrana, probabilmente non si rese nemmeno conto delle implicazioni reali che aveva e avrebbe potuto avere la forma giuridica dell'atto ottenuto dai Grigioni il 13 aprile 1512, che, come hanno rilevato diversi studiosi nel corso del tempo (come Olimpia Aureggi Ariatta ricordava nel 1997 e Florian Hitz nel 2012), non era sufficiente di per sé per configurare un effettivo rapporto federativo, e che invece si sarebbe dovuto compiere con un vero e proprio atto formale di accettazione dei nuovi membri, assieme o separatamente, nella federazione da parte delle Leghe esistenti, oppure come aggregazione in qualità di «quarta» Lega (il che presupponeva che prima la Valle e magari i Contadi si costituissero a loro volta in tale forma giuridica). Tutto ciò non avvenne, né si sa se, in qualche modo, si fosse ipotizzato: testimonianze in merito non esistono.

Se questa prospettiva fu mai esplorata, non fu comunque in grado di affermarsi, sia perché i Valtellinesi non ponessero la questione con sufficiente forza e convinzione, sia perché i Grigioni opponessero alle richieste un rifiuto o, invece, una resistenza passiva tale da sfiancare i richiedenti durante le trattative, che si erano svolte fra il giugno del '12 e l'aprile del '13. Resta il fatto che l'assenza di qualunque documentazione in merito (non solo sono scomparsi i verbali coevi del Consiglio di Valle valtellinese, ma anche gli archivi grigioni sono straordinariamente poveri di atti relativi a quel periodo, come testimoniano i regesti di Fritz Jecklin) non consente di andare al di là di queste ipotesi, fondate più sulla logica astratta e a posteriori su come i fatti si sarebbero potuti svolgere, che non sulla evidenza dei fatti (come si svolsero effettivamente).

Infine, resasi forse conto della storica opportunità sfumata e dell'effettivo peggioramento del proprio *status* sociale, economico e politico seguito all'affermazione del dominio grigione, l'élite valtellinese ha poi cercato, inutilmente, di recuperarla nei decenni successivi, ricorrendo a tutti i mezzi, da quelli più lineari e leciti per il riconoscimento delle sue pretese allo statuto confederale, fino agli estremi, quali la terribile azione del 1620 (e cioè l'accordo con gli Spagnoli e i fuorusciti grigioni, l'eccidio dei riformati locali, l'insurrezione contro le Leghe, la proclamazione di un'indipendenza, peraltro assai fittizia), quando si resero conto che tali richieste non sarebbero mai state esaudite pacificamente.

Molti altri temi si potrebbero affrontare, a seguito del convegno di Tirano e Poschiavo su «1512. I Grigioni in Valtellina Bormio e Chiavenna», ma già ciò che

è emerso finora dalle novità apportate da molte relazioni mi pare consenta di riproporre argomenti finora dibattutissimi in una luce nuova o almeno di ripensarli secondo punti di vista innovativi e tali da riaprire una discussione che (forse troppo) a lungo ha languito per mancanza di novità reali.

## Deutsche Zusammenfassung

Prof. Dr. Guglielmo Scaramellini stammt aus Chiavenna und ist als Professor für Geografie an der Università degli Studi di Milano tätig. An der Tagung *1512: I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna – Die Bündner im Veltlin, in Bormio und in Chiavenna*, die im Juni 2012 in Tirano und Poschiavo stattfand, hat er die zusammenfassende Würdigung der Beiträge übernommen. Auf jener «Sintesi» beruht der vorliegende Text, der das Tagungsthema in einen weiteren Diskussionszusammenhang stellt. Der Beitrag wird hier in der italienischen Originalfassung wiedergegeben und mit einer deutschen Zusammenfassung versehen. In gleicher Weise ist die Zweisprachigkeit am grenzüberschreitenden «Convegno» 2012 gehabt worden.

Seit nun schon mehreren Jahrzehnten beackert die historische Forschung im Kanton Graubünden wie in der Provincia di Sondrio ein gemeinsames Arbeitsfeld für die beiden Regionen, die jahrhundertlang durch schroffe Gegensätze getrennt waren. In dieser jüngeren Zeit ist die Diskussion stets offen und frei gewesen: vom Willen beseelt, die historischen Fakten zu sichern. Man ist nicht mehr daran interessiert, parteiische Interpretationen weiter zu verbreiten, sondern will den Bedürfnissen einer Öffentlichkeit gerecht werden, die auf beiden Seiten der Grenze allzu lange nationalen und konfessionellen Deutungsmustern ausgesetzt war. Das heisst nicht, dass ein solcher Informationsaustausch notwendigerweise zu übereinstimmenden Ansichten führen müsste. Gewonnen wird damit einfach – aber vor einem trüben Erfahrungshintergrund ist dies nicht wenig – eine gemeinsame Ausgangsbasis, von der aus jeder seinen eigenen Leitgedanken folgend weiterschreiten kann.

Noch während der Tagung von 2012 ist in der Zeitschrift *Clavenna* ein wichtiger Beitrag von Florian Hitz erschienen, der jene Debatte untersucht, welche im 18. Jahrhundert zwischen Historikern, Intellektuellen und Politikern der Drei Bünde und des Veltlins über die historischen und juristischen Grundlagen der Bündner Herrschaft in den südrätischen Tälern geführt wurde. Dabei ging es nicht zuletzt um die Existenz oder Authentizität der «Cinque Capitoli di Ilanz» (Fünf Artikel von Ilanz) vom Frühling 1513: das Konzept eines Vertragswerks, welches nach gängiger Veltliner Auffassung ein «Bündnis» zwischen dem Veltlin und den Drei Bün-

den festhielt. Nach gängiger Bündner Auffassung wurde ein derartiges Bündnis allerdings nie abgeschlossen.

Die Beiträge zu dieser Debatte gehorchten politischen Interessen. Die zeitgenössische politische Praxis liess die Worte der Debattierer schon fast zu Tatsachen werden. Die – mehr oder weniger gut begründete – Behauptung der Echtheit eines Dokumentes war gleichbedeutend mit der – mehr oder weniger gut fundierten – Behauptung eines politischen Anspruchs.

Gerade zur Frage der «Cinque Capitoli» hat nun die letzjährige Tagung interessante Ergebnisse erbracht, die nicht selbstzweckhaft für sich stehen, sondern neues Licht werfen auf das politische und rechtliche Verhältnis zwischen Bündnern und Veltlinern in der ersten Zeit nach dem bündnerischen Feldzug von 1512.

### *Überlieferung und Authentizität der «Cinque Capitoli» von 1513*

Die «Cinque Capitoli» bildeten vor allem nach 1620 ein wichtiges Element des politischen Diskurses: Die Anführer des Veltliner Aufstands gegen die bündnerische Landesherrschaft rechtfertigten ihre Rebellion auch damit, dass die Bündner jene vertraglichen Verpflichtungen verletzt hätten. Tatsächlich werden die «Cinque Capitoli» aber schon früher erwähnt. Bereits 1584 war es zu einer – aus Mailand ferngesteuerten – Veltliner Verschwörung gekommen, welche die Bündner Herrschaft abschütteln wollte (vgl. dazu Arno Lanfranchi im Bollettino der Società Storica Val Poschiavo, Juni 2012). Als die Bündner Obrigkeit nach der Aufdeckung und Vereitelung der Umsturzpläne den Veltlinern aufs Neue den Treueid abfordern wollte, weigerten sich diese zunächst, indem sie auf die «Cinque Capitoli» verwiesen. Sie waren allerdings nicht in der Lage, ein entsprechendes Dokument beizubringen. Für die Auffindung der «Capitoli» lobte der Veltliner Talrat eine Prämie von 160 Scudi aus. Sieben Jahre später meldete sich endlich ein Glücklicher, der die «Capitoli» gefunden haben wollte und dafür einen womöglich noch höheren Lohn verlangte.

Aus dem Umstand, dass die «Capitoli» um 1584 in den Veltliner Archiven nicht vorfindlich waren, schliesst Guglielmo Scaramellini, dass sie vorher absichtlich daraus entfernt worden seien; sehr wahrscheinlich von Bündner Amtsleuten.

Dass die «Cinque Capitoli» überhaupt je existierten, scheint seit 2012 durch den von Ilario Silvestri geleisteten Tagungsbeitrag gesichert. Als die Leute von Bormio um 1560 gegenüber den Drei Bünden auf ihre alten Privilegien pochten, betonten sie vor allem, dass sie nicht – wie die «Capitoli» es für die Veltliner (im engeren Sinn) verfügten – eine jährliche Kollektivsteuer zahlen müssten. Nachdem neuerdings im Archiv von Bormio eine undatierte Abschrift der «Cinque Capitoli» zum Vorschein gekommen ist, glaubt nun Silvestri, dieses Dokument in die Zeit um 1550 datieren zu können.

Ein weiterer Archivfund, der an der Tagung von 2012 präsentiert worden ist, wird als weitere Bestätigung für die Historizität der «Cinque Capitoli» angesehen. Es handelt sich um Regesten von Protokollen des Veltliner Talrats vom Herbst 1512 und Frühling 1513. Aus dieser von Marta Luigina Mangini vorgestellten Quelle geht hervor, dass der Veltliner Talrat damals mit dem Bündner Bundstag über eine Kapitulation verhandelte, welche die Rechtsbeziehungen zwischen den beiden Seiten regeln sollte. Der Talrat hätte demnach einen bundstäglichen Entwurf zurückgewiesen, der die Veltliner «eher als Untertanen denn als Bundesgenossen» behandelte. Die Bündner hätten diesen Einwand akzeptiert und einen anderen Kapitulationsentwurf vorgelegt, der nun die Zustimmung des Talrats gefunden habe.

Mit diesem Ablauf stimmt der abschriftlich – aber eben nicht in Originalausfertigung – überlieferte Text der «Cinque Capitoli» überein: Während vier «Kapitel» oder Artikel die Untertanenpflichten der Veltliner und die Herrschaftsrechte der Bündner festhalten, bezeichnet eine weitere Bestimmung die Veltliner als Bundesgenossen, die Mitverwaltungsrechte hätten.

Die entscheidenden Stellen aus den Talratsprotokollen von 1512/13 sind wiederum nicht im Original überliefert, sondern ausschliesslich in dem von Marta Mangini präsentierten Regestenband. Dieser wurde 1623 vom Veltliner Talkanzler und Notar Nicola Paravicini angelegt und diente ausdrücklich (laut seiner Überschrift) dem Zweck, die Herrschaftsansprüche der Bündner im Veltlin zurückzuweisen, auf ein blosses Bundesverhältnis zurückzustufen. Obwohl der Band somit ein veltlinisches Weissbuch darstellt und seine Herstellung wie auch seine notarielle Beglaubigung einem Exponenten des Veltliner Aufstands von 1620 verdankt, hat bisher niemand Zweifel an seiner Echtheit zu äussern gewagt.

#### *Form und Inhalt der «Cinque Capitoli»*

Nach Florian Hitz handelt es sich bei den auf den 13. April 1513 datierten «Cinque Capitoli» – die Echtheitsfrage einmal ausgeklammert – um den Entwurf zu einem Herrschaftsvertrag der seit dem Spätmittelalter verbreiteten Art, mit einem offensichtlichen Einschub: eben dem Artikel über den bundesgenössischen Status der Veltliner, ihre Eigenschaft als *confoederati* der Bündner. Die vier übrigen «Kapitel» – einerseits zum Schutz und Schirm sowie zur Privilegienbestätigung, welche die Bündner den Veltlinern gewähren; andererseits zu Gehorsam und Treue sowie Steuerpflicht der Veltliner – mochten den Abmachungen entsprechen, die bereits anlässlich des Huldigungseides der Veltliner an die Bündner getroffen worden waren. Dieser Treueschwur war am 27. Juli 1512 erfolgt, unmittelbar nach Abschluss des erfolgreichen Bündner Feldzuges und gegenüber dessen Anführern, die den Eid im Namen des Bischofs von Chur und der Drei Bünde entgegennahmen. Der sogenannte «Patto di Teglio» hat in der populärhistorischen Tradition einen klangvollen Namen, ohne dass der Inhalt der bloss mündlichen Vereinbarungen näher bekannt wäre.

Was nun die formale Bestimmung der «Cinque Capitoli» betrifft – für die immerhin ein Text überliefert ist –, so stellt Guglielmo Scaramellini klar, dass sie nicht (wie Hitz meint) dem in der Lombardei aus der Zeit der Sforza-Herzöge bekannten Muster der «Capitoli di Dedizione» entspreche. Nach diesem Modell der Herrschaftskapitulation – das etwa 1479 auf die Val Chiavenna angewandt wurde – überreichte eine abhängige Gemeinde dem seine Herrschaft antretenden Landesherrn bestimmte «Bitten» betreffend die Anerkennung ihrer alten Rechte und Privilegien; nahm er die Bitten an, so bewirkte er damit die Anerkennung seiner Herrschaft durch die Gemeinde. Eigentliche Veltliner Bittgesuche kann Scaramellini in dem, was von den Unterhandlungen 1512/13 überliefert ist, jedoch nicht erkennen. Viel eher als den «Capitoli di Dedizioni» des 15. Jahrhunderts entsprächen die «Cinque Capitoli» von 1513 jener Urkunde, mit der 1408 die Aufnahme des Puschlavs in den Gotteshausbund besiegelt wurde. Die Urkunde von 1408 ist indessen ein echter, bilateraler Vertrag, während die «Cinque Capitoli», formal betrachtet, bloss einen unilateralen Akt wiedergeben – nämlich einen bündnerischen Bundtagsabschied und Bescheid an die Veltliner (der den Abschluss eines Vertrags ins Auge fasst und die Vertragsbedingungen formuliert).

Zur Erklärung des *cofoederati*-Artikels in den «Cinque Capitoli» hat die Forschung verschiedene Ansätze entwickelt. Olimpia Aureggi Ariatta hat 1997 die Vermutung geäussert, die Bündner hätten im Veltlin von Anfang an eine Landesherrschaft etablieren wollen und dazu – ohne dies deutlich zu machen – ein Instrument des römischen Rechts benutzt, nämlich das *foedus iniquum*, das Bündnis zwischen nicht gleichberechtigten Partnern. Darauf seien die arglosen Veltliner herein gefallen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Bündner über grössere römisch-rechtliche Kenntnisse und über weitergehende juristische Finten und Finessen geboten als die Veltliner.

Randolph C. Head hat, ebenfalls 1997, das aus den «Cinque Capitoli» resultierende Herrschaftsverhältnis als «feudal» charakterisiert – wobei dieser Begriff nicht im engeren lehnsrechtlichen Sinne aufzufassen, sondern schlicht mit traditionellen Gehorsams- und Gefolgschaftsverpflichtungen zu assoziieren ist. Scaramellini möchte die in der Lombardie der Renaissance geläufigen politischen Handlungsformen, an denen sich die Veltliner von 1512/13 doch wohl orientiert hätten, als eher «modern» und weniger «feudal» betrachten. Das Gefälle in der Beziehung zwischen Herrschaft und Gemeinde dürfe nicht überbetont werden. Der Gedanke der Reziprozität war den italienischen Herrschaftsverträgen des 15. Jahrhunderts keineswegs fremd – was es nur umso plausibler macht, dass die Veltliner gegenüber den Bündnern auf einem Bundesverhältnis bestanden.

Es ist jedoch offensichtlich, dass dieser Wunsch und der ihm entsprechende *cofoederati*-Artikel der «Cinque Capitoli» nicht dazu führte, dass zwischen Bündnern und Veltlinern ein formelles Bündnis abgeschlossen wurde. Von einem entsprechenden Bundesbrief weiss nämlich die gesamte urkundliche und chronikalische Überlieferung gar nichts. In diesem Punkt ist Scaramellini mit Hitz völlig einverstanden – nur dass es eben weniger auf einen formellen Bündnisschluss ankomme als vielmehr darauf, dass ein Bundesverhältnis ausge handelt worden sei.

#### *Die Bündner im Veltlin, in Bormio und Chiavenna – Frühphase*

Nach dem bündnerischen Feldzug im Frühling 1512 war im Veltlin zwar die militärische Lage klar; aber die politischen Verhältnisse blieben noch in mancher Hinsicht unbestimmt. Beim Huldigungseid der Veltliner und der Chiavennasker, am 27. Juni bzw. 4. Juli 1512, hatten die Bündner den Leuten an der Adda und Me

ra in allgemeiner Form die Gewährleistung ihrer alten Rechte und Privilegien versprochen. Ja, diese Zusicherung war vielleicht noch vor der Eidesleistung erfolgt, wie die Darstellung des Durich Chiampell (um 1575) vermuten lässt. Ungewiss blieb jedoch, wie gross die lokale Autonomie der Veltliner im Rahmen des Dreibündestaates sein sollte. Diese Unentschiedenheit brachte die Bündner und Veltliner dazu, miteinander Verhandlungen aufzunehmen, die schliesslich in den ambivalenten Vertragsentwurf der «Cinque Capitoli di Ilanz», vom 14. April 1513, mündeten.

Wie während des ganzen Spätmittelalters, so waren die Gemeinden und der Adel des Veltlins auch jetzt noch in zwei grosse Parteien gespalten: Guelfen und Ghibellinen. Die Guelfen hatten mit den Franzosen paktiert, obwohl die ganze Lombardie seit Jahren unter der französischen Besatzung ächzte; die Ghibellinen dagegen begrüssten die Bündner als Befreier vom französischen Joch. Vielleicht wurde der Veltliner Treueid an die Bündner vor allem deshalb in Teglio vollzogen, weil da die ghibellinische Familie Besta dominierte. Eine entsprechende Rolle spielten die ghibellinischen Pestalozzi in Chiavenna.

Bis in den Frühling 1515 überliessen die Bündner die Besetzung der lokalen Magistrate den Veltlinern. Sie selbst begnügten sich mit der Ernennung eines für die ganze Talschaft zuständigen Gubernators oder Landeshauptmanns. Bereits 1513 hatten jedoch die Veltliner Guelfen an die Drei Bünde appelliert, alle Ämter von oben her zu besetzen. Interessanterweise erhofften sie sich dadurch eine gewisse Minderung der ghibellinischen Dominanz. Im März 1515 empfing der neue Landeshauptmann Rudolf von Marmels – der erste zivile oder reguläre Inhaber dieses Amtes, der den Feldhauptmann von 1512, Conradin von Planta, ablöste – von den Drei Bünden die Vollmacht, Amtsleute im ganzen Veltlin, in Chiavenna und in den Tre Pievi am Comersee einzusetzen; es sollten aber ausschliesslich Bündner sein.

Zu einer ersten Gefährdung der Bündner Präsenz an der Adda und der Mera, und in Reaktion darauf zu einer Verschärfung des bündnerischen Herrschaftsanspruchs, kam es schon wenig später: im Nachgang zur Schlacht von Marignano (13./14. September 1515). Nach der katastrophalen Niederlage der Eidgenossen und Bündner sagten sich die Veltliner Guelfen von den Drei Bünden los und gingen wieder zu den Franzosen über. Der Talrat weigerte sich, den Bündnern bei der Rückeroberung der Tre Pievi zu helfen – so wie er bereits vor Marignano die Entsendung von Hilfskontingenten verweigert hat

te. Die Bündner reagierten mit militärischen Repressalien und mit der Verhängung von Strafsteuern gegen die guelfischen Gemeinden.

Die Müssekriege (1524/26 und 1531/32), in denen die Bündner die Kontrolle über das Veltlin und Chiavenna gegen die Angriffe des Kastellans von Musso sichern konnten, bewirkten letztlich eine erneute Strafung des bündnerischen Regierungssystems im Veltlin.

#### *Von der «Luna di miele» zum «Sacro macello»*

Die ersten Jahrzehnte der Bündner Herrschaft, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts und darüber hinaus, sind von mehreren Beiträgern der Tagung 2012 als Epoche des guten Einvernehmens zwischen Bündner Landesherren und Veltliner Landleuten dargestellt worden. Diego Zoia hat dafür die schöne Formulierung der «Luna di miele», also der «Flitterwochen», gefunden. In dieser wonnevollen Zeit sanktionierte der Bündner Komunalstaat etliche institutionelle Reformen, welche die Stellung der Veltliner Gemeinden stärkten: Die Val San Giacomo und die Val di Livigno erhielten ein eigenes Gericht; Steuerprivilegien des Adels wurden abgeschafft; die gemeindlichen Statuten wurden gedruckt. Dabei trieben die Bündner, natürlich auch im eigenen Interesse, eine geradezu «liberale» Handelspolitik, die gegen (mailändische) Zölle und Monopole gerichtet war. Zugleich waren die Drei Bünde aber auch um eine Verbesserung der Infrastruktur bemüht. Martin Bundi hat in seinem Tagungsbeitrag gezeigt, wie sie noch bis ins frühe 17. Jahrhundert unter grossem Einsatz die ins Veltlin, nach Bormio und Chiavenna führenden Saumstrassen bzw. deren Fortsetzungen ins Venezianische ausbauten. Massimo Della Misericordias «Convegno»-Beitrag liefert dazu den ins Spätmittelalter zurückreichenden Hintergrund: Das Jahr 1512 markierte zwar eine grundlegende Neuausrichtung der chiavennaskischen, bormesischen und veltlinischen Handelsbeziehungen nach Norden; diese Neuordnung stützte sich aber auf längst eingespielte Komplementaritäten in der regionalen Produktion (Wein im Süden, Vieh im Norden).

Was indessen schon früh im Argen lag und sich niemals besserte, war die Bündner Justizverwaltung im Veltlin: Die Rechtspflege der grisonischen Amtsleute unterlag dem systemischen Übel der Korruption. Diesem Thema ist Silvio Färbers kritischer Tagungsbeitrag gewidmet.

Die unter den Bündner Podestaten grassierende Korruption war jedoch nicht der Hauptgrund für jene Krise der bündnerisch-veltlinischen Beziehungen, die

sich seit dem späten 16. Jahrhundert zusätzliche und 1620 auf ihren tragischen Kulminationspunkt gelangte. Vom scharf betonten Konfessionsunterschied abgesehen, ordnet Guglielmo Scaramellini die Gründe für diesen Prozess in bestimmten sozialen und mentalen Strukturen – nämlich in den Ambitionen und Frustrationen des Veltliner Adels. Der Aufstand von 1620 erscheint so als Reaktion einer gesellschaftlichen Elite, welche die soziale, wirtschaftliche und politische Schlechterstellung, die sie unter der bündnerischen Republik erfuhr, nicht hinnehmen wollte.

